

**L'ESTENSORE:**

dott. ing. Ruggero Rigoni  
iscritto al n. 1023  
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza

**PROVINCIA DI VICENZA  
COMUNE DI BRESSANVIDO**

**IL COMMITTENTE:**



**MAROSTICA GIUSEPPE ROTTAMI S.p.A.**

Via dell'Artigianato, n. 45 - 36050 BRESSANVIDO  
Tel. 0444.660125 - Fax 0444 660885  
C.F. e P.IVA n° 02407580246  
E-mail: info@marosticagroup.it

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

*RELATIVO ALLA*

**RIORGANIZZAZIONE E AMPLIAMENTO  
DI UN IMPIANTO ESISTENTE (AUTORIZZATO)  
DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI**

**(NON PERICOLOSI E PERICOLOSI)**

*SITO IN*

**COMUNE DI BRESSANVIDO**

**RELAZIONE GENERALE**

**2A**

tavola:

**SIA**

**FEBBRAIO 2013**

data:

**STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE ING. RUGGERO RIGONI**

36100 VICENZA - via Divisione Folgore, 36 - Tel.: 0444.927477 - Fax: 0444.937707 - Email: rigoni@ordine.ingegneri.vi.it



## **- INDICE -**

della

# **RELAZIONE GENERALE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

<b>0. PREMESSA.....</b>	<b>1</b>
<b>1. VERIFICA DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA V.I.A. ....</b>	<b>4</b>
<b>2. INQUADRAMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>7</b>
2.1 NORMATIVA DI SETTORE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.....	8
2.2 NORMATIVA PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE .....	12
2.2.1 V.I.A. in sede Statale e V.I.A. in sede Regionale (e Provinciale).....	13
2.2.2 Procedura di V.I.A. in sede Regionale (Provinciale).....	14
<b>3. CONTENUTI, STRUTTURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE .....</b>	<b>19</b>
<b>4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....</b>	<b>22</b>
4.1 IL SITO E L'IMPIANTO DI RECUPERO ESISTENTE .....	22
4.2 FINALITÀ DEL PROGETTO .....	29
4.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI IN PROGETTO.....	30
4.4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO .....	31
4.4.1 Ampliamento delle strutture edilizie .....	32
4.4.2 Nuove infrastrutture logistiche e di servizio.....	32
4.4.3 Riorganizzazione generale del lay-out dell'impianto .....	37
4.4.4 Aggiornamento delle tipologie di rifiuti gestiti e delle operazioni di recupero previste .....	38
4.5 TIPOLOGIE DI RIFIUTI ACCETTABILI ED OPERAZIONI PREVISTE.....	38
4.6 POTENZIALITÀ MASSIMA DI TRATTAMENTO E CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO DELL'IMPIANTO NELLA CONFIGURAZIONE DEFINITIVA (DI PROGETTO) .....	40
4.7 VERIFICHE DI CONFORMITÀ SUI RIFIUTI IN INGRESSO E SUI MATERIALI ("NON RIFIUTI"/M.P.S.) IN USCITA DALL'IMPIANTO .....	43
<b>5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....</b>	<b>46</b>
5.1 ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE CONSIDERATI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....	47
5.2 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (P.R.G.R.S.).....	50
5.3 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) VIGENTE.....	51
5.4 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) ADOTTATO .....	54
5.5 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.).....	58
5.7 PIANO (REGIONALE) DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.).....	63
5.8 PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) DEL COMUNE DI BRESSANVIDO .....	64
5.9 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.).....	66
<b>6. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE .....</b>	<b>75</b>



<b>7. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE.....</b>	<b>84</b>
7.1 DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE.....	84
7.1.1 Il Sistema Insediativo .....	85
7.1.2 Il Sistema Viario .....	86
7.1.3 Atmosfera - Clima .....	88
7.1.4 Suolo - Sottosuolo.....	92
7.1.5 Idrogeologia - Acque Sotterranee.....	96
7.1.6 Idrografia - Acque Superficiali.....	102
7.1.7 Clima Acustico .....	104
7.1.8 Vegetazione, Flora e Fauna .....	106
7.1.9 Paesaggio .....	108
7.1.10 Salute Pubblica .....	110
7.1.11 Traffico, trasporti .....	110
7.1.12 Attività Socio-Produttive.....	111
7.2 METODO DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI.....	111
7.3 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE - FASE DI COSTRUZIONE.....	114
7.3.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate - FASE DI COSTRUZIONE .....	116
7.3.2 Stima degli impatti - FASE DI COSTRUZIONE .....	119
7.4 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE - FASE DI ESERCIZIO.....	121
7.4.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate - FASE DI ESERCIZIO .....	124
7.4.2 Stima degli impatti - FASE DI ESERCIZIO .....	131



---

# STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

relativo al progetto di

**RIORGANIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO**

**DI UN IMPIANTO ESISTENTE (AUTORIZZATO)**

**DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI (non pericolosi e pericolosi)**

sito in

**Comune di Bressanvido**

*PROVINCIA DI VICENZA*

---

## RELAZIONE GENERALE

<b>0. PREMESSA</b>
--------------------

Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. gestisce un impianto di recupero rifiuti speciali (non pericolosi e pericolosi) nella Zona Artigianale Industriale "S. Benedetto" in Comune di Bressanvido, la cui autorizzazione all'esercizio (in regime ordinario) è stata recentemente confermata dalla Provincia di Vicenza con provvedimento N° Registro 77/Suolo Rifiuti/2012 del 29/05/12, Prot. n. 41522/AMB.

Nel 2005, la ditta (allora M.G. di Marostica Giuseppe & C s.n.c.) aveva presentato un progetto finalizzato alla riorganizzazione (1° stralcio funzionale) della propria attività (con passaggio dal regime "semplificato" al regime "ordinario") e all'ampliamento (2° stralcio) del proprio impianto che, dal punto di vista infrastrutturale, si poteva così sintetizzare:

- ampliamento del capannone preesistente sul lato ovest, da realizzarsi mediante una nuova campata avente luce di 10 m;
- utilizzo di una porzione di area scoperta agricola di proprietà, a ovest del capannone, per lo "scarico e il deposito di manufatti pesanti da riutilizzo" (oltrechè per la movimentazione dei vettori).

Questi ampliamenti venivano previsti come "intervento di 2° stralcio", successivamente alla riorganizzazione dell'attività; nell'ambito del 2° stralcio veniva altresì prevista la realizzazione di una piattaforma di selezione per i rifiuti non metallici.



Nel mese di novembre 2006, la ditta presentava documentazione integrativa del progetto (originario) con espressa rinuncia al previsto utilizzo della porzione agricola. L'impianto era in buona sostanza progettato per la gestione (messa in riserva) di circa 14'000 t/anno di rifiuti speciali (non pericolosi e pericolosi) metallici (prevalentemente) e non metallici con una potenzialità massima giornaliera (di rifiuti in ingresso) pari a 90 t/giorno (media 60 t/giorno su 230 gg/anno) e con una capacità massima di stoccaggio (di rifiuti) complessivamente pari a 1'500 t. Il progetto in parola veniva approvato (per i quantitativi di cui sopra) con deliberazione di Giunta Provinciale N. 61 di Reg. del 28/02/07.

L'impianto veniva "avviato", limitatamente al 1° stralcio funzionale, alla fine del mese di settembre 2008 e veniva quindi definitivamente autorizzato all'esercizio con provvedimento della Provincia di Vicenza N. 169/Suolo Rifiuti/2009 del 21/09/09.

Il 2° stralcio di cui al progetto approvato con D.G.P. N. 61/07 non è mai stato realizzato; è stata invece realizzata una modifica del lay-out ed installata una linea di macinazione e selezione metalli relativamente per le quali (modifiche) è stato rilasciato l'ultimo provvedimento autorizzativo della Provincia di Vicenza N. Reg. 77/Suolo Rifiuti/2012 del 29/05/12.

Al fine di consolidare e quindi organizzare al meglio la propria attività auspicando una ripresa del mercato che al momento è penalizzato dalla pesante crisi che ha investito tutti i settori produttivi, Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. ha acquisito (dal Comune di Bressanvido) la proprietà di un lotto di terreno di 1'243 mq a nord del proprio impianto, sul quale intende quindi espandersi, realizzando contestualmente anche gli interventi previsti dal progetto del 2005 e, in particolare, per migliorare la mobilità interna, sfruttando la fascia di terreno (agricolo) di proprietà sul lato ovest dell'insediamento.

Nello specifico, Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. intende realizzare:

- 1) l'ampliamento del proprio capannone, con l'aggiunta di un ulteriore campata a ovest, così come previsto dal progetto approvato con D.G.P. N. 61/07;
- 2) un ulteriore ampliamento, della superficie coperta di 864 mq, mediante un nuovo corpo di fabbrica aderente al capannone esistente sul lato nord, sfruttando il lotto di terreno recentemente acquistato dal Comune di Bressanvido;
- 3) la pavimentazione (con massetto di calcestruzzo armato) della fascia di terreno agricolo di proprietà (ricadente in zona E agricola) a ovest dell'impianto attuale, per una profondità di circa 25 m e per un'estensione di 2'412 mq, già considerata nel progetto del 2005, per poterla destinare ad area logistica/di movimentazione ed ottimizzare in buona sostanza la mobilità complessiva dell'impianto a seguito della realizzazione degli ampliamenti di cui ai punti 1) e 2).



I suddetti interventi consentiranno di sfruttare appieno la potenzialità massima giornaliera di cui al progetto del 2005 approvato con D.G.P. N. 61/07 che si CONFERMA in 90 t/giorno e che, considerando 250 giorni/anno di attività, corrisponde ad una quantità pari a 22.500 t/anno di rifiuti in ingresso.

Poiché la potenzialità giornaliera dell'impianto di recupero, nella sua configurazione di progetto (pari a 90 t/giorno), è prossima alla soglia già indicata alla lett. h) dell'Allegato A1 bis della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii., il progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'impianto viene (volontariamente) assoggettato alla procedura di V.I.A., ancorchè per impianti di recupero rifiuti non pericolosi - con potenzialità superiore a 10 t/giorno - la normativa vigente preveda (soltanto) la procedura di "verifica di assoggettabilità" (Allegato B alla D.G.R.V. n. 327 del 17/02/09 e corrispondenza con lettera z.b. dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.); a questo proposito, per ovviare ai tempi di svolgimento della verifica di assoggettabilità, Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. ritiene più conveniente assoggettarsi direttamente alla procedura di V.I.A. e di avvalersi della facoltà di presentare il progetto (nella forma definitiva) con le modalità di cui all'art. 23 della L.R. n.10/99 e ss.mm.ii. (ancora applicabile ai sensi della D.G.R.V. N. 327/09 del 17/02/09) secondo cui, per iniziativa del Proponente, può essere intrapreso un procedimento unitario per la valutazione di impatto ambientale e la contestuale approvazione del progetto richiedendo, oltre al giudizio di V.I.A., l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

La procedura "ordinaria" ex. art. 208, in luogo della procedura "semplificata" ex art. 216 del D.Lgs. N. 152/06, risulta peraltro obbligata per il fatto che la pavimentazione dell'area ad ovest dell'impianto necessita di una variante urbanistica in quanto presuppone lo sfruttamento (quantunque come area logistica) di una superficie non compatibile sotto il profilo urbanistico (area agricola). Questa circostanza rafforza la scelta del Proponente di assoggettarsi direttamente alla procedura di V.I.A., contestuale alla procedura di approvazione del progetto, in Conferenza dei Servizi. Così facendo, infatti, il provvedimento di approvazione del progetto, previo esperimento favorevole della V.I.A., costituisce (anche) automatica adozione di variante allo strumento urbanistico legittimando, in ultima analisi, la realizzazione dell'intervento.

Con queste premesse MAROSTICA GIUSEPPE ROTTAMI S.p.A. ha affidato allo scrivente Studio l'incarico professionale per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativamente al progetto di RIORGANIZZAZIONE E AMPLIAMENTO del proprio impianto di recupero di rifiuti speciali (non pericolosi e pericolosi) secondo quanto previsto dall'art. 23 della L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..



## **1. VERIFICA DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA V.I.A.**

La V.I.A. nasce e viene introdotta inizialmente negli U.S.A., con la denominazione di “Environmental Impact Statement” (E.I.S.) e scaturisce sostanzialmente dalla constatata insufficienza dell’analisi “costi/benefici” nel prevedere gli effetti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali, spesso non facilmente monetizzabili, determinati dagli interventi antropici.

Successivamente anche l’Europa ha abbracciato questo metodo, dapprima come supporto decisionale, poi come strumento fondamentale per l’impiego ottimale delle risorse, naturali e umane, utile non solo per il controllo dell’ambiente ma anche per approfondire e migliorare l’efficienza delle scelte progettuali.

La normativa in materia di V.I.A. (in particolare nel nostro Paese) è relativamente recente e, per certi aspetti, ancora in evoluzione. La normativa nazionale si è particolarmente arricchita negli ultimi anni con le disposizioni relative ai progetti delle opere contenute nell’allegato II della direttiva comunitaria con delega alle Regioni.

Va peraltro ricordato che la Regione del Veneto si è dotata di una propria normativa in materia di V.I.A. fin dal 1999, con la Legge Regionale 26 Marzo 1999, N.10. Questa Norma, con opportune successive modifiche ed integrazioni, ha mantenuto la sua efficacia anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. N.152/06 che fin dalla sua versione originaria, dando attuazione alla legge-delega N.308/04, nella Parte Seconda reca anche la disciplina relativa alle procedure per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA-IPPC)”.

Peraltro, sempre in attuazione della legge-delega N.308/04, è stato emanato ed il 13/02/08 è entrato in vigore il D.Lgs. N.04/08 (il cd. “correttivo ambientale”) che ha sostituito l’intera Parte Seconda dell’originario D.Lgs. N.152/06 ed i relativi allegati. Il titolo I della Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06, così come sostituita dal D.Lgs. N.04/08, ha (ri)disciplinato i principi generali della materia stabilendo (fra l’altro) quali sono i progetti soggetti alla procedura di V.I.A. (quelli compresi negli allegati II, III, IV) e ha introdotto, per così dire, una novità per determinati progetti (in particolare quelli rientranti nell’allegato IV) relativamente ai quali è stato previsto (art. 20) il previo svolgimento di una “verifica di assoggettabilità” a termine della quale l’Autorità competente (per la V.I.A.) si esprime sulla necessità o meno della V.I.A.. A fronte delle modifiche introdotte dal “secondo correttivo ambientale”, la Regione avrebbe dovuto provvedere nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore e cioè entro il 13/02/09, ad adeguare (“tarare”) la propria norma, la qual cosa non è (ancora) avvenuta, ragion per cui trovano (ad oggi) diretta applicazione la disciplina prevista dalla nuova Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii., ovvero la disposizione regionale vigente per quanto compatibile.



Medio tempore, la Regione del Veneto, con la D.G.R.V. N.1998 del 22/07/08, aveva deliberato di *“continuare ad applicare a far data dal 13/02/08, nelle more dell’adozione di un nuovo provvedimento legislativo regionale in materia di V.I.A., in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del D.Lgs. N.152/06, così come sostituito dal D.Lgs. N.04/08, la Legge Regionale 26/03/99 n.10 e ss.mm.ii.”*.

Il 27/01/09 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il disegno di legge concernente *“Modifiche ed integrazioni alla L.R. N.10/99 e ss.mm.ii. - Disciplina dei contenuti e delle procedure di V.I.A. - in attuazione del D.Lgs. N.152/06 come modificato dal D.Lgs. N.4/08”*, senza riformare sostanzialmente la disciplina regionale in materia, procedendo ad un adeguamento della stessa mantenendone per quanto possibile i principi essenziali.

Nelle more di approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del suddetto disegno di legge, nel mese di febbraio 2009, la Giunta Regionale è intervenuta con DUE atti di indirizzo (la D.G.R.V. N.308 del 10/02/09 e la D.G.R.V. N.327 del 17/02/09) applicativi in materia di V.I.A. di coordinamento della normativa regionale (la L.R. N.10/99) con la norma nazionale, con i quali:

- sono state definite (sostanzialmente confermandole) le competenze (regionale e provinciale) con riferimento alle tipologie di interventi così come individuate negli allegati III e IV del “correttivo” anche comparandole (per quanto possibile) con le tipologie (corrispondenti) degli allegati alla L.R. N.10/99 e ss.mm.ii. (Allegato B alla D.G.R.V. N.327/09);
- sono state elencate le disposizioni della L.R. N.10/99 non più applicabili a decorrere dal 13/02/09 riportando altresì (Allegato A alla D.G.R.V. N.327/09) gli articoli (della L.R. N.10/99) ancora applicabili a decorrere dal 13/02/09, fra i quali l’art. 23 concernente la “semplificazione amministrativa” che, per determinati progetti, consente al Proponente di avvalersi della facoltà di richiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, anche l’approvazione del progetto (nella forma definitiva).

Nel mese di Agosto 2010, sempre in attuazione della legge-delega N.308/04, la normativa nazionale in materia di V.I.A. è stata ulteriormente arricchita a seguito dell’entrata in vigore (il 26/08/10) del D.Lgs. N.128/10 (il cd. “terzo correttivo ambientale”), che ha ulteriormente modificato la Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06, introducendo all’interno della stessa la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) precedentemente regolamentata dal D.Lgs. N.59/2005 e ss.mm.ii..

Ne consegue che l’obbligatorietà della V.I.A. per un determinato progetto deve essere ad oggi verificata alla luce di quanto disciplinato dalla Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06 (così come sostituita dal D.Lgs. N.04/08 e modificata dal D.Lgs. N.128/10), tenendo conto di quanto previsto dalla L.R. N.10/99 e ss.mm.ii. per quanto compatibile.



Nei confronti di quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii., il progetto di cui si discute risulta rientrare in allegato IV e in particolare alla lettera z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, N.152, cui corrisponde (cfr. allegato B alla D.G.R.V. N.327/09) la tipologia previste alla lettera h) dell'Allegato A1 bis della L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii.: "Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. N.22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. N.22/97"*), per la cui fattispecie è prevista la verifica di assoggettabilità.

Per quanto sopra, se da un lato sarebbe legittimo (ai sensi della norma vigente) attivare (soltanto) la procedura di "verifica di assoggettabilità", d'altro canto (anche in caso di esito di non assoggettamento), per quanto già esposto in premessa, permarrebbe la necessità di attivare successivamente la procedura di "approvazione del progetto" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii..

In definitiva, per ovviare ai tempi della procedura di screening, Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. ha ritenuto più opportuno assoggettarsi direttamente alla procedura di V.I.A. (la cui autorità competente è la Provincia di Vicenza secondo quanto stabilito dall'art. 4 – punto 2 della L.R. N.10/99 e ss.mm.ii.) avvalendosi della facoltà di presentare il progetto (nella forma definitiva) con le modalità di cui all'art. 23 della L.R. N.10/99 e ss.mm.ii. (ancora applicabile ai sensi della D.G.R.V. N.327/09 del 17/02/09) secondo cui, per iniziativa del Proponente, può essere intrapreso un procedimento unitario per la valutazione di impatto ambientale e la contestuale approvazione del progetto stesso richiedendo, oltre al giudizio di V.I.A., l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii..



## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

In termini generali, la gestione dei rifiuti, ivi compreso il loro recupero, è disciplinata:

- a livello statale:
  - dal D.Lgs. 03/04/06, N. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” - parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (i cui contenuti sono stati recentemente rivisitati con il cosiddetto “quarto correttivo ambientale” dato dal D.Lgs. N. 205 del 03/12/2010);
  - dal D.M. 05/02/98 come modificato e integrato dal D.M. 05/04/06, N. 186: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
- a livello regionale (nel Veneto), dalla Legge 21/01/00, N. 3, recante “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” (con la quale la normativa veneta è stata conformata al previgente D.Lgs. N. 22/97), la cui vigenza è stata confermata, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. N. 152/06, con la D.G.R. Veneto n. 2166 del 11/07/06.

Come già detto al paragrafo precedente, peraltro, l’approvazione di progetti quali quello cui si riferisce il presente studio è subordinata

non solo al rispetto della normativa (statale e regionale) sulla gestione dei rifiuti,

ma anche alla verifica di assoggettabilità (a V.I.A.) o alla (previa) valutazione del relativo impatto ambientale, secondo quanto disposto dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 (così come modificata dal D.Lgs. N. 04/08 e dal D.Lgs. N. 128/10) e dalla Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 e ss.mm.ii. per quanto compatibile.

Nel seguito e preliminarmente allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) vero e proprio, articolato nei *quadri di riferimento* che sono:

- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO,
- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE,
- QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE,

anche in considerazione dei contenuti divulgativi che deve avere il SIA per consentire una qualificata e produttiva partecipazione del pubblico, si ritiene di utilità una breve sintesi di inquadramento normativo costituente una sorta di

- *Quadro di Riferimento Normativo.*

## 2.1 Normativa di Settore per la Gestione dei Rifiuti

---

Con il D.Lgs. N. 152/06 è stata abrogata e sostituita praticamente tutta la disciplina previgente in materia, salvo in particolare:

- le «disposizioni specifiche particolari o complementari ... adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti» (art. 177, comma 1 del D.Lgs. N. 152/06);
- nonché, sino all'adozione di quelle di attuazione del medesimo D.Lgs. N. 152/06, «le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti» (art. 265, comma 1 del D.Lgs. N. 152/06).

Con il D.Lgs. N. 284 del 08/11/2006 (il cosiddetto “primo correttivo ambientale”) è stato abrogato l'art. 207 del D.Lgs. N. 152/06 ed è stato ricostituito l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, a cui sono state attribuite (restituite) le stesse funzioni previste dal previgente art. 26 del D.Lgs. N. 22/97.

Con il D.Lgs. N. 04/2008 (il cosiddetto “secondo correttivo ambientale”) sono state (ulteriormente) apportate alcune modifiche alla parte IV del D.Lgs. N. 152/2006 (rifiuti e bonifiche) ed in particolare:

- è stato reintrodotta l'obbligo di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (modifica all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- è stato reintrodotta l'obbligo della comunicazione annuale dei rifiuti (M.U.D.) anche per i produttori (iniziali) di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi, con esclusione delle imprese e degli enti con meno di 10 dipendenti (modifica art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- è stata riformulata la norma che regola le modalità di iscrizione, in apposita sezione, delle imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché delle imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi in quantità non superiori a 30 Kg/giorno o a 30 l/giorno (modifica art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006);
- è stato inserito il nuovo art. 181-bis dedicato alla definizione delle “*materie prime, sostanze e prodotti secondari*”;
- è stata riformulata la definizione di “*sottoprodotto*” (modifica art. 183, comma 1 lettera p), del D.Lgs. 152/2006);
- è stata totalmente riscritta la disciplina delle “*terre e rocce da scavo*”;
- sono stati ridefiniti i criteri di “*assimilabilità*” dei rifiuti ai “*rifiuti urbani*” (modifica all' art. 195, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006);



- è stata individuata nella “*Provincia*” l’autorità destinataria della comunicazioni di inizio attività e competente per l’iscrizione e la tenuta del “*registro delle imprese che effettuano attività di recupero in regime semplificato*” (modifica agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006).

Con l’entrata in vigore della Legge del 25 Febbraio 2010, n.136 sono state apportate alcune modifiche all’art. 137 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., senza comunque modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 04/2008).

Con il D.Lgs. N. 128 del 29/06/2010 (il cosiddetto “terzo correttivo ambientale”) sono state apportate modifiche alla Parte I (“Disposizioni comuni e principi generali”), alla Parte II (“Procedure per la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”) e alla Parte V (“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”) del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., senza comunque modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 04/2008).

Con il D.Lgs. N. 205 del 03/12/2010 (il cosiddetto “quarto correttivo ambientale”) sono state apportate consistenti modifiche alla parte IV del D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. (rifiuti e bonifiche); tra le modifiche introdotte sono da sottolineare, in particolare, le seguenti:

- è stata introdotta la responsabilità estesa del produttore del rifiuto (introduzione dell’art. 178 bis e modifiche all’art. 188);
- è stato riformulato, con maggior chiarezza, l’ordine gerarchico delle azioni (operazioni) di gestione dei rifiuti (modifica all’art. 179) così definito:
  - 1) Prevenzione,
  - 2) Preparazione per il riutilizzo,
  - 3) Riciclaggio,
  - 4) Recupero di altro tipo (compreso quello energetico),
  - 5) Smaltimento;per ciascuna azione sono state inoltre introdotte e/o ridefinite (modifiche agli artt. 180, 181 e 182 ed introduzione degli artt. 180 bis e 182 bis) le iniziative che dovranno intraprendere le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali al fine di promuovere e regolamentare le azioni stesse;
- sono state ampliate e modificate le definizioni di cui al previgente art. 183;
- sono stati eliminati dall’elenco dei rifiuti speciali (modifiche all’art. 184):
  - i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti,
  - i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso,
  - il combustibile da rifiuti;



- è stata specificata compiutamente la definizione di “sottoprodotto” e sono stati definiti i criteri mediante i quali un materiale “perde” la qualifica di rifiuto ed assume quella di “sottoprodotto” (introduzione degli artt. 184 bis e 184 ter);
- è stata ridefinita tutta la previgente normativa in merito alle “Terre e rocce da scavo” (modifiche agli artt. 183, 185 e 186 ed introduzione degli artt. 184 bis e 184 ter);
- sono state apportate alcune modifiche alle previgenti disposizioni in merito ai seguenti aspetti:
  - “Oneri dei produttori e detentori” dei rifiuti (modifiche all’art.188),
  - “Catasto dei rifiuti” (modifiche all’art. 189),
  - “Registri di carico e scarico” (modifiche all’art. 190),
  - “Trasporto dei rifiuti” e “Spedizioni transfrontaliere” (modifiche agli artt. 193 e 194),e sono state dettate nuove disposizioni in materia di “Controllo della tracciabilità dei rifiuti” (art.188 bis) ed è stato introdotto il “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi)” (art.188 ter);
- sono state apportate sostanziali modifiche all’art. 212, che istituisce l’“Albo nazionale dei gestori ambientali” e specifica le attività con obbligo di iscrizione e le modalità di iscrizione;
- sono state dettate nuove disposizioni per quanto riguarda gli “Oli usati” e la “Comunicazione alla Commissione UE” (artt. 216 bis e 216 ter) e modificato quanto precedentemente disposto in merito ai rifiuti da manutenzione fognaria (modifica all’art. 230);
- sono state introdotte nuove “sanzioni” (artt. 260 bis e 260 ter).

Con il D.Lgs. N. 219 del 10/12/2010 sono state apportate alcune modifiche ed introdotte nuove disposizioni in materia di “Tutela delle acque dall’inquinamento” (Parte III – Sezione II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.) senza comunque modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 205/2010).

In generale i testi normativi di riferimento in materia di disciplina generale della gestione dei rifiuti sono i seguenti:

- D.Lgs. N. 152/06 - parte IV, così come modificato dai vari “correttivi ambientali”;
- d.m. 5 febbraio 1998 come modificato e integrato dal d.m. 05/04/06, N. 186, relativo al recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
- d.m. 12 giugno 2002, n. 161, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;



- d.m. 1 aprile 1998, n. 145, relativo al formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- d.m. 1 aprile 1998, n. 148, relativo ai registri di carico e scarico;
- d.m. 28 aprile 1998, n. 406, relativo all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- D.Lgs. 24 giugno 2003, N. 209 relativo ai veicoli fuori uso;
- D.Lgs. 25 luglio 2005, N. 151 relativo alle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- D.Lgs. 13 gennaio 2003, N. 36 relativo alle discariche di rifiuti;
- D.Lgs. 11 maggio 2005, N. 133 relativo all'incenerimento dei rifiuti;
- Legge 23/03/2001, n. 93 contenente disposizioni in campo ambientale;
- Legge 21/12/2001, N. 443, per la parte relativa (art. 1, comma 15) all'adeguamento delle autorizzazioni e delle iscrizioni relative ad attività di smaltimento, di recupero e di trasporto;
- leggi ed altre disposizioni regionali di adeguamento o comunque complementari al previgente D.Lgs. N. 22/1997 ed ai relativi decreti di attuazione, vale a dire, nella Regione Veneto, la Legge Regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii..

Vanno inoltre ricordate le norme tecniche e regolamentari destinate ad essere sostituite ma che temporaneamente mantengono la loro efficacia. In particolare è rimasta in vigore la deliberazione interministeriale 27 luglio 1984, per le parti compatibili con la nuova normativa e non ancora oggetto di nuova regolamentazione (art. 265, comma 1 del D.Lgs. N. 152/06).

Devono essere infine considerate le norme vigenti che ineriscono la classificazione e la codifica dei rifiuti conformemente al "CER 2002", ossia la Direttiva Ministeriale 09/04/02: Indicazione per la corretta e piena applicazione del Regolamento comunitario N. 2557/2001 (Elenco dei rifiuti), ed i Regolamenti dell'Unione Europea direttamente applicabili, senza necessitare di atti formali di recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale; fra questi, si evidenzia il Regolamento U.E. n. 333/2011 del 31/03/2011, direttamente applicabile in Italia a partire dal 09/10/2011, che stabilisce (art. 1): *"i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti"*.

## **2.2 Normativa per la Valutazione di Impatto Ambientale**

---

L'incipit normativo della Valutazione di Impatto Ambientale in Europa si è avuto con la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 (successivamente modificata nel 1997), che ha fatto da principale riferimento per tutte le Leggi in materia, definendo alcuni principi fondamentali, di seguito riassunti:

- Integrazione procedurale. I progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale integrando le esistenti procedure di autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
- Campo di applicazione. La direttiva comprende due allegati che elencano diverse tipologie progettuali. I progetti compresi nelle tipologie elencate nell'allegato I devono in ogni caso essere sottoposti a V.I.A.; per i progetti compresi nell'allegato II gli Stati membri, in relazione a particolari condizioni territoriali, possono stabilire criteri e soglie per individuare quali categorie progettuali devono essere sottoposte alla procedura.
- Informazioni ambientali. Attraverso la V.I.A. devono essere identificati, descritti e valutati gli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto sull'ambiente.
- Informazione del pubblico. L'iter procedurale deve prevedere un adeguato processo di informazione e consultazione del pubblico i cui pareri devono essere tenuti in debita considerazione.
- Tiering. Il processo di informazione e consultazione deve essere esteso a tutte le autorità eventualmente interessate e competenti in materia di ambiente, nonché agli Stati membri interessati.
- La decisione e la sua pubblicità. Le informazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, le risultanze delle procedure di consultazione delle autorità competenti e della partecipazione del pubblico devono essere considerate al momento del rilascio dell'autorizzazione. La decisione, le motivazioni della stessa ed eventuali prescrizioni o condizioni devono essere messe a disposizione del pubblico e delle autorità interessate.

La direttiva 85/337/CEE ha rappresentato la linea guida che tutti gli Stati membri hanno considerato nella stesura delle rispettive norme.

In Italia, l'introduzione della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale, prevista dalla direttiva 85/337/CEE, risale

- all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente,
- ed ai relativi provvedimenti ministeriali di attuazione.



## **2.2.1 V.I.A. in sede Statale e V.I.A. in sede Regionale (e Provinciale)**

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, erano state individuate le opere che, «in attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale», dovevano essere sottoposte a valutazione in sede statale secondo la procedura, i criteri e le norme tecniche dalle medesime norme previsti. I progetti, opere ed interventi al tempo individuati e sottoposti a V.I.A. statale essenzialmente corrispondevano a quelli previsti nella versione originaria dell'allegato I alla direttiva 85/337/CEE.

Successivamente, ma sempre «in attesa della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale», con l'articolo 40 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1993»), è stato demandato al Governo il compito di definire, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, «condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione [da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano] della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE».

In attuazione dell'articolo 40 della legge n. 146/1994 è stato, quindi, emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, recante, per l'appunto, il previsto «Atto di indirizzo e coordinamento».

Questo era lo stato di fatto legislativo sul quale è intervenuta la normativa regionale veneta in materia di VIA, ossia la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, recante la «disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale» in attuazione del suddetto atto governativo di indirizzo e coordinamento.

L'atto di indirizzo governativo, è stato successivamente modificato ed integrato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999) per adeguarlo alle sopravvenute variazioni normative comunitarie (direttiva 97/11/CE che ha modificato la direttiva 85/337/CEE); le modifiche ed integrazioni hanno riguardato l'individuazione e la suddivisione delle tipologie progettuali da sottoporre a VIA, hanno riguardato, cioè, gli allegati al D.P.R. 12 aprile 1996. Pertanto anche quanto già disposto dalla Regione del Veneto ha subito i necessari conseguenti aggiornamenti con la legge regionale 27/12/2000, n. 24, modificativa e integrativa della L.R. N. 10/99.

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 152/06 che riprendeva e riconsiderava praticamente tutte le disposizioni in materia di V.I.A., venivano abrogate gran parte delle norme previgenti (in particolare anche il D.P.R. 12/04/96 e il D.P.C.M. 03/09/99); va peraltro precisato che alcune norme mantenevano la propria efficacia e in particolare:

- il D.P.C.M. 27/12/88, in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme tecniche integrative della disciplina di cui al titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 che regolamentava la procedura di V.I.A.;

- il D.P.C.M. N. 377/88, efficace almeno fino al 31/01/07 stante quanto previsto dall'art. 1 - septies della Legge 12/07/06, N. 228;
- le norme regionali che disciplinavano le procedure per la VIA, vale a dire, nel ns. caso, la Legge Regionale 26/03/99, N. 10 e ss.mm.ii. che in un certo senso anticipava quanto previsto dal comma 1 dell'art. 43 del D.Lgs. N. 152/06.

In seguito, con l'entrata in vigore del D. Lgs. N. 04/08 ("secondo correttivo ambientale") che ha rivisitato completamente la parte II del D.Lgs. N. 152/06, sono state abrogate e praticamente sostituite integralmente tutte le disposizioni in materia di V.I.A. previgenti (in particolare tutta la "precedente" parte II del D.Lgs. 152/06 ed il D.P.C.M. N. 377/88).

Infine il D.Lgs. N. 128/10 ("terzo correttivo ambientale"), nel rivisitare la parte II del D.Lgs. N. 152/06, ha apportato alcune modifiche alle previgenti disposizioni in materia di V.I.A. ed inserito, nel corpo del D.Lgs., tutta la disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) precedentemente contenuta nel D.Lgs. N.59/2005 (che è stato abrogato).

Va peraltro precisato che alcune norme mantengono a tutt'oggi la propria efficacia e in particolare:

- il D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 rimane ancora in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme tecniche organizzative ed integrative che regolamentano la procedura di V.I.A. (ai sensi dell'art. 34 della disciplina di cui al titolo V della Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 così come sostituita dal D.Lgs. n .128/10);
- le norme regionali che disciplinavano le procedure per la V.I.A. rimangono in vigore ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 35 del D.Lgs. N. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 128/10, per le parti compatibili con la (nuova) disciplina nazionale, vale a dire nel ns. caso, ancora le disposizioni della L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. confermate con la D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e con la D.G.R.V. N. 327 del 17/02/09.

### **2.2.2 Procedura di V.I.A. in sede Regionale (Provinciale)**

---

Come si è già avuto modo di dire nel precedente paragrafo, il D.Lgs. N. 04/08 ha esercitato una profonda rivisitazione (di fatto la completa riscrittura) della "precedente" parte II del D.Lgs. N. 152/06 regolamentante la materia della V.I.A.; su questa sostanziale modifica si è successivamente innestato il D.Lgs. N. 128/10. Particolare importanza hanno assunto ed assumono tutt'oggi le "Disposizioni transitorie e finali" previste dall'art. 35 del D.Lgs. N. 152/06 ancorchè modificato da entrambi i "correttivi"; in base alle stesse (disposizioni), infatti, le Regioni dovevano prima, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. N. 04/08 e poi, ove necessario, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. N. 128/10, adeguare il proprio ordinamento in materia di V.I.A. a quanto disposto dai suddetti Decreti: trascorso tale termine (fissato) trovano diretta applicazione le disposizioni



regionali in materia di V.I.A. (in quanto “compatibili” con quanto previsto dai “correttivi”) ovvero le disposizioni del D.Lgs. N. 152/06 così come modificato dai D.Lgs. N. 04/08 e N. 128/10.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. N. 04/08, la Regione Veneto, con D.G.R.V. n. 1998 del 22/07/08 aveva previsto “*di continuare ad applicare a far data 13 febbraio 2008, nelle more dell'adozione di un nuovo provvedimento legislativo regionale in materia di VIA, in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152»*”, la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 ss.mm.ii.”, mantenendo di fatto in vigore la L.R. N. 10/99 fino al 13/02/09 ed istituendo una sorta di “periodo transitorio” nel quale il Proponente poteva avvalersi della procedura a lui “più conveniente”, optando per le disposizioni della norma nazionale o per quelle della norma regionale.

Successivamente (all’avvicinarsi della scadenza del 13/02/09) la Giunta Regionale del Veneto adottava il disegno di legge concernente “*Modifiche ed integrazioni alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. - Disciplina dei contenuti e delle procedure di V.I.A. - in attuazione del D.Lgs. N. 152/06 come modificato dal D.Lgs. N. 4/08*” e quindi, nelle more di approvazione da parte del Consiglio Regionale del suddetto disegno di legge, emanava (nel mese di febbraio 2009) due Deliberazioni (la D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e la D.G.R.V. N. 327 del 17/02/09) con l’obiettivo di individuare provvisoriamente un “ambito di compatibilità” fra la L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. e la nuova normativa nazionale, data dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 così come sostituita dal D.Lgs. N. 04/08, per quant’altro non potendo che confermare quanto disposto dalla norma nazionale.

Con la D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09: “*Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10*” è stata confermata la “struttura impiantistica” della L.R. N. 10/99 ed in particolare:

- il campo di applicazione [art. 3, comma 1 - lettere a, b, c];
- l’iter procedimentale [art. 13 “Istruttoria preliminare”; art. 14 commi 1,2,4 “Deposito e pubblicità”; art. 15 “Presentazione al pubblico”; artt. 19-19 bis “Giudizio di compatibilità”; artt. 20 -21 “Procedure per i progetti con impatti ambientali interregionale e transfrontaliero”; art. 22 “Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349”];
- le competenze e la composizione delle Commissioni V.I.A. Regionale e Provinciale [art. 4 commi 1,2,4 ed artt. 5 e 6];
- la semplificazione dei procedimenti [artt. 23 e 24];
- la decorrenza dell’ efficacia [art. 27].



Con la successiva D.G.R.V. N. 327 del 17/02/09: *“Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10”* sono stati ulteriormente confermati (e dettagliati in Allegato A: *“Articoli della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 applicabili a decorrere dal 13/2/2009”*) gli articoli della Legge Regionale già indicati nella D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e riallineate le categorie degli impianti soggetti a V.I.A. (confermando le competenze provinciali e/o regionali) previste dalla L.R. 10/99 con le disposizioni del D.Lgs. N. 04/08 (Allegato B: *“Tabelle di individuazione delle competenze in materia di V.I.A. progetti sottoposti a VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 a decorrere dal 13 febbraio 2009 [in tutto il territorio regionale]”*).

Gli interventi della Giunta Regionale del Veneto si possono quindi riassumere in una sostanziale conferma delle competenze (regionale e provinciale) con riferimento alle tipologie di interventi così come individuate negli allegati III e IV del D.Lgs. N. 04/08 comparandole (per quanto possibile) con le tipologie (corrispondenti) degli allegati alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. (Allegato B alla D.G.R.V. N. 327/09) e in una definizione delle disposizioni della L.R. N. 10/99 compatibili con la norma nazionale e quindi ancora applicabili dopo il 13/02/09 (Allegato A alla D.G.R.V. N. 327/09).

Le disposizioni regionali suddette sono quindi ancora in vigore e pertanto, ad oggi, l'obbligatorietà della V.I.A. per un determinato progetto deve essere verificata alla luce di quanto disciplinato dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 così come modificato dai D.Lgss. N. 04/08 e N. 128/10, tenendo conto delle disposizioni della L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. “compatibili” col D.Lgs. in base a quanto disposto dalla D.G.R.V. N. 327/09.

Il progetto di cui si discute rientra nella tipologia indicata nell'Allegato IV del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. alla lettera z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per la cui fattispecie risulterebbe necessaria (soltanto) la “verifica di assoggettabilità” ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.. In base a quanto stabilito nell'Allegato B alla D.G.R.V. N. 327/09 del 17/02/09 la medesima tipologia progettuale viene fatta corrispondere alla lettera h) dell'Allegato A1-bis alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii.: *“Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97”* per le cui fattispecie è individuato (confermato) come Ente Competente la Provincia.

In base a quanto stabilito dalla D.G.R.V. N. 327/09 sono ancora applicabili le “norme di semplificazione dei procedimenti” previste dagli art. 23 e 24 della Legge Regionale N. 10/99 e, nello specifico, poichè il progetto ricade fra le tipologie previste dall'Allegato A1-bis, l'art. 23 consente al Proponente di



avvalersi della facoltà di richiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, anche l'approvazione del progetto (nella forma definitiva), attivando un procedimento unitario (semplificato) la cui conclusione (se favorevole) è l'autorizzazione "unica" in forza di quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

Poiché, come già spiegato, il Proponente ha deciso di avvalersi della facoltà di presentare contestualmente le due domande, alle stesse vengono allegati:

- lo «SIA» (di cui all'art. 22 del D.Lgs. N. 04/08),
- «il progetto definitivo dell'impianto»,

in luogo:

- dello «studio preliminare ambientale»,
- del «progetto preliminare dell'impianto»,

richiesti dalla procedura di "verifica di assoggettabilità".

A questo proposito va precisato come nel caso di specie, così come per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti sottoposti ad "autorizzazione unica" (ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), una volta ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale, l'unico ulteriore provvedimento necessario e sufficiente è per l'appunto quello di approvazione del progetto e, in uno, autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che (secondo quanto previsto dall'art. 24 della L.R. N. 03/00 ma anche secondo l'ancora applicabile art. 19-bis della L.R. N. 10/99) sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nel caso in questione, poiché contestualmente alla domanda di V.I.A. viene richiesta anche l'approvazione del progetto (l'autorizzazione unica dell'impianto):

- la commissione VIA:
  - è appositamente integrata dai rappresentanti del Comune interessato, nonché dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti (art. 23 - comma 1 - lettera b della L.R. N. 10/99 ancora applicabile);
  - svolge le funzioni dell'apposita conferenza già prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 (ora art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.);
  - provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
- il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di autorizzazione;
- l'autorizzazione costituisce, ove occorra (come nel caso in esame), variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (art. 23 - comma 2 della L.R. N. 10/99 ancora applicabile).



A conferma di quanto sopra si veda anche l'art. 24, comma 5 della L.R. N. 03/2000, ai sensi del quale «qualora l'approvazione sia stata richiesta per progetti di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, si applicano gli articoli 11 e 23 della Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, ove il proponente esperisca la procedura ivi disciplinata»; per contro «qualora diversamente il proponente abbia esperito la procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale..., le funzioni della conferenza di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e), sono svolte dalla commissione VIA integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti».



### 3. CONTENUTI, STRUTTURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

Lo Studio di Impatto Ambientale è un documento di «*carattere interdisciplinare*» che, in base all'art. 22 , comma 2, del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., «è predisposto secondo le indicazioni dell'*Allegato VII*» del Decreto medesimo ossia deve contenere le seguenti informazioni:

1. *Descrizione del progetto, comprese in particolare:*
  - a) *una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;*
  - b) *una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;*
  - c) *una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;*
  - d) *la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.*
2. *Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.*
3. *Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.*
4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*
  - a) *dovuti all'esistenza del progetto;*
  - b) *dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
  - c) *dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;**nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

5. *Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.*
- 5-bis. *Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.*
6. *La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.*
7. *Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.*
8. *Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.*

L'inapplicabilità di numerosi articoli della Legge Regionale N.10/99, così come delineato nelle D.G.R.V. N. 308/09 e N. 327/09 già citate ed in particolare dell'art. 9 che disponeva: “*il SIA è predisposto ... con le modalità ed i criteri di cui all'allegato C del D.P.R. 12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 4*”, desta non poche perplessità in merito alle modalità con cui si debba strutturare lo S.I.A. di competenza regionale (e provinciale). Va peraltro riconosciuto che l'inapplicabilità dell'art. 9 della L.R. N. 10/99 è del tutto in linea con quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii che riporta, fra le norme abrogate (alla lettera s)), proprio il D.P.R. 12 aprile 1996 richiamato dalla Legge Regionale.

Il riferimento normativo ad oggi ancora applicabile (mai venuto meno dalla sua emanazione), in merito alle modalità ed ai criteri con cui predisporre uno Studio di Impatto Ambientale, è il D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 che, in base a quanto stabilito dall'art. 34 della disciplina di cui al titolo V della Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., rimane (ancora) in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme tecniche organizzative ed integrative che regolamentano la procedura di V.I.A..

Occorre tuttavia rilevare che, come peraltro evidenziato nella D.G.R.Veneto n. 1624/1999, *tali norme* (in particolare il D.P.C.M. 27 Dicembre 1988) “*sono riferite a progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, possono avere un impatto complessivo sull'ambiente particolarmente rilevante*” e che “*sarà quindi opportuno assumere tali norme con le semplificazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili alla diversa scala di importanza delle tipologie progettuali assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale*”.

Si è optato quindi per la stesura dello Studio di Impatto Ambientale articolato nei tre quadri di riferimento: *programmatico, progettuale ed ambientale* di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 27/12/88 ritenendo che i medesimi rappresentino una struttura standard di riferimento dalla quale è opportuno evitare il più possibile di discostarsi, fermo restando, come espressamente previsto dalla D.G.R.V. N. 1624/1999:



- che «tali norme [ossia quelle che disciplinano i contenuti dei tre quadri di riferimento] sono riferite a progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, possono avere un impatto complessivo sull'ambiente particolarmente rilevante»,

e che pertanto

- tali norme vengono assunte «con le semplificazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili alla diversa scala di importanza delle tipologie progettuali assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale»,

e comunque

- opportunamente integrandole, ove necessario, con i contenuti specifici richiesti per l'impianto di recupero in discussione a norma della D.G.R.V. N. 995/2000 *“Specifiche tecniche e sussidi operativi per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale [espressamente] per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti”*,

premettendovi

- «la descrizione del progetto con indicazione dei (principali) parametri ubicativi, dimensionali e strutturali e le finalità dello stesso» espressamente prevista come contenuto dello SIA (Allegato VII del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.), e che logicamente deve precedere anche il quadro di riferimento programmatico.



## **4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Così come previsto dall'Allegato VII alla parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., nel presente capitolo viene descritto il progetto e vengono indicati i (principali) parametri ubicativi, dimensionali, strutturali e funzionali e le finalità dello stesso; trattandosi di un progetto di riorganizzazione ed ampliamento di un impianto esistente/autorizzato, si ritiene opportuno premettere, alla descrizione del progetto, una sintetica descrizione del sito e dell'impianto in essere.

### **4.1 Il sito e l'impianto di recupero esistente**

Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. gestisce un impianto di recupero rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) nella Zona Artigianale Industriale "S. Benedetto" in Comune di Bressanvido, la cui autorizzazione all'esercizio (in regime ordinario) è stata recentemente confermata dalla Provincia di Vicenza con provvedimento N° Registro 77/Suolo Rifiuti/2012 del 29/05/12, Prot. n. 41522/AMB.

L'impianto è sito in Via dell'Artigianato n. 45 ed occupa una superficie di circa 6'600 mq di un'area catastalmente censita al foglio 3, mappale n. 471 che si colloca a circa 2 Km a nord-est del centro del paese, a ridosso del confine territoriale col Comune di Sandrigo. L'area è classificata come Z.T.O. "D1" industriale ed artigianale dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido.

L'impianto occupa una porzione di una più ampia area di proprietà che si estende a sud e ad ovest del sedime dell'impianto e che include:

- il mappale n. 547, immediatamente a sud del mapp. n. 471 (sedime dell'impianto), anch'esso classificato come Z.T.O. "D1" industriale e artigianale;
- il mappale n. 523, ad ovest del mapp. n. 471 (sedime dell'impianto) e ad ovest e a sud del mappale n. 547, classificato parte (19 %) come Z.T.O. "D1" industriale e artigianale e parte restante (81%) come Z.T.O. "E1" agricola;
- il mappale n. 508, a nord del mapp. n. 523, classificato come Z.T.O. "E1" agricola.

L'intero mappale n. 547 e la porzione industriale e artigianale del mappale n. 523 sono occupati dall'impianto di autodemolizione della MG Marostica Autodemolizione s.r.l..

Recentemente Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. ha anche acquistato, dal Comune di Bressanvido, un lotto di terreno di 1'243 mq a nord del mapp. 471; il lotto, identificato come lotto "A" nel Bando d'asta pubblica finalizzato all'alienazione di alcuni terreni del Comune di Bressanvido comprende il mappale n. 528 e parte dei mappali nn. 506, 509 e 526 del foglio 3; l'area acquistata è classificata (con variante parziale al P.R.G. del Comune di Bressanvido approvata con D.C.C. n. 23/2011, n. 30/2011 e n. 49/2011) come Z.T.O. "D1" industriale e artigianale.



Allo stato attuale (stato di fatto), quindi, l'area dell'impianto di recupero rifiuti di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. confina:

- a sud con l'impianto di autodemolizione della ditta MG Marostica Autodemolizione s.r.l.;
- ad ovest con un'area agricola di proprietà attualmente inutilizzata;
- a nord con il lotto di terreno recentemente acquistato dal Comune di Bressanvido e con il terminale della strada di lottizzazione da cui si accede al sito di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. e di M.G. Marostica Autodemolizione;
- ad est con un'altra attività industriale.

La porzione ovest dell'area di proprietà è delimitata da un filare alberato; oltre il limite nord del lotto industriale recentemente acquisito, il Comune ha mantenuto una fascia verde di rispetto della Roggia Girardina, lungo il cui tracciato è presente un fitto filare alberato.

La viabilità di avvicinamento principale al sito è costituita:

- per le direzioni da sud: dalla S.P.51 (del "Vicerè") e dalla diramazione denominata "Soella" della S.P.53 ("Postumia"), che si incrociano in corrispondenza del cosiddetto "croceron" di Pozzoleone a est della zona artigianale "S. Benedetto" in cui si trova il sito;
- per le direzioni da nord: da Via Bassanese Inferiore – Via Scaldasferro.

Le strade suddette consentono tutte l'immissione su Via S. Benedetto, da una laterale della quale, Via dell'Artigianato, è possibile accedere al sito di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A..

Tutta l'area d'impianto è adeguatamente recintata, parte con grigliato tipo "Orsogrill" sorretto da un muro in cls (a nord e ad est) e parte restante con rete metallica (a ovest e sud). Nelle adiacenze dell'impianto non sono presenti insediamenti civili.

Le **strutture edili** dell'impianto di recupero constano di un fabbricato (capannone) di tipo industriale cui è affiancata, sul lato est, una palazzina uffici-servizi comprendente anche l'abitazione del custode. Il capannone ha una superficie coperta pari a 2.359 mq e si sviluppa su un unico piano fuori terra per un'altezza utile (sottotrave) di 9,32 m; le strutture portanti (pilastri e travi) e il solaio di copertura sono stati realizzati con elementi prefabbricati in cemento armato precompresso. Il capannone è parzialmente tamponato, sul lato nord e su parte dei lati est ed ovest, con pannelli in c.a.p. dello spessore di 20 cm; la finestratura (sul lato nord, completamente tamponato) è del tipo a nastro; il tetto si compone di elementi prefabbricati in c.a.p., del tipo a Y, che poggiano su apposite architravi; il pavimento è in cemento armato liscio per usi industriali. La palazzina uffici-servizi, a due piani fuori terra, ha una superficie coperta di circa 140 mq; al piano terra si trovano gli uffici ed i servizi per il personale dell'impianto e, al piano primo, l'abitazione del custode.



Tutta l'**area esterna scoperta** (piazzale) di pertinenza dell'impianto di recupero è pavimentata con un massetto di calcestruzzo armato opportunamente sagomato con pendenze idonee a garantire lo sgrondo delle acque meteoriche verso caditoie di captazione uniformemente distribuite sul piazzale e raccordate a collettori di convogliamento afferenti ad un **impianto di trattamento** costituito nell'ordine dai seguenti comparti:

- due vasche di decantazione-disoleazione in c.a.v. a pianta circolare, interrate, "in parallelo", con funzione di "sgrossatura" delle acque affluenti;
- una vasca di decantazione-disoleazione in c.a.v. a pianta circolare, interrata, in serie alle precedenti, con funzione di "finitura";
- un pozzetto di raccolta olii espurgati dai settori di disoleazione delle vasche di cui sopra;
- una vasca in c.a.v. a pianta circolare, interrata, parzialmente riempita con materiale filtrante-adsorbente (carbone attivo granulare), con funzione di "filtrazione finale".

Le acque meteoriche trattate vengono infine scaricate (a norma di autorizzazione) nella condotta di esaurimento acque bianche della zona artigianale-industriale afferente alla rete idrografica superficiale.

Sulla linea di collettamento in pubblica fognatura delle acque trattate, a monte del punto di scarico, sono stati installati:

- un contatore volumetrico (di tipo magnetico), per la contabilizzazione delle acque di dilavamento immesse nel collettore fognario,
- un pozzetto di prelievo (ispezione) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione prescritti.

Per il lavaggio dei propri mezzi di trasporto, Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. dispone anche di una **piazzola di lavaggio mezzi** posizionata sull'angolo sud-ovest dell'area d'impianto; la piazzola è sagomata con pendenze trasversali a confluire in una canaletta grigliata di raccolta, longitudinale, delle acque reflue di lavaggio; la canaletta afferisce ad un pozzetto centrale e quindi ad una serie di vasche di pretrattamento in c.a.v., a pianta circolare, interrate, destinate nell'ordine a:

- sedimentazione "primaria" (dissabbiatura);
- disoleazione;
- accumulo dei reflui pretrattati, con pompa di sollevamento (alimentazione) all'impianto di depurazione chimico-fisico finale.

Le acque pretrattate (da depurare ulteriormente) vengono prelevate mediante pompa sommergibile dalla vasca di accumulo (del comparto di pretrattamento) e inviate allo stadio di reazione nel quale un apposito elettroagitatore le miscela con un reagente specifico dosato automaticamente in modo "volumetrico"; il reagente di depurazione è un monoflocculante composto da sali inorganici ad azione coagulante, materiale attivo adsorbente e polielettrolita organico ad azione flocculante che agisce (rimuovendoli) su inquinanti organici (quali i tensioattivi) e inorganici (come i cationi metallici) sfruttando, rispettivamente, i processi di adsorbimento e chiariflocculazione.



La torbida che si produce con la miscelazione passa quindi al successivo stadio di separazione solido-liquido nel quale, per sedimentazione spontanea, il reagente solido (con le sostanze inquinanti assorbite) precipita sul fondo mentre le acque chiarificate (depurate), che sfiorano dalla parte alta del vano di decantazione, defluiscono a gravità nel collettore di scarico intercettato da apposito pozzetto di ispezione e campionamento. Le acque reflue di lavaggio depurate vengono infine scaricate, a norma di autorizzazione (autorizzazione n. 204/2009 rilasciata da Acque Vicentine S.p.A.), nel collettore acque nere della pubblica fognatura.

Il complesso delle due attività (l'impianto di recupero rifiuti e l'impianto di autodemolizione) in passato facenti capo ad un solo gestore (M.G. Marostica Giuseppe & C. s.n.c.) è presidiato da un unico **impianto antincendio**, costituito da un insieme di componenti ed apparecchiature idonei alla prevenzione e all'estinzione incendi; come prescritto dalla D.G.P. Vicenza N. Reg. 61/07, la ditta (allora M.G. di Marostica Giuseppe & C. s.n.c.) ha provveduto a richiedere al Comando Provinciale dei VV.F. di Vicenza l'accertamento - sopralluogo per il rilascio del C.P.I., presentando contestualmente (in data 17/09/08) la Dichiarazione di Inizio Attività, accettata dal Comando VV.F. in data 18/09/08

L'esercizio dell'impianto di recupero, così come autorizzato dalla Provincia di Vicenza con l'ultimo provvedimento N° 77/Suolo Rifiuti/ 2012 - prot. n° 41522/AMB del 29/05/2012, prevede l'effettuazione di operazioni di "messa in riserva (R13) di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) con selezione / cernita (R12) e recupero (R3, R4) di rifiuti non pericolosi". Per i diversi rifiuti "autorizzati" le operazioni di trattamento consistono, oltrechè nella messa in riserva differenziata per tipologia di rifiuto, nella cernita preliminare, nella selezione manuale e con caricatore a polipo (al fine di rimuovere eventuali materiali e sostanze indesiderati), nelle eventuali operazioni di smontaggio e tranciatura manuali e nelle operazioni di pressatura/cesoiatura e di riduzione volumetrica (macinazione) con selezione (separazione magnetica e cernita manuale) dei metalli. In particolare sono state autorizzate le seguenti operazioni di recupero rifiuti:

- a) *messa in riserva [R13], per singolo codice C.E.R. o per tipologia, preliminare alle operazioni di effettivo recupero [R3] [R4] effettuate all'interno dell'impianto e che dovranno determinare l'effettiva produzione di M.P.S.;*
- b) *messa in riserva [R13] per singolo codice C.E.R. con selezione/cernita per eliminazione di sostanze estranee [R12]. I rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice C.E.R. di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R11 (ai sensi del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.);*
- c) *messa in riserva [R13] per tipologia (ai sensi del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.), con operazioni di cernita per separazione delle diverse frazioni recuperabili [R12]. I rifiuti in uscita .... dovranno essere identificati mediante il rispettivo codice C.E.R. del capitolo 19 12 XX e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R11 (ai sensi del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.).*



È comunque fatta salva la facoltà del Gestore di effettuare, per tutti i rifiuti conferibili in impianto, l'operazione di sola messa in riserva (R13), senza alcun successivo trattamento.

La gestione dell'impianto comprende le seguenti fasi operative:

- verifica radiometrica in postazione fissa e pesatura,
- scarico / conferimento / verifica preliminare / accettazione definitiva,
- messa in riserva dei rifiuti accettati;
- cernita manuale/con caricatore a polipo per differenziare la qualità dei materiali e separare eventuali frazioni estranee e sostanze indesiderate ed eventuali altre operazioni manuali (di tranciatura e smontaggio),
- pressatura e cesoiatura,
- triturazione, macinazione, separazione magnetica dei metalli ferrosi e cernita manuale dei non ferrosi nell'apposita linea di riduzione volumetrica e selezione (per determinate tipologie di rifiuti);
- "decantazione" dei trucioli (separatamente ferrosi e non ferrosi) in apposite piazzole idraulicamente compartimentate presidiate da pozzetto di raccolta a tenuta degli eventuali olii;
- deposito dei materiali (M.P.S. ovvero "non rifiuti" secondo la definizione del Reolamento U.E. N. 333/11) ottenuti dalle operazioni di recupero e dei rifiuti prodotti dalle operazioni stesse,
- caricamento vettori con destinazione agli impianti di utilizzo delle M.P.S./ "non rifiuti" ottenuti (conformi alle specifiche richieste) e/o ad ulteriori impianti di recupero dei rifiuti ceduti come tali (soltanto messi in riserva) e di quelli preselezionati (R12).

Le operazioni di pressatura/cesoiatura, macinazione e separazione magnetica vengono effettuate con appositi macchinari mentre le varie altre operazioni di cernita-selezione-smontaggio-tranciatura vengono effettuate manualmente e con l'ausilio di caricatore a polipo, "in cumulo", in aree apposite di selezione oppure nelle stesse aree di messa in riserva, all'interno del capannone.

In area esterna NON vengono effettuate operazioni di trattamento rifiuti; l'area esterna è prevalentemente utilizzata per la manovra dei vettori e per il deposito di materie prime seconde/"non rifiuti" ed è attualmente solo marginalmente interessata dallo stoccaggio di rifiuti, in particolare quelli prodotti stoccati entro container dotati di copertura. Sul piazzale pavimentato viene anche effettuato il deposito di materiali metallici e manufatti da riutilizzo (profilati, tubi, lamiere, strutture metalliche); l'area di deposito di materiali metallici e manufatti da riutilizzo "commercializzabili" è separata, delimitata con una transenna sorretta da apposite piantane e contrassegnata da apposita cartellonistica.

Sul lato ovest, immediatamente all'esterno del sedime del capannone, trovasi una pressa-cesoia, utilizzata per la riduzione volumetrica delle frazioni metalliche selezionate recuperate dai rifiuti, che viene alimentata con caricatore a polipo.



All'interno del capannone i rifiuti vengono messi in riserva suddivisi per tipologia, in cumulo, in apposite aree e in box delimitati con elementi prefabbricati in c.a.v. tipo "Jersey" oppure con pannelli metallici; ogni area è opportunamente identificata con idonea segnaletica recante informazioni quali la codifica C.E.R. e la descrizione del rifiuto. Le M.P.S./"non rifiuti" vengono depositati entro box, casse metalliche e/o aree specificatamente a ciò destinate.

All'interno del capannone sono state realizzate due piazzole specificatamente destinate alla messa in riserva di trucioli metallici che possono percolare colaticci oleosi; le due aree sono delimitate da cordoli di contenimento e hanno superficie opportunamente sagomata in modo da corrivare gli eventuali colaticci (oleosi) entro pozzetti grigliati di raccolta, a tenuta, in c.a.v..

Approssimativamente al centro del capannone è stata recentemente installata una **linea di macinazione e selezione** di alcune tipologie di rifiuti metallici; la linea, recentemente installata, è costituita da un insieme di apparecchiature che consentono di recuperare metalli ferrosi e metalli non ferrosi lasciando come residuo un rifiuto (prodotto) di materiali misti da destinare ad ulteriori operazioni di recupero presso altri impianti autorizzati.

Le fasi (sequenziali) di trattamento sono:

- preriduzione volumetrica (dei rifiuti più "grossolani") mediante trituratore lento birotore,
- macinazione (mediante mulino a martelli) dei rifiuti (eventualmente) preridotti,
- separazione magnetica (mediante separatore magnetico a nastro) dei metalli ferrosi dai rifiuti macinati,
- cernita manuale (dei metalli non ferrosi).

La linea di trattamento è costituita dalle seguenti apparecchiature:

- a) trituratore primario lento (birotore),
- b) mulino a martelli,
- c) separatore magnetico a nastro.

I rifiuti più grossolani vengono introdotti, mediante caricatore a polipo, nella tramoggia di carico del *trituratore primario bialbero "lento"*, dove avviene una prima loro preriduzione volumetrica fino alla pezzatura di  $100 \div 150$  mm.

I rifiuti pre-ridotti (e quelli in pezzatura già adatta) vengono ripresi e caricati nella tramoggia del *mulino a martelli*, che provvede alla loro macinazione; il macchinario è dotato di una camera di macinazione costituita da una cassa in acciaio corazzato speciale antiusura entro la quale è alloggiato il rotore che porta i martelli; il rotore è azionato da un motore elettrico ed i martelli, colpendo ripetutamente il materiale, lo frantumano portandolo alla pezzatura voluta; sul fondo della camera di macinazione è presente una griglia con una maglia (di passaggio) calibrata in base alla pezzatura voluta (40 mm) per cui il



materiale attraversa la griglia e, se ridotto a dimensioni inferiori all'apertura delle sue maglie, viene scaricato dal mulino oppure, se di dimensioni superiori, permane nella camera del mulino fino a quando, ripetutamente percosso, non raggiunge la pezzatura voluta. Trattandosi di un macchinario caratterizzato da una significativa potenza acustica, il mulino è compartimentato entro una cabina fonoisolante-fonoassorbente (verso l'interno).

All'uscita del mulino, trovasi un *separatore magnetico a nastro* che consente di estrarre la frazione ferrosa dal flusso di materiale scaricato. L'apparecchiatura è sostanzialmente costituita da un magnete permanente inserito tra le due pulegge di un nastro; il magnete attira la frazione ferrosa mentre il nastro la lancia avanti.

Il rifiuto macinato, privato della frazione ferrosa, ripreso (allo scarico del mulino) da un nastro di sollevamento viene attualmente scaricato in cumulo su cui all'occorrenza si effettuano manualmente operazioni di selezione di metalli non ferrosi; il progetto dell'impianto prevede il suo completamento con un *nastro di selezione* ai lati del quale gli operatori possono effettuare più agevolmente la cernita dei metalli non ferrosi, prelevandoli e depositandoli entro apposite casse di raccolta. Il rifiuto "ultimo" viene accumulato per essere successivamente destinato ad ulteriori operazioni di recupero presso Terzi autorizzati.

L'intera linea si caratterizza per l'estrema versatilità e, al tempo stesso, affidabilità di risultati, garantendo la completa disgregazione dei rifiuti trattati e la selezione di metalli che presentano le caratteristiche di M.P.S. "pronte forno".

Per prevenire la dispersione di frazioni leggere e polveri nell'ambiente di lavoro, la linea di trattamento è stata prudenzialmente presidiata (nei suoi punti "critici") da dispositivi di aspirazione localizzata costituiti da cappe aspiranti posizionate in corrispondenza:

- della tramoggia di carico del mulino,
- dello scarico del macinato,
- dei salti nastro.

L'aria captata dai dispositivi aspiranti (cappe) viene trattata, prima della sua espulsione all'atmosfera, per rimuovere il materiale particolato che viene veicolato dal flusso dell'aspirazione (frazione particellare di rifiuti); le cappe sono quindi collegate ad un collettore di convogliamento ad un impianto di abbattimento composto da un ciclone (preseparatore della frazione più grossolana e pesante/fluff) e da un idrofiltro (scrubber ad acqua), costituito da una coppia Venturi (in parallelo) e da una colonna di lavaggio finale con demister (fermagocce). L'aspirazione è garantita da un elettroventilatore centrifugo, installato a valle dell'impianto di abbattimento, con mandata al camino di espulsione.



Il materiale solido separato dal ciclone, viene scaricato da una rotocella in un big-bag per essere infine conferito ad altri impianti di recupero autorizzati. L'acqua utilizzata nell'idrofiltro viene filtrata con appositi sacchi drenanti supportati da idonea struttura e ricircolata all'impianto di lavaggio; periodicamente si provvede all'espurgo dell'acqua torbida dalla vasca di fondo dell'idrofiltro, ed al suo reintegro con acqua pulita (di rete); l'acqua residua (torbida concentrata) viene stoccata in bonzette da 1 mc per il successivo conferimento come rifiuto a impianti di trattamento autorizzati.

Il flusso d'aria depolverato viene espulso all'atmosfera, con caratteristiche ampiamente conformi ai limiti prescritti in autorizzazione (concentrazione residua di polveri al camino inferiore a 20 mg/Nmc) attraverso un camino avente quota di sbocco (verticale) di un metro superiore all'estradosso della copertura (nel rispetto del criterio adottato dalla Provincia di Vicenza al fine di garantire una adeguata dispersione degli inquinanti residui).

La **potenzialità** di trattamento rifiuti dell'impianto di recupero attuale, autorizzata dalla Provincia di Vicenza, ascende a 12'850 t/anno; questa potenzialità corrisponde, su base giornaliera, ad un quantitativo medio di rifiuti trattabili pari a 58 t/giorno, ancorchè nel progetto approvato con D.G.P. N. 61/07 sia stata indicata una potenzialità massima giornaliera pari a 90 t/giorno.

La massima **capacità di stoccaggio** complessiva dell'impianto, autorizzata dalla Provincia di Vicenza, ascende a 1'280 t di rifiuti, di cui 30 t di rifiuti prodotti dall'attività.

## **4.2 Finalità del progetto**

Come già detto in premessa, gli interventi in progetto (di ampliamento delle infrastrutture e di riorganizzazione del lay-out) sono finalizzati a garantire appieno lo sfruttamento della massima potenzialità giornaliera, pari a 90 t/giorno di rifiuti in ingresso, già prevista nel progetto originario del 2005 (approvato con D.G.P. della Provincia di Vicenza N. 61/07) e, in buona sostanza, a consolidare e razionalizzare al meglio l'attività dell'impianto di recupero di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A.. Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si rendono necessari gli interventi di ampliamento delle strutture edili e dell'area esterna impermeabilizzata dell'impianto ed in particolare:

- l'ampliamento del capannone esistente, con l'aggiunta di una ulteriore campata a ovest (così come previsto dal progetto approvato con D.G.P. N. 61/07);
- un ulteriore ampliamento della superficie coperta, mediante un nuovo corpo di fabbrica aderente al lato nord del capannone esistente;
- l'ampliamento, sul lato ovest, dell'area impermeabilizzata scoperta di pertinenza dell'impianto, mediante pavimentazione della stessa con massetto in calcestruzzo armato.



Gli interventi di ampliamento delle strutture consentiranno di realizzare nuove aree coperte pavimentate attrezzate con box / strutture di stoccaggio mentre l'ampliamento dell'area esterna impermeabilizzata si rende opportuno per garantire un'adeguata sicura circolazione/movimentazione dei vettori. Con l'occasione viene anche prevista una riorganizzazione generale del lay-out, al fine di migliorare tanto la movimentazione quanto lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti in funzione della capacità e della potenzialità previste dal progetto. La nuova area impermeabilizzata scoperta sarà dotata di un adeguato sistema di captazione e collettamento delle acque meteoriche scolanti, di un impianto di trattamento della "prima pioggia" (e di parte della "seconda pioggia") che verrà recapitata, dopo trattamento, nel collettore acque nere della pubblica fognatura, e di un sistema di laminazione della restante frazione di "seconda pioggia" che verrà recapitata, unitamente alle acque dei pluviali del nuovo corpo di fabbrica, nel collettore acque bianche della pubblica fognatura. Ovviamente, l'impianto, nella sua configurazione definitiva, sarà dotato di tutti gli apprestamenti e delle attrezzature necessari a garantire il conseguimento delle specifiche richieste per le M.P.S."non rifiuti" e per operare con cautele tali da prevenire scarichi idrici incontrollati, inquinamento di suolo, sottosuolo e acque superficiali, emissioni inquinanti in atmosfera ed emissioni acustiche oltre i limiti consentiti ed altri rischi per l'ambiente (in particolare incendi, motivo per cui viene anche previsto il potenziamento dell'impianto antincendio esistente).

### **4.3 Individuazione delle aree interessate dagli interventi in progetto**

Gli interventi di ampliamento in progetto interessano aree di proprietà di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. nell'ambito e immediatamente all'esterno del sedime dell'impianto esistente ed in particolare:

- il capannone esistente sarà ampliato con una ulteriore campata sul lato ovest, su area facente già parte dell'attuale sedime dell'impianto (area industriale-artigianale);
- il nuovo corpo di fabbrica, previsto in aderenza al capannone esistente, impegnerà parte dell'area esterna a nord dell'impianto, recentemente acquistata dal Comune di Bressanvido;
- l'ampliamento della superficie pavimentata (con massetto di calcestruzzo armato) interesserà una porzione dell'area esterna (con destinazione attuale agricola) a ovest del sedime dell'impianto esistente e l'area scoperta (industriale) prospiciente il nuovo corpo di fabbrica (sul lato nord), in modo da costituire un unico piazzale adibito principalmente alla circolazione dei vettori.

L'ampliamento, sul lato ovest, del capannone esistente si concretizzerà con realizzazione di un'ulteriore campata avente luce di 10 m e renderà una superficie coperta di circa 440 mq sulla porzione occidentale del mappale n. 471 (già di pertinenza dell'impianto esistente), classificata Z.T.O. "D1" industriale e artigianale dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido.



Il nuovo corpo di fabbrica, previsto in aderenza al lato nord dell'esistente capannone, avrà una superficie coperta di 864 mq ricadente parte (334 mq) sul mappale n. 471 già di pertinenza dell'impianto di recupero e parte restante (530 mq) sul lotto di terreno che Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. ha recentemente acquistato dal Comune di Bressanvido; questo lotto ha un'estensione di 1'243 mq e comprende l'intero mappale n. 528 e porzioni dei mappali nn. 506, 526 e 509; tutta l'area (del lotto) è classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido (come da variante parziale approvata con D.C.C. n. 23/2011, n. 30/2011 e n. 49/2011) come Z.T.O. "D1" industriale e artigianale, così come l'area di pertinenza dell'impianto di recupero esistente; la porzione del lotto non occupata dal nuovo corpo di fabbrica (713 mq) sarà pavimentata con massetto in calcestruzzo armato.

L'ampliamento, sul lato ovest, dell'area impermeabilizzata mediante pavimentazione, con massetto di calcestruzzo armato, riguarderà una porzione dei mappali n. 523 e 508 avente profondità di circa 25 m ed estensione complessiva di 2'412 mq. L'area suddetta è classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido come Z.T.O. "E" agricola - sottozona E1, ragion per cui questo intervento dovrà essere legittimato in variante a quanto previsto dallo strumento urbanistico comunale.

Il progetto prevede il mantenimento e il rafforzamento della fascia verde alberata a delimitare il lato ovest dell'area da pavimentare, con funzione di barriera di protezione e schermo visivo rispetto all'aperta campagna. Lungo il perimetro esterno dell'area – lato ovest sarà posta in opera una rete metallica di recinzione che si raccorderà alla recinzione esistente sugli altri lati dell'impianto. Con gli apprestamenti in progetto e, in particolare, a seguito dell'ampliamento della superficie (pavimentata) scoperta si potrà realizzare una circolazione sicura a senso unico per l'impianto di recupero che, a tale scopo, sarà dotato di un secondo passaggio carraio, presidiato da un portone scorrevole, in corrispondenza dell'angolo nord-est del lotto acquistato dal Comune di Bressanvido.

#### **4.4 Descrizione degli interventi in progetto**

---

Gli interventi in progetto consistono in:

- ampliamento delle strutture edilizie;
- realizzazione di nuove infrastrutture logistiche e di servizio;
- riorganizzazione generale del lay-out dell'impianto;
- aggiornamento delle tipologie di rifiuti gestiti e delle operazioni di recupero previste.

#### 4.4.1 Ampliamento delle strutture edilizie

---

Gli interventi di ampliamento delle strutture edilizie dell'impianto riguardano, come già detto: l'*ampliamento del capannone esistente* sul lato ovest e la realizzazione di un *nuovo corpo di fabbrica* sul lato nord.

L'*ampliamento del capannone esistente*, previsto sul lato ovest, avrà medesima tipologia costruttiva e stessa altezza utile (9,32 m sottotrave) del fabbricato in essere, concretizzandosi nella realizzazione di un'ulteriore campata avente luce di 10 m per l'intera larghezza della struttura (44 m), che renderà un'ulteriore superficie coperta di circa 440 mq; il pavimento sarà realizzato con massetto in cemento armato liscio per usi industriali. Le strutture portanti (pilastri e travi) e il solaio di copertura saranno realizzati con elementi prefabbricati in cemento armato precompresso (c.a.p.) e la copertura si comporrà di elementi prefabbricati in c.a.p. del tipo a Y, come per la parte esistente. Sul lato nord si provvederà al prolungamento della tamponatura esistente, con pannelli in c.a.p. dello spessore di 20 cm.

Il *nuovo corpo di fabbrica*, che sarà realizzato in aderenza al lato nord del capannone esistente, avrà dimensioni (in pianta) pari a 27 m x 32 m, superficie coperta pari a 864 mq ed altezza media utile (sottotrave) pari a 12 m; per la realizzazione le strutture portanti (pilastri e travi) e del solaio di copertura saranno utilizzati elementi prefabbricati in cemento armato precompresso; il tetto sarà costituito da elementi prefabbricati in c.a.p., del tipo a Y, poggianti su apposite architravi. Il fabbricato sarà tamponato con muratura continua in c.a. dello spessore di 30 cm, fino ad una quota di 6 m dal pavimento. Il pavimento sarà realizzato in cemento armato corazzato liscio per usi industriali; sui lati est ed ovest saranno realizzati due varchi di accesso/uscita di larghezza rispettivamente pari a 5 m e a 7 m.

#### 4.4.2 Nuove infrastrutture logistiche e di servizio

---

Gli interventi di realizzazione delle nuove infrastrutture logistiche e di servizio riguardano: l'*ampliamento dell'area pavimentata scoperta* (area logica/di manovra); la realizzazione del *sistema di captazione e collettamento delle acque meteoriche* scolanti dalla nuova area pavimentata scoperta, del relativo *sistema di raccolta e trattamento della "prima pioggia"* e del *sistema di laminazione della "seconda pioggia"* e delle *acque dei pluviali del nuovo corpo di fabbrica*; l'*adeguamento* (ampliamento) *dell'impianto antincendio* per la configurazione definitiva dell'impianto.

L'*ampliamento dell'area impermeabilizzata* prevede la pavimentazione, con massetto di calcestruzzo armato, di una porzione di 713 mq dell'area scoperta a nord dell'impianto (superficie del lotto "A" non occupata dal nuovo corpo di fabbrica) e di una porzione di 2'412 mq di quella ad ovest, in modo da costituire un unico piazzale da adibire principalmente (se non esclusivamente) alla circolazione dei vettori (area logica).



Il nuovo piazzale sarà delimitato, rispetto alle aree esterne non di pertinenza dell'impianto: a nord dal fitto filare alberato esistente a margine della Roggia Girardina, ad est dall'area di parcheggio della lottizzazione industriale, ad ovest da una fascia verde alberata che bordeggia il lato occidentale prospiciente l'area agricola.

La nuova area pavimentata, di superficie complessiva pari a 3'450 mq (3'125 mq di nuova pavimentazione + 325 mq esistente), sarà raccordata alla porzione residuale (pavimentata) di piazzale esistente (sul lato ovest dello stesso) e sarà idraulicamente compartimentata e dotata di un **sistema indipendente di captazione e collettamento** delle acque meteoriche, costituito da caditoie opportunamente intervallate e raccordate ad appositi collettori di esaurimento afferenti ad un sistema di raccolta e trattamento della "prima pioggia" (e di parte della "seconda pioggia"), che verrà recapitata (dopo trattamento) nel collettore acque nere della pubblica fognatura, e ad un nuovo sistema di laminazione della (restante) "seconda pioggia" e delle acque dei pluviali del nuovo corpo di fabbrica, che verranno recapitate, a portata controllata, nel collettore acque bianche della pubblica fognatura. Quanto sopra al fine di non interferire, nemmeno minimamente, con i sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche dell'impianto esistente, il cui regime (autorizzato e allo stato efficiente) non verrà quindi in alcun modo interessato.

L'impianto di **raccolta e trattamento della "prima pioggia"** (e di parte della "seconda pioggia") sarà realizzato in prossimità dell'angolo nord-ovest dell'area pavimentata in progetto e sarà costituito, nell'ordine, dai seguenti manufatti (interrati):

- una coppia di vasche in c.a.v. di raccolta-decantazione-disoleazione statica, in serie, tra loro collegate (nella parte bassa), che assicurano un volume di raccolta complessivo di oltre 50 mc (oltre 25 mc cad.);
- un pozzo di sollevamento (svuotamento delle vasche di raccolta) nel quale sarà installata una pompa sommergibile con funzionamento controllato da un dispositivo sensore di pioggia-temporizzatore oltrechè da un regolatore di livello (per l'arresto della pompa al raggiungimento del livello minimo),
- un disoleatore con filtro a coalescenza.

Le acque meteoriche saranno convogliate in una (la prima) delle due vasche di raccolta mediante una tubazione la cui generatrice superiore risulterà alla quota della generatrice inferiore del collettore di sfioro (della frazione di "seconda pioggia") nel sistema di laminazione; in questo modo si avrà lo sfioro (della eccedenza di "seconda pioggia") soltanto a seguito del completo riempimento delle vasche di raccolta; per prevenire il rigurgito di sostanze flottanti nel collettore di sfioro della "seconda pioggia", la tubazione di adduzione alla prima vasca di raccolta sarà opportunamente sifonata.



Le vasche di raccolta (funzionalmente in serie) saranno collegate l'una all'altra (nella parte bassa) e la seconda sarà dotata di paratia di contenimento di eventuali sostanze flottanti spinta fino alla quota di 15 cm dal fondo vasca e realizzata sul lato opposto a quello di ingresso; in questo modo le vasche svolgono anche una funzione di prima disoleazione "statica" delle acque raccolte.

L'estrazione dell'acqua meteorica accumulata (e decantata) nelle vasche di raccolta avverrà mediante una tubazione (sul lato opposto a quello di immissione nella seconda vasca) ad una quota rialzata di 30 cm rispetto al fondo della seconda vasca, in modo da garantire il trattenimento (oltre che delle sostanze flottanti) anche di eventuali sedimenti (che potranno essere espurgati all'occorrenza e smaltiti come rifiuti). L'escursione di livello delle vasche di raccolta, sopra il livello della generatrice inferiore della tubazione di estrazione, che risulta pari a 1,85 m, assicura un volume netto di raccolta di oltre 50 mc, corrispondente a 14 mm di precipitazione uniformemente distribuita sulla superficie presidiata (3'450 mq), cautelativo se si considera che come "prima pioggia" si intende correntemente un'altezza di precipitazione di 5 mm.

L'acqua raccolta verrà convogliata, per vasi comunicanti, in un pozzo di sollevamento in cui sarà installata una pompa sommergibile avente una portata nominale di 3 l/s, regolabile (con apposita valvola sulla mandata) in funzione della prescrizione dell'Ente gestore della pubblica fognatura; sulla mandata della pompa, entro apposito pozzetto (di misura), sarà installato un contatore per la contabilizzazione dei volumi scaricati; l'acqua (pre-decantata) sarà quindi prudenzialmente convogliata ad un disoleatore con filtro a coalescenza da cui si dipartirà il collettore di scarico (dell'acqua meteorica trattata) nella fognatura comunale acque nere; a monte del punto di allacciamento al collettore fognario è prevista la posa in opera di un pozzetto di ispezione. Per non gravare idraulicamente la condotta fognaria pubblica durante ed immediatamente dopo la cessazione dei singoli eventi meteorici e, soprattutto, per consentire la decantazione di eventuali corpi solidi e l'affioramento di eventuali sostanze flottanti nelle vasche di raccolta, l'attivazione della pompa di svuotamento deve avvenire con un congruo ritardo rispetto alla cessazione dell'evento meteorico; per far ciò, un apposito sensore di pioggia, all'incedere della precipitazione meteorica, attiva un controllo di livello installato nel pozzo di sollevamento; al cessare della precipitazione meteorica, il sensore di pioggia attiva un temporizzatore che inizia il conteggio del tempo di decantazione preimpostato (sul temporizzatore programmabile) trascorso il quale si avvia automaticamente la pompa di svuotamento che estrae l'acqua fino al livello minimo del pozzo di sollevamento. Tenendo conto della definizione di "nuovo evento meteorico" data dall'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Veneto e considerato che lo svuotamento delle vasche di raccolta si completerà ragionevolmente in un tempo massimo di 24 h, il ritardo (programmabile) di attivazione della pompa di svuotamento non potrà superare le 24 ore. Ovviamente, qualora nell'ambito del ritardo impostato, la precipitazione meteorica dovesse riprendere (trattandosi in questo caso dello stesso evento meteorico), il sensore di pioggia provvederà automaticamente all'azzeramento del temporizzatore che effettuerà quindi nuovamente il conteggio del tempo (ritardo) alla definitiva cessazione dell'evento.



In assenza di precipitazioni meteoriche il sensore di pioggia disabilita il funzionamento del controllo di livello (che attiva il funzionamento della pompa di svuotamento) e quindi, in assenza di pioggia, la vasca svolge il ruolo di raccolta (di emergenza) di eventuali spanti (accidentali) di liquidi sul piazzale presidiato (ad esempio per rottura di serbatoio di vettore di trasporto).

Qualora l'intensità e/o il prolungarsi della precipitazione dovessero comportare il superamento del volume delle vasche di raccolta, il volume eccedente di precipitazione (ampiamente di "seconda pioggia") verrà scolmato, attraverso il collettore di sfioro, nel sistema di laminazione della seconda pioggia, che raccoglie anche le acque meteoriche dei pluviali della copertura del nuovo corpo di fabbrica. Il **sistema di laminazione** è costituito da una coppia di vasche interrate in c.a.v., collegate nella parte bassa, che garantiscono un volume di accumulo complessivo di 60 mc (30 mc cad.); le acque meteoriche accumulate nelle vasche di laminazione verranno successivamente sollevate e recapitate, a portata prestabilita controllata, nel collettore acque bianche che serve tutta la zona artigianale-industriale; per il sollevamento viene prevista l'installazione di n. 2 pompe sommergibili, una di scorta all'altra, con meccanismo di scambio automatico per uniforme usura, in un pozzo raccordato alle vasche di laminazione (nella parte bassa). Ciascuna pompa (di svuotamento) avrà una tubazione di mandata indipendente (in pressione) fino al pozzetto di ispezione da cui si diparte l'allacciamento al collettore fognario. Il funzionamento delle pompe sarà controllato da apposito regolatore di livello installato nel pozzo di sollevamento; il raggiungimento del livello massimo nelle vasche di laminazione sarà segnalato da un dispositivo luminoso (rotofaro).

Gli interventi previsti in progetto, ossia l'ampliamento dell'area di impianto e, in particolare, di quella destinata alla messa in riserva e al recupero di rifiuti comportano necessariamente anche un potenziamento **dell'impianto antincendio** esistente, al fine di garantire la "copertura" di tutta l'attività nella (nuova) configurazione di progetto. Trattasi, nello specifico, della realizzazione di un ulteriore impianto fisso di estinzione incendi, aggiuntivo (seppure collegato) a quello esistente, atto a soddisfare le esigenze di prevenzione a seguito della realizzazione dell'ampliamento previsto; il nuovo impianto antincendio sarà quindi abbinato a quello esistente, per il quale è già stato ottenuto il prescritto parere di conformità da parte del Comando VV.F. di Vicenza asservito al complesso delle due attività presenti in sito (MG Autodemolizione s.r.l. e Marostica Giuseppe Rottami S.p.A.) legittimamente esercite in forza della "D.I.A. antincendio" presentata in data 18/09/08 e richiesta di voltura (di titolarità) in data 13/07/12.

La domanda di parere preventivo antincendio, per l'ampliamento, verrà presentata in itinere durante la fase istruttoria della Valutazione di Impatto Ambientale e di valutazione del progetto proposto, in modo da poter acquisire il parere preventivo stesso prima del rilascio del provvedimento autorizzativo (a titolo unico) ma dopo l'esperimento dell'istruttoria preliminare le cui eventuali decisioni (e richieste di integrazioni) potrebbero condizionare (anche) il progetto antincendio.



Il sistema antincendio asservito alle nuove aree in progetto è costituito da un insieme di dispositivi idonei alla prevenzione e all'estinzione incendi; esso consta di un *impianto di estinzione incendi convenzionale* ad anello chiuso con rete idranti UNI, riserva idrica, stazione di pompaggio/pressurizzazione e di un insieme di *estintori*.

Il nuovo impianto è stato scelto e dimensionato in relazione ad un obiettivo rischio d'incendio medio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, che può essere attribuito per la presenza di rifiuti e materiali combustibili nell'impianto; in particolare la rete idranti è stata dimensionata per un *livello di pericolosità 2* di cui al "prospetto B.1 - Dimensionamento degli impianti" della norma UNI EN 10779:2007.

Più in particolare il progetto prevede la realizzazione di un nuovo anello di distribuzione idrica costituito da tubazioni interrate in HDPE  $\phi_e$  90 mm (DN 80 mm) - PN 12, con alimentazione da gruppo antincendio a norma UNI 12845 e UNI 11292 e stacchi a bocchette d'incendio costituite da rubinetti-idranti UNI 45 (protezione interna) e UNI 70 (protezione esterna), atti a garantire la copertura completa dell'attività.

L'anello idrico in progetto sarà raccordato, mediante saracinesca di intercettazione, a quello esistente, in modo da poter alimentare quest'ultimo in caso di necessità.

La riserva idrica dell'impianto antincendio è costituita da n°2 vasche interrate in c.a.v. (a perfetta tenuta), collegate nella parte bassa, poste in opera a ridosso della parete esterna lato nord del nuovo corpo di fabbrica; le vasche garantiscono un volume intangibile di acqua (sempre a disposizione dell'impianto) pari a 72 mc.

La riserva idrica sarà rinalzata costantemente mediante derivazione dalla rete idrica alimentata dal pubblico acquedotto attraverso apposita valvola motorizzata (di rinalzo) controllata da un regolatore di livello installato in una delle due vasche di raccolta. Alla coppia di vasche costituenti la riserva idrica sarà annessa una vasca "di disgiunzione" interrata in c.a.v., collegata alla riserva idrica (nella parte bassa), avente quindi una profondità di 1 m maggiore delle vasche della riserva idrica; dalla vasca pescheranno sia l'elettropompa principale che l'elettropompa pilota del gruppo antincendio.

Il gruppo di pressurizzazione antincendio sarà costituito da un'elettropompa principale centrifuga plurigrante ad asse verticale e da un'elettropompa pilota centrifuga multistadio sommersa, alimentate con linea elettrica indipendente preferenziale (derivata direttamente dalla linea principale).

Viene infine previsto il posizionamento di estintori a polvere ABC, con capacità minima di spegnimento corrispondente a 34A 144 BC, in tutti i punti possibili, con una distribuzione comunque pressoché uniforme, in modo da presidiare tutte le aree a rischio di incendio.

### 4.4.3 Riorganizzazione generale del lay-out dell'impianto

---

Gli interventi di riorganizzazione generale del lay-out dell'impianto prevedono: la *riorganizzazione* delle aree di stoccaggio e operative dell'impianto esistente e l'*organizzazione* di quelle rese disponibili con gli interventi di ampliamento in progetto.

La **riorganizzazione** del lay-out dell'impianto esistente prevede una parziale redistribuzione/riallocazione dei box e delle aree di stoccaggio/operative interne e di deposito esterne; la riorganizzazione non riguarderà la linea di macinazione e selezione e nemmeno la pressa-cesoia (che risulterà però posizionata in area coperta, a seguito dell'ampliamento del capannone sul lato ovest). Fra le modifiche più significative va evidenziato lo spostamento delle piazzole di deposito dei trucioli metallici (ferrosi e non ferrosi), consistenti in due aree compartimentate lateralmente (box) dotate di fondo sagomato in modo utile a corrivare eventuali *colaticci* (oleosi) entro una canaletta grigliata afferente ad un pozzetto di raccolta a tenuta in c.a.v. internamente rivestito con resina epossidica (resistente all'aggressione chimica); un'area, quella destinata ai trucioli ferrosi sarà ricavata nel settore nord-orientale del capannone esistente, l'altra, destinata ai trucioli di metalli non ferrosi, in prossimità dell'angolo sud-occidentale del nuovo corpo di fabbrica.

L'**organizzazione** delle nuove aree rese disponibili dagli interventi di ampliamento in progetto prevede:

- l'allestimento di aree destinate al conferimento, alla messa in riserva, alla selezione (R12) e al deposito di rifiuti, "non rifiuti"/M.P.S., all'interno del nuovo corpo di fabbrica;
- il posizionamento di tre container destinati alla messa in riserva di componenti di veicoli fuori uso, l'allestimento di un'area di conferimento, l'allestimento di un'area di messa in riserva rottami metallici bonificati e di un'area di messa in riserva e selezione di rifiuti ferrosi, nell'ambito dell'ampliamento ad ovest del capannone esistente;
- il parcheggio di container scarrabili, dotati di copertura e destinati al deposito di "non rifiuti"/M.P.S., nell'ambito della nuova area pavimentata a nord dell'impianto.

Il lay-out dell'impianto di recupero, nella definitiva configurazione di progetto, è argomento dell'**Elaborato 1D4** del *Progetto Definitivo*, al quale si rimanda per ogni eventuale utile approfondimento.

#### **4.4.4 Aggiornamento delle tipologie di rifiuti gestiti e delle operazioni di recupero previste**

---

L'intervento di riorganizzazione e ampliamento comporta, opportunamente, anche un aggiornamento delle tipologie di rifiuti accettabili e delle operazioni di recupero previste; in particolare, rispetto all'attuale autorizzazione all'esercizio, si prevede:

- di inserire, nell'elenco dei rifiuti accettabili in impianto, i seguenti rifiuti:
  - rifiuti con codice C.E.R. 16 01 12 (pastiglie dei freni), che verranno messi in riserva (R13) e sottoposti ad operazioni di recupero del metallo (R4);
  - rifiuti con codici C.E.R. 17 08 02 e 17 09 04, appartenenti alla tipologia (paragrafo) 7.1 dell'allegato 1 - suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., che verranno messi in riserva (R13) e sottoposti a selezione (R12);
  - rifiuti con codici C.E.R. 16 01 03, 16 08 02 e 17 06 04, che verranno semplicemente messi in riserva (R13);
- di modificare le operazioni previste (autorizzate) sui rifiuti attualmente già accettabili in impianto, prevedendo:
  - di effettuare, oltre alla messa in riserva (R13), anche operazioni di selezione e recupero metalli (R12/R4) per i rifiuti aventi codici C.E.R. 16 01 22 e 16 02 16, appartenenti alle tipologie (paragrafi) 5.1 e 5.19 dell'allegato 1 - suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.;
  - di effettuare, oltre alla messa in riserva (R13), anche operazioni di selezione (R12) per i rifiuti aventi codici C.E.R. 03 01 01, 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01 e 20 01 38, appartenenti alla tipologia (paragrafo) 9.1 dell'allegato 1 - suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.;
  - di rinunciare all'operazione di recupero (R3) per i rifiuti aventi codici C.E.R. 15 01 01, 15 01 05, 15 01 06, 19 12 01, 20 01 01, appartenenti alla tipologia (paragrafo) 1.1 dell'allegato 1 - suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., per i quali si prevedono unicamente operazioni di messa in riserva (R13) e selezione (R12).

#### **4.5 Tipologie di rifiuti accettabili ed operazioni previste**

---

Nella configurazione di progetto, l'impianto di recupero effettuerà le operazioni di recupero indicate nella tabella a pagina seguente, per le diverse tipologie di rifiuti (di cui ai paragrafi dell'allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.) e rispettivi codici C.E.R..



<b>Operazioni previste</b> (Allegato C – Parte IV D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.)	<b>Tipologie di rifiuti</b> (Allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.)	<b>Codici C.E.R.</b>
R13/R12	1.1	15 01 01, 15 01 05, 15 01 06, 19 12 01, 20 01 01,
R13/R12	2.1	15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02
R13/R12/R4	3.1	12 01 01, 12 01 02, 12 01 99, 15 01 04, 17 04 05, 19 10 02, 19 12 02, 20 01 40
R13/R12		15 01 10
R13/R12/R4	3.2	12 01 03, 12 01 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07, 19 12 03, 20 01 40
R13/R12/R4	3.3	15 01 05, 15 01 06
R13/R12/R4	5.1	16 01 06, 16 01 16, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 22
R13/R12/R4	5.7	17 04 11
R13/R12/R4	5.8	17 04 11
R13/R12/R4	5.16	16 02 14
R13		20 01 35
R13/R12/R4	5.19	16 02 14, 16 02 16, 20 01 36
R13	5.20	16 02 11, 20 01 23
R13/R12	6.1	02 01 04, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39
R13/R12	6.2	12 01 05, 16 01 19
R13/R12	9.1	03 01 01, 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01, 20 01 38
R13/R12/R4	/	16 01 12
R13/R12	/	17 08 02, 17 09 04
R13	/	16 01 03, 16 08 02, 17 06 04

Trattasi, in buona sostanza, di operazioni di “messa in riserva (R13) – differenziata per tipologia di rifiuto - di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) con selezione / cernita (R12) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi”, principalmente già autorizzate per l’impianto in essere, consistenti nella cernita preliminare, nella selezione manuale e con caricatore a polipo (al fine di rimuovere eventuali materiali e sostanze indesiderati) e nelle eventuali operazioni di smontaggio e tranciatura manuali, operazioni di pressatura/cesoatura e di riduzione volumetrica (macinazione) con selezione (separazione magnetica e cernita manuale) di metalli.

Il progetto non prevede l’installazione di nuove macchine-apparecchiature di trattamento rifiuti, per cui le operazioni di pressatura/cesoatura, macinazione e separazione magnetica verranno effettuate con i macchinari già in dotazione all’impianto esistente; le altre operazioni di cernita-selezione-smontaggio-tranciatura verranno effettuate manualmente e con l’ausilio di caricatore a polipo, “in cumulo”, in aree apposite, oppure nelle stesse aree di messa in riserva, all’interno del capannone.

La linea di macinazione e selezione esistente, che non è interessata dagli interventi in progetto, può essere utilizzata per le operazioni di recupero su rifiuti contraddistinti dai codici C.E.R.: 15 01 04, 16 01 12, 16 01 18, 16 01 22, 16 12 14, 16 02 16, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 36, 20 01 40.

Per la puntuale definizione dei rifiuti (codici C.E.R.) accettabili, delle operazioni di recupero effettuabili e della codifica dei materiali in uscita dalle operazioni stesse, che vengono previsti nella configurazione definitiva (di progetto) dell'impianto, si rinvia all'**allegato 1A11** della *Relazione Tecnica del Progetto Definitivo (Elaborato 1A)*.

#### **4.6 Potenzialità massima di trattamento e capacità massima di stoccaggio dell'impianto nella configurazione definitiva (di progetto)**

---

##### ***Potenzialità massima di trattamento dell'impianto***

La potenzialità massima di un impianto di recupero, che utilizza un complesso di operazioni/sistemi di trattamento diversificati per le specifiche tipologie di rifiuti da recuperare, può essere determinata con riferimento alle singole operazioni o alla loro sequenza ordinata per le tipologie di rifiuti che richiedono più di un'operazione; in questo caso il "collo di bottiglia" della potenzialità di recupero è costituito dall'operazione più lenta. Le operazioni di recupero da considerare per l'impianto in discussione sono le seguenti:

- 1) operazioni manuali/con caricatore a polipo:
  - cernita con caricatore a polipo/selezione manuale "negativa" (per separare le componenti estranee/indesiderate);
  - differenziazione materiali/separazione metalli (con caricatore a polipo/manuale);
  - tranciatura, smontaggio, eliminazione di rivestimenti (da cavi), ecc..;
- 2) pressatura e cesoiatura, con pressa-cesoia;
- 3) triturazione, macinazione, separazione magnetica dei metalli ferrosi e cernita manuale dei non ferrosi con apposita linea di riduzione volumetrica e selezione.

La potenzialità delle operazioni manuali/con caricatore a polipo non può essere univocamente definita a priori, dipendendo dalla tipologia e dalle caratteristiche dei rifiuti da trattare e quindi dalle operazioni nello specifico richieste, in particolare se sono richieste operazioni di smontaggio (ad esempio di macchinari) la cui complessità e quindi durata dipendono dalla specifica situazione che si presenta.



Per le operazioni di cernita – selezione con caricatore a polipo di lamierino e/o materiale ferroso in genere può essere stimata approssimativamente una potenzialità fino a 50 t/h mentre le altre operazioni manuali richiedono tempi variabili ma comunque più lunghi con potenzialità dell'ordine delle 10 t/h.

La pressa – cesoia (esistente) ha una potenzialità variabile, a seconda della tipologia di rifiuto (metallico) alimentata, finanche superiore a 50 t/h; considerato che questo macchinario tratterà soltanto una frazione di materiali preselezionati e valutata la potenzialità complessiva prevista, ne risulta che la pressa-cesoia sarà impiegata in modo discontinuo nell'arco della giornata lavorativa.

La linea di riduzione volumetrica e selezione (esistente) ha, nel suo complesso, una potenzialità media pari a 2 t/h, variabile, anche in questo caso, a seconda della tipologia di rifiuto alimentato.

Come già detto, per l'impianto di recupero, nella sua configurazione di progetto, si prevede una potenzialità massima complessiva di trattamento pari a **22'500 t/anno**, cui corrisponde, considerando 250 giorni/anno di attività, una potenzialità giornaliera di 90 t/giorno, pari a quella massima autorizzata con la D.G.P. N. 61 del 28/02/07.

### ***Capacità massima di stoccaggio dell'impianto***

La capacità massima di stoccaggio (messa in riserva) di rifiuti viene determinata sulla base delle aree e quindi dei volumi disponibili dell'impianto, individuati con uno studio del lay-out che deve garantire uno sfruttamento ottimale delle strutture nel rispetto di criteri di sicurezza, assicurando in primo luogo adeguati spazi di manovra/movimentazione dei mezzi e percorsi sicuri per il personale. Alle diverse tipologie di rifiuti sono state assegnate specifiche aree di stoccaggio contraddistinte con le sigle R1, R2, R... (per le aree di messa in riserva dei rifiuti da recuperare) e DP1, DP2, DP... (per le aree di deposito dei rifiuti prodotti) nel lay-out argomento dell'***Elaborato 1D4***; in base alle dimensioni di queste aree, alle modalità di stoccaggio e alla densità (apparente) dei rifiuti, è possibile calcolare la massima capacità di stoccaggio di ciascuna area; i risultati del calcolo sono riportati nella tabella a pagina seguente.

Risulta in definitiva una capacità massima di stoccaggio/messa in riserva pari a:

- **1'600 t** di rifiuti in ingresso/preselezionati;
- **200 t** di rifiuti prodotti, destinati ad altri impianti di recupero autorizzati;

per una capacità complessiva massima di stoccaggio pari a **1'800 t**.



POSIZIONE	ID. AREA	FUNZIONE	SISTEMI DI STOCCAGGIO	VOLUME (mc)	RIDUZIONE PER CUMULO (%)	VOLUME EFFETTIVO (mc)	DENSITÀ (t/mc)	CAPACITÀ MAX. EFFETTIVA (t)
Lato nord nuovo corpo di fabbrica	<b>R1</b>	Messa in riserva di rifiuti in ingresso (per tipologie)	N° 2 box di dim. 6 x 4 x H 4 m e capacità 98 mc cadauno	196	15 %	167	0,6	100
	<b>DP1</b>	Deposito di rifiuti prodotti C.E.R. 19 12 01, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 12	N. 5 container scarrabili di capacità pari a 30 mc cadauno	150	/	150	0,5	75
		Deposito di rifiuti metallici preselezionati C.E.R. 19 12 02 e 19 12 03	N. 2 container scarrabili di capacità pari a 30 mc cadauno	60	/	60	1	60
	<b>R2</b>	Messa in riserva di rifiuti C.E.R. 15 01 02, 15 01 05, 15 01 10, 16 01 03, 16 01 19, 16 08 02, 17 06 04, 17 09 04	N. 10 container scarrabili di capacità pari a 30 mc cadauno	300	/	300	0,6	180
Lato sud nuovo corpo di fabbrica	<b>R3</b>	Messa in riserva di rifiuti della tipologia 3.2 (C.E.R. 12 01 03)	N° 1 box presidiato da sistema di captazione e raccolta colaticci di dim. 6 x 5 x H 4 m e capacità 120 mc	120	15%	100	1,5	150
	<b>R4</b>	Messa in riserva di rifiuti di Alluminio (C.E.R. 17 04 02, 19 10 02, 19 12 03)	N° 1 box di dim. 6 x 5 x H 4 m e capacità 120 mc	120	15%	100	1	100
	<b>R5</b>	Messa in riserva di cavi elettrici (C.E.R. 17 04 11)	N° 1 box di dim. 6 x 5 x H 4 m e capacità 120 mc	120	5%	114	0,8	90
	<b>R6</b>	Messa in riserva di motori elettrici (C.E.R. 16 02 14, 16 02 16)	N° 1 box di dim. 6 x 5 x H 4 m e capacità 120 mc	120	25%	90	1	90
Lato nord capannone esistente, ampliato	<b>R7</b>	Messa in riserva con selezione di rifiuti della tipologia 3.1 (C.E.R. 12 01 02, 12 01 99, 16 01 17, 17 04 05)	N. 1 Area coperta pavimentata di dim. 10 x 7 m	250	20%	200	1	200
	<b>R8</b>	Messa in riserva di rifiuti della tipologia 3.1 (C.E.R. 12 01 01)	N° 1 box presidiato da sistema di captazione e raccolta colaticci di dim. 6 x 7 x H 4 m e capacità 168 mc	168	15%	143	1,4	200
	<b>R9</b>	Messa in riserva con selezione di rifiuti della tipologia 3.2 (C.E.R. 17 04 01, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06)	N. 1 Area coperta pavimentata di dim. 5 x 3,5 m	21	15%	18	1,4	25
	<b>R10</b>	Messa in riserva di rifiuti della tipologia 3.2 (C.E.R. 12 01 04)	N. 1 Area coperta pavimentata di dim. 6,7 x 1,2 m	8	15%	7	1,4	10
Fascia centrale del capannone esistente, ampliato	<b>R11</b>	Messa in riserva di rifiuti della tipologia 5.16 (C.E.R. 20 01 35) e della tipologia 5.20 (C.E.R. 16 02 11 e 20 01 23)	N. 3 casse metalliche di dimensioni 1 x 1 x H 1 m e capacità 1 mc cadauna	3	/	3	1	3
	<b>DP2</b>	Deposito di rifiuti prodotti (batterie separate dai rifiuti in ingresso)	N. 1 cassa metallica di dimensioni 1 x 1 x H 1 m e capacità 1 mc cadauna	1	/	1	1	1
	<b>R12</b>	Messa in riserva e pelatura cavi (C.E.R. 17 04 11)	N. 1 Area coperta pavimentata di dim. 4 x 2,5 m	10	/	10	0,8	8
	<b>R13</b>	Messa in riserva di rifiuti C.E.R. 16 01 12	N. 1 Area coperta pavimentata di dim. 4 x 2,5 m	10	/	10	2	20
	<b>R14</b>	Messa in riserva di rifiuti della tipologia 3.1 (C.E.R. 20 01 40)	N° 1 box perimetrato su due lati di dim. 6,5 x 5 m	50	20%	40	1	40
	<b>R15</b>	Messa in riserva di rifiuti della tipologia 3.1 (C.E.R. 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05, 19 10 02, 19 12 02)	N° 1 box perimetrato su due lati di dim. 4 x 2,5 m	66	15%	56	1	56
	<b>R16</b>	Messa in riserva di rifiuti C.E.R. 16 01 22	N. 3 container scarrabili di capacità pari a 30 mc cadauno	90	/	90	1	90
Lato sud capannone esistente, ampliato	<b>R17</b>	Messa in riserva di rifiuti C.E.R. 16 01 06, 16 01 16, 16 01 18	N. 1 Area coperta pavimentata di dim. 6 x 5 m	50	20%	40	1	40
	<b>DP3</b>	Deposito di rifiuti prodotti (metalli non ferrosi da selezione rifiuti)	N° 1 area pavimentata coperta di dim. 7,5 x 2,4	24	15%	20	1	20
	<b>R18</b>	Messa in riserva con selezione di rifiuti della tipologia 3.2 (C.E.R. 17 04 07)	N° 1 box di dim. 7,5 x 2,4 x H 3 m e capacità 54 mc	54	15%	46	1	46
	<b>R19</b>	Messa in riserva con selezione di rifiuti della tipologia 5.19 (C.E.R. 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36)	N° 1 box di dim. 7,5 x 2,4 x H 3 m e capacità 54 mc	54	15%	46	1	46
	<b>R20</b>	Messa in riserva con selezione di rifiuti della tipologia 3.2 (C.E.R. 17 04 07, 19 12 03)	N° 1 box di dim. 7,5 x 2,4 x H 3 m e capacità 54 mc	54	15%	46	1	46
	<b>DP4</b>	Deposito di rifiuti prodotti da selezione nella linea di riduzione volumetrica e selezione (C.E.R. 19 12 03)	N° 1 area pavimentata coperta di dim. 5 x 3,2 m	16	15%	14	1,5	20
	<b>DP5</b>	Deposito di rifiuti prodotti (scarti) da selezione nella linea di riduzione volumetrica e selezione (C.E.R. 19 12 12)	Cassone metallico avente capacità di 10 mc	10	/	10	0,7	7
	<b>DP6</b>	Deposito di rifiuti prodotti dal trattamento arie nella linea di riduzione volumetrica e selezione (C.E.R. 19 10 03 / 19 10 04)	n. 2 big-bags su superficie pavimentata coperta di capacità 1 mc cadauno	2	/	2	0,5	1
	<b>DP7</b>	Deposito di rifiuti prodotti dal trattamento arie nella linea di riduzione volumetrica e selezione (C.E.R. 16 10 04)	N. 1 bonzetta di capacità 1 mc	1	/	1	1	1
	Esterno, lato sud	<b>DP8</b>	Deposito di rifiuti prodotti (C.E.R. 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 12)	N. 5 container scarrabili con copertura di capacità 30 mc cadauno	150	/	150	0,5
<b>Totali</b>						<b>2'034</b>		<b>1'800</b>

## **4.7 Verifiche di conformità sui rifiuti in ingresso e sui materiali (“non rifiuti”/M.P.S.) in uscita dall’impianto**

---

Per le verifiche di conformità sui rifiuti in ingresso e sui materiali ottenuti dalle operazioni di recupero, si confermano in buona sostanza le procedure già implementate nella gestione dell’impianto in relazione alle tipologie di rifiuti conferiti e alle operazioni che possono essere effettuate.

Per tutti i rifiuti conferiti in impianto, le verifiche sui rifiuti “in ingresso” vengono effettuate presso il (dal) produttore preliminarmente al 1° conferimento e successivamente ripetute ogni due anni o ad ogni modifica della filiera di produzione e/o delle caratteristiche del rifiuto. Per i rifiuti non pericolosi contraddistinti da codici “a specchio” vengono richieste analisi di classificazione riferite a campioni rappresentativi dei rifiuti, sottoscritte da un chimico abilitato, attestanti la non pericolosità dei rifiuti stessi.

Per i rifiuti “recuperabili” (R4), l’attività di recupero è subordinata non solo alla certificazione di “non pericolosità” (analisi di classificazione) per i rifiuti aventi codici “a specchio”, ma anche alla verifica delle caratteristiche “di recuperabilità” da effettuarsi sui rifiuti “in ingresso”, in funzione della loro tipologia e delle operazioni di recupero da effettuare.

Le operazioni di recupero effettuabili in impianto (secondo la terminologia di cui all’Allegato C dalla Parte Quarta del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.), oltre alla messa in riserva (R13) ed alla eventuale selezione/cernita (R12), comprendono anche operazioni (R4) di recupero dei metalli e dei composti metallici; queste operazioni di recupero (R4) sono effettuabili sulle seguenti tipologie di rifiuti/codici C.E.R. (corrispondenti ai rispettivi paragrafi dell’allegato 1 - suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.):

- tipologia 3.1 / codici C.E.R. 12 01 01 - 12 01 02 - 12 01 99 - 15 01 04 - 17 04 05 - 19 10 02 - 19 12 02 - 20 01 40,
- tipologia 3.2 / codici C.E.R. 12 01 03 - 12 01 04 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 03 - 17 04 04 - 17 04 06 - 17 04 07 - 19 12 03 - 20 01 40,
- tipologia 3.3 / codici C.E.R. 15 01 05 - 15 01 06
- tipologia 5.1 / codici C.E.R. 16 01 06 - 16 01 16 - 16 01 17 - 16 01 18 - 16 01 22
- tipologie 5.7 - 5.8 / codice C.E.R. 17 04 11,
- tipologia 5.16 / codice C.E.R. 16 02 14,
- tipologia 5.19 / codici C.E.R. 16 02 14 - 16 02 16 - 20 01 36;

oltre che sul rifiuto codice C.E.R. 16 01 12 (pastiglie dei freni), assimilabili ai rifiuti della tipologia 5.1.



Per queste tipologie/codici C.E.R., oltre alla certificazione di “non pericolosità” (analisi di classificazione) per i rifiuti aventi codici “a specchio”, vengono richieste, preliminarmente al 1° conferimento e successivamente ripetute ogni due anni o ad ogni modifica della filiera di produzione e/o delle caratteristiche del rifiuto, le analisi di “caratterizzazione” ai fini del recupero.

In particolare, per i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi rientranti nelle tipologie (paragrafi) 3.1 e 3.2, le analisi di “caratterizzazione” (ai fini del recupero) prevedono la determinazione analitica (su campioni rappresentativi) di: concentrazione di PCB e PCT, percentuale di inerti e materiali non metallici (anche non ferrosi per la tipologia 3.1 e ferrosi per la tipologia 3.2), percentuale di olii; viene inoltre richiesta l’attestazione di non radioattività del rifiuto.

Per gli apparecchi domestici, le apparecchiature e i macchinari post-consumo appartenenti alla tipologia 5.19 dell’allegato 1 - suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., destinati ad operazioni di recupero R4, viene richiesta al produttore una dichiarazione attestante l’assenza di sostanze lesive dell’Ozono stratosferico o HFC e l’assenza di trasformatori contenenti olii contaminati da PCB e PCT.

Le analisi di classificazione comprovanti la non pericolosità dei rifiuti, per gli “imballaggi metallici bonificati”, devono essere accompagnate da una dichiarazione di avvenuta bonifica sottoscritta dal responsabile della procedura di bonifica stessa.

Per particolari tipologie di rifiuti di complessa caratterizzazione analitica, quali i “macchinari dismessi”, i “cavi elettrici” e “parti di macchine” è ammesso il ricorso alla caratterizzazione merceologica, comunque sottoscritta da Tecnico abilitato.

Per i “metalli provenienti da ecocentri comunali”, le analisi dei rifiuti in ingresso sono integrate da una scheda di verifica periodica attestante l’assenza di componenti pericolose sottoscritta dal responsabile dell’ecocentro.

Nei casi dubbi e comunque a discrezione del Gestore dell’impianto, prima del conferimento, quest’ultimo può procedere, anche tramite propri tecnici di fiducia, a sopralluoghi presso il Produttore e al prelievo di campioni rappresentativi dei rifiuti da conferire per successive determinazioni analitiche di controllo.

Le verifiche sui rifiuti “in ingresso” comprendono i seguenti controlli:

- verifica dell’assenza di rifiuti gocciolanti e/o polverosi e di odori anomali (per tutti i rifiuti conferiti);
- verifica dell’assenza di materiali e/o sostanze pericolose nei rifiuti non pericolosi;
- misure di radioattività (per tutti i carichi in ingresso);
- verifica dell’assenza di: contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi (per i rifiuti metallici).

Ad esito non favorevole dei suddetti controlli, i rifiuti vengono respinti al mittente.



Per i “rottami di ferro” e i “rottami di alluminio”, il Gestore applica (necessariamente) le procedure di gestione e di verifica previste dal recente Regolamento Comunitario N.333/2011 cogente a far data dal 09/10/11; quindi i materiali prodotti dal recupero di rifiuti ferrosi e di Alluminio soddisferanno i requisiti tanto del Regolamento Europeo n. 333/2011 quanto del D.M. 05/02/98 – Allegato 1 – Suballegato 1; i “non rifiuti all’origine”, commercializzabili e come tali gestiti dall’azienda, hanno invece le caratteristiche della materia prima.

Per le “Materie Prime Seconde” ottenute dal recupero di rifiuti metallici non ferrosi e non di Alluminio, vengono applicate (soltanto) le procedure di verifica della rispondenza alle caratteristiche di cui al punto 3.2.3 dell’Allegato 1 – Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. comprendenti i seguenti controlli:

- misure di radioattività;
- prelievo di campioni rappresentativi da partite omogenee da avviare agli utilizzatori finali e successiva determinazione analitica (sui campioni prelevati) di: percentuale di olii e grassi, percentuale di inerti e materiali indesiderati, percentuale di solventi organici, percentuale (riferita alle polveri totali) di polveri con granulometria inferiore a 10 µm.

Sulle M.P.S. non è necessaria la determinazione di PCB e PCT in quanto la massima concentrazione ammessa di questi composti nelle M.P.S. corrisponde alla massima concentrazione ammessa nei rifiuti in ingresso che, in tal senso, vengono già controllati.

Di tutte le attività di verifica viene tenuta apposita registrazione.

Per l’approfondimento delle verifiche di conformità dei rifiuti in ingresso e dei materiali (non rifiuti/M.P.S.) in uscita e per la descrizione delle modalità di gestione operativa dell’impianto si rinvia all’**Elaborato 1B** (Piano di Gestione Operativa) del *Progetto Definitivo*.

## **5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

In base al punto 4.2.1. della D.G.R. n. 1624/1999, che fedelmente riproduce l'articolo 3 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988,

*«il quadro di riferimento programmatico per lo Studio di Impatto Ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale (...)».*

In dettaglio, *«il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende»:*

- a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;*
- b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:
  - 1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;*
  - 2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;**
- c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari».*

Ove ricorra il caso, *«il quadro di riferimento descrive inoltre:*

- a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;*
- b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori».*

Da quanto sopra si ricava come nel “quadro di riferimento programmatico” vengano presi in considerazione gli “obiettivi” degli strumenti pianificatori pertinenti all'opera od intervento progettato (come si è detto il primo e fondamentale contenuto del “quadro” è «la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso»).

Per contro, le prescrizioni ed i vincoli contenuti negli atti di pianificazione generale o attinenti ad altri settori vanno considerati nel “quadro di riferimento progettuale” essendo quello il contesto nel quale deve essere tra l'altro descritto *«l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:*

- 1) *le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;*
- 2) *le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesaggistici e territoriali e piani di settore;*
- 3) *i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, storico-culturali, demaniali e idrogeologici, servitù e altre limitazioni alla proprietà»,*

come è espressamente indicato all'art. 4, comma 4, lett. b), del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (testualmente riprodotto al punto 4.2.2 della D.G.R. n. 1624/1999).

## **5.1 Atti di Pianificazione e Programmazione considerati nel Quadro di Riferimento Programmatico**

---

Trattandosi di un progetto relativo ad un impianto di recupero rifiuti, chiaramente gli “*atti di pianificazione e programmazione settoriale*” da prendere in considerazione nel quadro di riferimento programmatico sono in primo luogo quelli relativi alla gestione dei rifiuti, ossia, nello specifico, il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali. Infatti:

- per gli impianti di recupero dei rifiuti, il fatto che siano conformi al relativo piano di gestione (ma per poter essere conformi è necessario che dallo stesso siano in qualche modo previsti) è una condizione necessaria (ancorché non sufficiente) di approvabilità (o addirittura di procedibilità delle domande di approvazione);
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, al pari degli altri piani ambientali di settore, è subordinato al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (detto per inciso, l'originario art. 16 delle norme di attuazione del PTRC, contenente le «*Direttive in materia di smaltimento dei rifiuti*», è stato integralmente abrogato dall'art. 58, comma 4, della L.R. n. 3/2000), ma, rispetto ai piani territoriali e urbanistici, ha la stessa efficacia del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (art. 20, comma 2, della L.R. n. 33/1985, tuttora applicabile);
- vero è che, ove ne ricorra la necessità, «*il quadro di riferimento descrive inoltre ... le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori*», ma tale disposizione riguarda tutt'altre ipotesi e non è certo applicabile agli interventi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, posto che per detti interventi «*le eventuali disarmonie [di detto piano] rispetto alle previsioni contenute in distinti strumenti programmatori*», salvo comportino l'illegittimità del piano stesso, non possono precludere l'attuazione degli interventi medesimi, ma possono eventualmente solo condizionarne le modalità di realizzazione e quindi hanno rilievo solo nell'ambito del quadro di riferimento progettuale. Altri atti di pianificazione possono eventualmente rilevare solo condizionamenti progettuali, salvo che altri atti di pianificazione e programmazione contengano prescrizioni e vincoli inderogabili ed al contempo incompatibili con le previsioni del Piano di settore.

In merito ai vincoli, alle norme ed alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei piani territoriali vigenti, da considerare nel quadro di riferimento programmatico, pare opportuno premettere che con l'entrata in vigore della L.R. n. 11 del 23/04/2004 (nuova Legge Regionale in materia di urbanistica) è stato avviato un processo di profonda modifica, revisione ed aggiornamento di tutti gli strumenti (piani) di governo del territorio precedentemente in vigore, sia a livello locale (Comuni e Province) che regionale. In particolare la citata L.R. prevede che *"il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione"* (art. 3 - comma 1) specificando, al comma 4 dell' art. 3, che *"la pianificazione si articola in:*

- a) *piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);*
- b) *piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);*
- c) *piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).*

Le disposizioni contenute nel citato art. 3 della L.R. n. 11/2004 sono di fondamentale importanza per l'analisi dell'inquadramento di un progetto rispetto agli atti di pianificazione e programmazione territoriale, soprattutto laddove lo stesso cita:

- al comma 1: *" I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti ";*
- al comma 3: *" Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.*

L'analisi dei vincoli, delle norme e delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei piani territoriali vigenti (ovvero l'analisi dell'insieme dei condizionamenti e dei vincoli che determinano la realizzazione di un progetto), potrebbe pertanto essere effettuata unicamente con riferimento agli strumenti urbanistici di livello inferiore (quali il P.A.T. oppure il P.A.T.I. ed il P.I.) dato che gli stessi:

- sono (necessariamente) coerenti con i piani di livello superiore;
- contengono le prescrizioni ed i vincoli prevalenti, stabiliti dai piani di livello superiore (P.T.R.C. e P.T.C.P.);
- contengono quelle (eventuali) disposizioni che possono modificare i piani di livello sovraordinato (P.T.C.P.) senza che ciò comporti una variante agli stessi.

A conferma di quanto sopra, è opportuno evidenziare come il meccanismo di formazione e variante dei piani territoriali subordinati (il P.A.T./P.A.T.I. ed il P.T.C.P.) previsto dalla L.R. 11/04, che contempla l'approvazione di un documento preliminare da parte dell'Ente proponente, la concertazione partecipativa con tutte le realtà presenti nel territorio, la verifica di coerenza con i piani sovraordinati e l'approvazione o la ratifica del documento adottato/ modificato da parte dell'Ente

immediatamente sovraordinato (la Provincia per quanto riguarda il P.A.T./P.A.T.I. e la Regione per quanto riguarda il P.T.C.P.), garantisca la piena coerenza ed armonia di tutti i piani previsti per il governo del territorio e quindi, in ultima analisi, il completo allineamento del P.A.T. o del P.A.T.I. con quanto previsto, per il territorio, sia a livello comunale che provinciale e regionale.

Alla data del presente studio, i piani di governo del territorio previsti dalla Legge Regionale 11/04 per il sito di progetto si trovano nel seguente stato:

- P.T.R.C. della Regione Veneto: esiste un P.T.R.C. vigente, conforme alla vecchia legge urbanistica regionale (la L.R. N. 33/85) ed un P.T.R.C. adottato, con D.G.R.V. n. 327 del 17/02/09, conforme alla nuova legge urbanistica vigente (la L.R. 11/04);
- P.T.C.P. della Provincia di Vicenza: il piano, adottato con D.C.P. n. 40 del 20/05/2010, è stato approvato, con prescrizioni, dalla Giunta della Regione Veneto con la D.G.R.V. n. 708 del 02/05/2012; la documentazione del piano non è ancora disponibile in quanto la Provincia di Vicenza sta adeguando la stessa alle prescrizioni impartite a livello regionale;
- P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone: il piano è stato recentemente approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 287 del 23/10/2012 (pubblicata sul B.U.R. del Veneto n. 101 del 07/12/2012).

Alla luce di quanto sopra, l'analisi dei rapporti di coerenza del progetto con gli atti di pianificazione urbanistica e territoriale verrà affrontata:

- a livello generale, con riferimento al P.T.R.C. adottato;
- a livello provinciale, con riferimento al P.T.C.P., tenendo in debita considerazione le prescrizioni impartite dalla Regione;
- a livello locale e dettagliato, con riferimento al P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone e al P.R.G. del Comune di Bressanvido.

Oltre ai piani sopra citati, l'inquadramento normativo del progetto deve anche tener conto delle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), elaborato dalla Regione Veneto secondo quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., la cui ultima versione è stata approvata con D.G.R.V. N. 842 del 15/05/12.

In definitiva, ai fini del presente studio, sono stati quindi presi in debita considerazione, oltre al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, peraltro al momento solo adottato (la vecchia versione), anche:

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente;
- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato con D.G.R.V. n. 327 del 17/02/09;
- il (nuovo) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, adottato con D.C.P. Vicenza n. 40 del 20/05/2010, recentemente approvato (con prescrizioni) dalla Giunta Regionale del Veneto con D.G.R.V. n. 708 del 02/05/2012;

- il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone;
- Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto.

Come documentazione ulteriore sono allegate al presente studio anche le carte tematiche relative:

- al P.R.T.R.A.,
- al P.R.R.A.,
- all'uso del suolo,
- ai temi geologici,
- ai temi idraulici/idrologici.

## **5.2 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (P.R.G.R.S.)**

---

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali viene redatto in attuazione degli articoli 19 (comma 1, lett. a), e 22 del (previgente) D.Lgs. 22/97 e dell'articolo 11 della Legge Regionale N. 03/2000. Secondo la normativa di riferimento, il piano deve in particolare:

- promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori di produzione e ai principali poli di produzione;
- dettare i criteri per l'individuazione dei siti, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
- definire le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie.

Per il calcolo del fabbisogno regionale di smaltimento in relazione all'effettiva produzione di rifiuti, viene utilizzato il MUD (Modello Unico di Dichiarazione dei rifiuti) che permette di raccogliere e informatizzare i dati relativi ai produttori di rifiuti, alle quantità prodotte e smaltite; i dati vengono elaborati al fine di individuare gli interventi effettivamente necessari da approvare, il tutto al fine di garantire l'autosufficienza regionale.

Il progetto qui discusso si riferisce all'ampliamento di un impianto (esistente) di recupero rifiuti in un'area, di proprietà, adiacente a quella di pertinenza dell'impianto in essere ed inserita nel contesto di una Z.A.I.; salvo l'ampliamento di una porzione dell'area pavimentata (sul lato ovest), che sarà destinata unicamente alla movimentazione dei vettori e che occuperà una porzione di area agricola, tutti gli altri interventi (di ampliamento) in progetto verranno realizzati in area urbanisticamente compatibile (area produttiva).

Il progetto di ampliamento consentirà il “consolidamento” dell’attività di recupero esistente rispetto al servizio che la stessa presta a favore di un bacino d’utenza che rimarrà sostanzialmente lo stesso di quello attuale; è evidente che la nuova configurazione dell’impianto di recupero, che sarà dotato di tutte le strutture e degli apprestamenti impiantistici atti a garantire la potenzialità e le capacità di stoccaggio richieste nonché dei necessari presidi ambientali e sicurezze, darà certezze all’attività, consentendo all’azienda di garantire al meglio il proprio servizio in un ambito produttivo che localmente conferma una significativa richiesta di recupero, proponendo soluzioni conformi alle norme e al passo con la migliore tecnica oggi disponibile. In definitiva il progetto proposto non ha alcuna significativa incidenza sul fronte del fabbisogno regionale ed è pienamente allineato ai principi del P.R.G.R.S., in particolare per quanto riguarda la promozione delle iniziative dirette a favorire ogni possibile forma di recupero dei rifiuti speciali.

### **5.3 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente**

Il Piano Territoriale di Coordinamento è lo strumento regionale (la cui nuova versione è in iter di approvazione alla data di stesura del presente studio) che, sul versante fisico, unitamente al Programma Regionale di Sviluppo sul versante economico, organizza e predispone le condizioni territoriali per lo “sviluppo”, nella salvaguardia dei valori fondamentali, del territorio regionale. Quantunque, con l’entrata in vigore della L.R. n. 11/04, il P.T.R.C. preesistente sia stato superato e in effetti completamente riformulato, trattandosi dello strumento di pianificazione vigente, in regime di salvaguardia, è opportuno effettuare una sintetica ricognizione al fine di verificare l’eventuale presenza di vincoli, direttive e/o prescrizioni dallo stesso previsti.

Il P.T.R.C. della Regione Veneto, già in ossequio alla Legge 431/85, assume l’assetto di “piano urbanistico – territoriale con rilevanza paesistica” in quanto:

- individua il sistema degli “ambiti naturalistico – ambientali”;
- formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio e dell’ambiente immediatamente prevalenti, specificati in sede di pianificazione successiva (piani di area, piani provinciali, piani di settore) e subordinata (piani regolatori comunali);
- stabilisce quali, tra gli ambiti unitari con rilevanti caratteristiche ambientali e paesaggistiche di interesse regionale, debbano essere pianificati a livello di Piano di Area o di Settore;
- regola quelle iniziative di pianificazione paesaggistica successiva e/o subordinata che possono essere adottate dalle Province o dai Comuni o loro Consorzi mediante opportune forme di coordinamento.

Il P.T.R.C. del Veneto vigente è articolato in quattro grandi sistemi:

- 1) il “sistema ambientale” che costituisce il quadro di riferimento per le aree di più rigida tutela del territorio regionale (in cui sono compresi i beni sottoposti a diversi gradi di protezione ed i relativi processi di incentivazione e sviluppo) e per il territorio agricolo di cui si considerano, in questo contesto, gli aspetti che formano parte integrante del sistema ambientale;
- 2) il “sistema insediativo”, nel quale vengono trattate le questioni attinenti all’armatura urbana ed ai servizi (generali ed alla persona), alle politiche della casa, alla forma urbana, agli standards urbanistici;
- 3) il “sistema produttivo”, nel quale vengono definite le modalità per la regolazione degli insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e/o necessarie rilocalizzazioni, nonché le linee e gli indirizzi per il loro sviluppo o la loro migliore organizzazione;
- 4) il “sistema relazionale”, nel quale vengono trattati i diversi programmi e deliberazioni nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni e vengono formulate le direttive per il riordino delle reti.

Per ciascun Sistema il Piano fornisce le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici comunali, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei Piani di Settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.

Per il raggiungimento di un equilibrio naturale generale, il P.T.R.C. assegna alle risorse naturali una destinazione “sociale”, oltre che produttiva, che comporta:

- la conservazione del suolo, mediante prevenzione attiva del dissesto idrogeologico e la sistemazione degli ambiti degradati;
- il controllo dell’inquinamento delle risorse primarie quali aria, acqua, suolo;
- la tutela e la conservazione degli ambienti naturali;
- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali;
- la valorizzazione delle aree agricole, nel loro ruolo di equilibrio e protezione dell’ambiente;
- l’individuazione delle aree a rischio ecologico e ad alta sensibilità ambientale secondo l’art.30 della L.R. N.33/85.

Per quanto riguarda la procedura di V.I.A., nel quadro delle indicazioni della L.R. N. 33/85, il P.T.R.C. ne impone l’applicazione alle aree “ad alta sensibilità ambientale” o ad “alto rischio ecologico” e a quelle nelle quali i valori storici e paesaggistici risultino rilevanti.

Il P.T.R.C. definisce un primo elenco di aree “ad alto rischio ecologico” e “ad alta sensibilità ambientale”, richiamate dall’art.30 della L.R. n.33/85.

Le zone ad alto rischio ecologico sono:

- le zone soggette a vincolo idrogeologico, in attesa della definitiva conclusione delle indagini in corso sulle zone di dissesto potenziale;
- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni ciclici di esondazione;
- le aree soggette a rischio sismico;
- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili;
- le aree indiziate di presenza di risorse idrotermali.

Sono zone ad alta sensibilità ambientale:

- le aree di interesse naturalistico;
- gli ambiti di interesse faunistico;
- le aree indiziate della presenza di monumenti geologici e/o naturalistici;
- gli ambiti di alta collina e di montagna;
- gli ambiti di interesse storico, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ambientali;
- parchi e riserve naturali.

Per quanto attiene all'inquadramento del progetto rispetto al P.T.R.C. vigente, l'area risulta esterna alla fascia pedemontana di ricarica degli acquiferi, appena all'interno del limite settentrionale delle risorgive. Il Comune di Bressanvido è inquadrato in un sistema caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a struttura diffusa e ricade in un'area classificata ad eterogenea integrità agricola. L'area di progetto non ricade all'interno dei seguenti ambiti:

- Zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- Zone a rischio sismico;
- Zone soggette a rischio idraulico;
- Ambiti naturalistici di livello regionale, aree di tutela paesaggistica vincolate ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, zone umide e zone selvagge;
- Centri storici di particolare rilievo, zone archeologiche vincolate ai sensi della Legge 1089/39 e della Legge 431/85, ambiti per l'istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale, ambiti per l'istituzione di parchi naturali-archeologici, principali itinerari di valore storico e storico ambientale;
- Ambiti di istituzione di parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali;
- Ambiti da sottoporre a Piani d'Area, Piani di settore, ambiti di pianificazione di interesse regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e ss.mm.ii..

Il Sito di Importanza Comunitaria più vicino è il SIC “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe” che si colloca ad una distanza minima di circa 1 Km (a sud-ovest) dall’area di progetto; in considerazione della distanza e della tipologia dell’impianto in discussione è da ritenersi esclusa, per ogni componente ambientale, qualsiasi forma di impatto generato dal progetto sugli habitat e sulle specie presenti nelle zone suddette, come si evince dalla Attestazione della non necessità di effettuare la V.Inc.A. argomento dell’*elaborato 1H* del Progetto Definitivo.

In definitiva, il P.T.R.C. non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione; ancorchè il sito in esame risulti a sud del limite meridionale della fascia di ricarica degli acquiferi, l’impianto è dotato di tutti i presidi atti a scongiurare qualsiasi rischio per le falde sotterranee e in particolare:

- le attività attuale e futura (a seguito dell’ampliamento in progetto) non danno luogo ad alcuno scarico di acque reflue industriali;
- le operazioni di messa in riserva e quelle di recupero dei rifiuti sono previste unicamente all’interno dei fabbricati, su superfici impermeabili e resistenti, presidiate, dove necessario, da sistemi di captazione e raccolta di eventuali colatici;
- l’area esterna è utilizzata prevalentemente (se non esclusivamente) per la manovra dei vettori e per il deposito di materie prime seconde/”non rifiuti” e materiali metallici/manufatti da riutilizzo (profilati, tubi, lamiere, strutture metalliche), essendo solo marginalmente interessata dal deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi prodotti dall’attività di recupero, comunque effettuato entro container scarrabili dotati di copertura;
- così come nella situazione attuale, anche nella configurazione definitiva (di progetto), l’area scoperta sarà dotata di pavimentazione resistente ed impermeabile e sarà presidiata da sistemi di captazione e controllo delle acque meteoriche insistenti, in particolare: le porzioni sud e est, costituenti l’attuale area pavimentata scoperta (che non sono interessate dal progetto), sono presidiate da sistemi di captazione e di trattamento delle acque meteoriche (impianto in essere, autorizzato ed allo stato efficiente, che non verrà quindi modificato); le porzioni nord e ovest, che rappresentano le nuove aree impermeabilizzate scoperte, saranno presidiate da sistemi di captazione delle acque meteoriche, di raccolta e controllo/trattamento (decantazione e disoleazione) di un volume di pioggia pari al triplo di quello minimo – di 1<sup>a</sup> pioggia - prescritto) e di laminazione della (restante) seconda pioggia, con scarico finale in pubblica fognatura.

#### **5.4 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato**

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; trattasi, in buona sostanza, di una riformulazione del P.T.R.C. vigente che, in coerenza con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte dal Codice dei beni culturali e del

paesaggio (D.Lgs. N. 42/04), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio veneto nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, nella salvaguardia dei valori fondamentali del territorio regionale.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 della L.R. 11/2004, il P.T.R.C.:

- a) *acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale generale;*
- b) *indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;*
- c) *indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico – culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici;*
- d) *indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;*
- e) *definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;*
- f) *individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici di cui all'articolo 26 (della L.R. 11/2004);*
- g) *formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi;*
- h) *individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più province ai sensi dell'articolo 16 (della L.R. 11/2004).*

Ai sensi della L.R. 11/04, il nuovo P.T.R.C. definisce le prescrizioni ed i vincoli automaticamente prevalenti per tutti gli altri Piani (territoriali, di settore e di sviluppo delle reti di servizio) allo stesso subordinati; il comma 5 dell'art 12 della L.R. 11/2004 prescrive infatti che: *l'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e delle loro varianti comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno, mentre il comma 2 dell'art. 24 della medesima L.R. cita testualmente: i piani di settore ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizio sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora ciò sia previsto da specifiche leggi.* Il nuovo P.T.R.C. tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 11/04, detta anche i criteri ed i limiti entro i quali i piani di livello inferiore (il P.T.C.P. e i P.A.T./P.A.T.I.) possono modificarlo senza che sia necessario provvedere ad una variante allo stesso; in definitiva, quindi, pur essendo uno strumento vincolante per tutti i piani subordinati, il P.T.R.C. introduce misure di salvaguardia del territorio di carattere generale, demandando agli strumenti pianificatori di livello inferiore (il P.T.C.P. e i P.A.T./P.A.T.I.) la puntuale definizione delle misure nel concreto applicabili.

Il nuovo P.T.R.C. del Veneto è articolato in sei grandi tematismi (sottosistemi) così costituiti:

- 1) “Uso del suolo”, che comprende le azioni previste dal Piano per gestire il processo di urbanizzazione, attraverso specifiche misure per gli spazi aperti, per la cosiddetta “matrice agricola” del territorio e per il sistema insediativo. Più in particolare il tematismo riporta le specifiche misure di tutela per gli ambiti collinari, montani e per le aree pianiziali di pregio nonché le misure di salvaguardia dei “varchi” liberi da edificazione lungo le coste marine, lacuali e nelle aree aperte periurbane; si individuano inoltre le aree con problemi di frammentazione paesaggistica a dominanza insediativa ed agricola, da assoggettare a specifiche azioni di piano. Nel caso specifico della frammentazione insediativa, tipica dell’area centro-veneta (città diffusa), si prevede una estesa opera di riordino territoriale, volta a limitare l’artificializzazione e l’impermeabilizzazione dei suoli mentre nel caso specifico della frammentazione agricola, localizzata prevalentemente nelle aree di bonifica antica e/o recente, si prevede il progetto di un sistema insediativo sostenibile, in forma lineare, lungo le principali aste fluviali. Vengono inoltre indicate, in funzione del controllo delle criticità dei suoli, le possibilità di densificazione edilizia per particolari aree e vengono previste specifiche azioni per la limitazione della dispersione insediativa di fondovalle.
- 2) “Biodiversità”, che contiene le azioni previste dal piano per tutelare e accrescere la diversità biologica. Più in particolare il tematismo individua e definisce i sistemi ecorelazionali (corridoi ecologici) estesi all’intero territorio regionale e connessi alla rete ecologica europea e riporta le specifiche misure previste per potenziare il contributo delle attività agricole alla biodiversità; vengono inoltre individuati gli ambiti vocati alla rinaturalizzazione e/o riforestazione e, per le aree di montagna, vengono indicate le azioni di limitazione del rimboschimento spontaneo, di tutela dei prati e pascoli alpini esistenti, di ripristino delle praterie storiche, di valorizzazione degli ambiti vocati all’agricoltura di montagna. In connessione al sistema insediativo sono indicati gli ambiti di agricoltura periurbana e le aree “urbanorurali” di cui valorizzare le caratteristiche di multifunzionalità.
- 3) “Energia, risorse, ambiente”, che raccoglie le azioni di piano volte a razionalizzare e migliorare l’uso delle risorse, anche per contrastare il “cambiamento climatico”. E’ incentivato l’uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia e sono promossi il risparmio e l’efficienza energetica negli insediamenti (abitativi, industriali, commerciali, ecc.). Il tematismo riporta gli specifici interventi previsti dal Piano per la riduzione dell’inquinamento e per il risparmio e la conservazione della risorsa acqua (anche attraverso la predisposizione di idonee aree di laminazione) nonché le specifiche politiche per gli ambiti interessati dalle maggiori concentrazioni di inquinanti del suolo, dell’aria e dell’acqua (nitrati, CO<sub>2</sub>, ecc.) e per le aree interessate dalla risalita del cuneo salino; sono inoltre riportate le misure di tutela per le acque superficiali e profonde e sono individuate le aree interessate dalla presenza dei principali corridoi energetici, dove proporre interventi di riordino. Sono indicate le aree soggette a rischio radon, per le quali sono previste specifiche misure di prevenzione e contenimento.

- 4) “Mobilità”, che raccoglie le azioni del Piano volte a governare il rapporto tra le infrastrutture e il sistema insediativo, cogliendo l’opportunità di razionalizzare il territorio urbanizzato sulla base della presenza dei corridoi plurimodali I e V, del SFMR e dell’asse viario della Pedemontana. Il Piano prevede, anche attraverso il meccanismo della perequazione territoriale, che il riordino delle aree in fregio all’asse viario principale possa avvenire attraverso idonee azioni finalizzate a disincentivare la produzione agroalimentare e a razionalizzare/valorizzare le attività produttive e commerciali. Il tematismo individua tutta la rete viabilistica (collegamenti primari, secondari, intervallivi, tra pianura e montagna, in ambito alpino transregionale e transfrontaliero) e quella ferroviaria (sistema ferroviario metropolitano regionale - SFMR).
- 5) “Sviluppo economico”, che è trattato in due tavole denominate “sviluppo economico produttivo” e “sviluppo economico ricettivo, turistico e rurale”. La prima tavola raccoglie i principali “cluster” riconosciuti a livello nazionale, rispetto ai quali sono da attivare azioni per aumentare la loro competitività, e si valorizza il ruolo dei grandi parchi polifunzionali e commerciali di rango regionale, con funzione di “piazze di socializzazione del Terzo Veneto”, anche prevedendo una articolazione della “offerta”, una integrazione con le strutture insediative e una minimizzazione del consumo energetico e degli effetti sul sistema ambiente-territorio. Nei porti, aeroporti e corridoi intermodali si prevedono opportunità per sviluppare servizi alla persona e all’impresa, si prevedono nuovi nodi di servizio per le attività produttive specialistiche (nei quali intervenire favorendo l’innovazione e il marketing) e si individuano le aree da specializzare per l’attività dell’artigianato di servizio alla città. Si prevede la razionalizzazione di forma e funzioni delle “strade mercato” e si individuano “luoghi del sapere”, finalizzati anche alla promozione dello sviluppo economico (mediante promozione del rapporto tra ricerca e impresa). La seconda tavola raccoglie invece gli elementi e i contesti da valorizzare e tutelare, al fine di sviluppare armonicamente le diverse tipologie di turismo (ridefinendo il legame tra ospitalità e l’armatura culturale e ambientale del territorio). Si prevedono azioni di valorizzazione del sistema delle ville venete, delle città storiche e delle città murate; si prevede di coniugare, anche attraverso i “parchi agroalimentari”, le produzioni agricole di pregio con il turismo culturale ed enogastronomico; si individuano le zone di produzione DOC, DOP, IGP e le aree caratterizzate da attività artigianali di eccellenza, quale fattore di qualità dell’offerta turistica. Si prevede lo sviluppo del turismo termale, congressuale, musicale, teatrale, diportistico (quali nuovi “focus” di specializzazione turistica); si evidenzia la rete delle aviosuperfici esistenti quale fattore di competitività.
- 6) “Crescita sociale e culturale”, che raccoglie i possibili scenari di piano per disegnare il cosiddetto “Terzo Veneto”, che si distingue così attraverso progetti d’ampia rilevanza e riflesso, capaci di mettere in figura un nuovo stile di vita e nuove politiche imprenditive. Nelle piattaforme urbane di Treviso e Vicenza si evidenziano due specializzazioni di eccellenza legate, la prima, all’essere “magnete” dal quale hanno origine e si ripartono tipologie “slow” di fruizione del territorio legate all’acqua, alla natura e al gusto; la seconda, anche per la presenza massiccia di monumenti dell’architettura, quale luogo dell’armonia e per i giovani. Si individuano gli interventi strutturali della nuova organizzazione spaziale regionale, nel sistema lineare verde polifunzionale sull’Ostiglia, nel

Grande Arco Verde (G.A.V.) metropolitano e nel sistema territoriale storico-ambientale afferente ai fiumi Piave e Brenta. La trama dei percorsi ciclopedonali permette la conoscenza capillare del territorio, delle ville e dei loro contesti, delle città murate, dei canali navigabili storici, dei parchi naturali e culturali – letterari e dei territori di terra ed acqua del Polesine.

Per ciascun tematismo il Piano fornisce le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici comunali, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei Piani di Settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.

Per quanto concerne l'inquadramento del progetto in relazione ai vincoli, alle direttive ed alle prescrizioni previste dal P.T.R.C., quest'ultimo non risulta contenere alcuna preclusione alla realizzazione del progetto proposto; gli interventi verranno infatti realizzati in un'area agropolitana in parte compresa all'interno del tessuto urbanizzato (Zona Artigianale Industriale) e in parte su un'area ad elevata utilizzazione agricola (di proprietà di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A., immediatamente ad ovest dell'impianto esistente e del limite della Z.A.I.). Il sito di progetto è compreso nel territorio di un "comune con falde vincolate per l'utilizzo idropotabile" e in un'area di "produzione idrica diffusa di importanza regionale", di "primaria tutela quantitativa degli acquiferi" e "vulnerabile ai nitrati"; per tali ragioni, particolare attenzione è stata riservata ai presidi ambientali finalizzati alla salvaguardia delle acque, sia sotterranee che superficiali.

In ogni caso, come già anticipato, si reputa di poter prescindere da un'analisi dettagliata dell'inquadramento del progetto rispetto alla cartografia del P.T.R.C. che, essendo essenzialmente uno strumento di regolamentazione dei piani di livello subordinato, demanda ai piani stessi la puntuale definizione dei vincoli, delle direttive e delle prescrizioni effettivamente applicate nel territorio; in altre parole si reputa che l'analisi dell'inquadramento del progetto rispetto al P.T.R.C. possa essere surrogata e completata dall'analisi dei vincoli, delle direttive e delle prescrizioni previste dal P.T.C.P. della Provincia di Vicenza e dal P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone che, in quanto strumenti di pianificazione subordinati al P.T.R.C. e quindi conformi e coerenti con il P.T.R.C. stesso, contengono già tutte le misure di salvaguardia del territorio e le direttive previste dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Si rinvia quindi all'inquadramento territoriale del progetto rispetto al P.T.C.P. ed al P.A.T.I., affrontato nei paragrafi a seguire, anche per la verifica dei rapporti di coerenza fra il progetto proposto ed il P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto.

## **5.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)**

Con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 708 del 02/05/2012 è stato approvato, con prescrizioni, il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Vicenza, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010. Allo stato attuale la Provincia sta adeguando il nuovo P.T.C.P. alle prescrizioni contenute nella delibera regionale di approvazione; il Piano, adeguato, sarà quindi successivamente sottoposto ad approvazione da parte dell'organo legislativo provinciale preposto e, terminata questa fase, il nuovo P.T.C.P. potrà essere pubblicato.

Alla data del presente studio, quindi, il P.T.C.P. definitivo non è ancora disponibile, ragion per cui l'inquadramento territoriale del progetto proposto viene analizzato con riferimento al P.T.C.P. adottato, tenendo in debita considerazione le prescrizioni contenute nella delibera di approvazione regionale.

Al pari del nuovo P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto, anche il P.T.C.P. delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale e in conformità con le diverse strategie e i nuovi strumenti di pianificazione sovraordinati. In particolare il P.T.C.P.:

- a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale;
- b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
- c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale;
- d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale;
- e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;
- f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;
- g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;
- h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;
- i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive;
- j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;
- k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale;

- l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";
- m) individua, sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g) della L.R. N. 11/2004, gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;
- n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni;
- o) individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata.

Il P.T.C.P. è stato formulato secondo le disposizioni della L.R. Veneto n. 11 del 23/04/2004 "Norme per il governo del territorio", dell'art. 20 del D.Lgs n. 267/2000, del P.T.R.C. vigente e di quello adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09; esso si esprime tramite:

- Direttive, che impegnano la Provincia ed i soggetti subordinati ad indirizzare la propria azione secondo le disposizioni del Piano. Le direttive rappresentano la guida per la redazione, la variazione o l'adeguamento dei piani di iniziativa provinciale e dei programmi e degli strumenti urbanistici attuativi degli Enti locali.
- Prescrizioni, che regolamentano gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite nel territorio, incidendo direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati. Le prescrizioni devono essere inserite negli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, avendo efficacia precettiva e prevalente sugli strumenti stessi ed avendo anche valenza di vincolo sulle proprietà immobiliari.
- Vincoli, ovvero indicazioni sugli effetti prodotti da norme (fonti giuridiche) diverse dal P.T.C.P., che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati e regolano gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite, secondo le modalità previste dalle singole normative istitutive dei vincoli stessi.

Per quanto riguarda gli impianti di gestione rifiuti speciali:

- il comma 3 dell'art. 29 del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza prescrive che, per le aree di ricarica della falda, devono "essere evitati potenziali rischi di inquinamento, quali ad esempio la localizzazione di nuovi siti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alla classificazione del D. Lgs. 36/2003 o di industrie a rischio di incidente rilevante (con depositi di sostanze pericolose per l'ambiente);
- il comma 3 dell'art.31 "rinvia ... al Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi (art. 11 L.R. 3/2000)";
- il comma 3 dell'art. 36 prescrive il divieto di realizzare qualsiasi attività di gestione dei rifiuti entro una fascia di protezione di 20 m dal ciglio superiore delle ripe o delle risorgenze presenti nell'area delle risorgive;

- il comma 2 dell'art. 69 prescrive che l'accordo territoriale relativo agli interventi di ampliamento delle aree produttive comprese nel territorio di due o più comuni preveda *“la definizione delle linee evolutive del territorio coinvolto nell'accordo, con l'individuazione dei limiti dell'area sovracomunale ampliabile, ivi compresa la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili e in particolare i limiti all'ammissibilità dell'insediamento di attività commerciali e di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti per la gestione dei rifiuti.”*

L'intervento in progetto prevede l'ampliamento di un impianto di recupero rifiuti esistente/autorizzato che si colloca immediatamente a sud del limite meridionale della fascia di ricarica degli acquiferi; cionondimeno l'impianto, così come nella situazione attuale anche nella sua configurazione definitiva (di progetto), è previsto sia dotato di tutti i presidi atti a scongiurare qualsiasi rischio per le falde sotterranee e in particolare:

- le attività attuale e futura non danno luogo ad alcuno scarico di acque reflue “industriali”;
- le operazioni di messa in riserva e quelle di recupero dei rifiuti sono previste unicamente all'interno dei fabbricati, su superfici impermeabili e resistenti, presidiate, dove necessario, da sistemi di captazione e raccolta di eventuali colaticci;
- l'area esterna è utilizzata prevalentemente (se non esclusivamente) per la manovra dei vettori e per il deposito di materie prime seconde/“non rifiuti” e materiali metallici/manufatti da riutilizzo (profilati, tubi, lamiere, strutture metalliche), essendo solo marginalmente interessata dal deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività di recupero, comunque effettuato entro container scarrabili dotati di copertura;
- così come nella situazione attuale, anche nella configurazione definitiva (di progetto), tutta l'area scoperta sarà dotata di pavimentazione resistente ed impermeabile e sarà presidiata da sistemi di captazione e controllo delle acque meteoriche insistenti, in particolare: le porzioni sud e est, costituenti l'attuale area pavimentata scoperta (che non sono interessate dal progetto), sono presidiate da sistemi di captazione e di trattamento delle acque meteoriche (impianto in essere, autorizzato e allo stato efficiente, che non verrà quindi modificato); le porzioni nord e ovest, che rappresentano le nuove aree impermeabilizzate scoperte, saranno presidiate da sistemi di captazione delle acque meteoriche, di raccolta e controllo/trattamento (decantazione e disoleazione) di un volume di pioggia pari al triplo di quello – minimo – di 1<sup>a</sup> pioggia prescritto) e di laminazione della (restante) seconda pioggia, con scarico finale in pubblica fognatura.

Per quanto concerne l'inquadramento del progetto rispetto ai vincoli, alle direttive ed alle prescrizioni previste dal P.T.C.P., si evidenzia come, salvo l'ampliamento del piazzale pavimentato sul lato ovest dell'impianto, previsto in una porzione di area (agricola) tutelata dalle misure di salvaguardia del P.T.C.P. ed in particolare da quelle previste per il “contesto figurativo delle Ville Venete” (art. 46 delle N.T.A. del P.T.C.P.), gli altri interventi in progetto risultano perfettamente compatibili con il P.T.C.P. adottato dalla Provincia di Vicenza, essendo gli stessi previsti all'interno di un'area produttiva che non è gravata da vincoli/prescrizioni di sorta.

In merito al “contesto figurativo delle Ville Venete” è il caso di precisare che, ai sensi della L.R. 11/04, il P.T.C.P. (così come il P.T.R.C.) introduce misure di salvaguardia del territorio di carattere generale, demandando ai P.A.T. (o ai P.A.T.I.) la puntuale definizione dell’ambito di applicazione delle misure stesse, consentendo cioè ai P.A.T. (oppure ai P.A.T.I.) la possibilità di ampliare e/o ridurre le aree sottoposte a salvaguardia; in particolare, per quanto riguarda i contesti figurativi, la delibera regionale di approvazione del P.T.C.P. (D.G.R.V. n. 708 del 02/05/2012), recependo e facendo proprie le conclusioni della Valutazione Tecnica Regionale, del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 e del parere della Seconda Commissione Consiliare, prescrive di adeguare gli elaborati del P.T.C.P. adottato dalla Provincia di Vicenza inserendo la seguente modifica: *“il P.A.T. può meglio precisare i perimetri e derogare alle prescrizioni relative ai contesti figurativi previa adeguata motivazione e predisposizione di studi specifici senza che ciò costituisca variante al P.T.C.P.”*

In buona sostanza la previsione del P.T.C.P. in merito ai contesti figurativi rientra pienamente nelle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 3 della L.R. 11/04 che cita: *“ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso”*; il P.T.C.P. demanda in definitiva al P.A.T. (oppure al P.A.T.I.) la puntuale definizione delle aree, dei vincoli e delle prescrizioni da applicare ai contesti figurativi delle Ville Venete.

Come sarà meglio spiegato in seguito, il P.A.T.I., inizialmente adottato (in piena conformità al P.T.C.P. adottato) dai Comuni di Bressanvido e Pozzoleone, prevedeva il vincolo del contesto figurativo esteso (anche) alla porzione di area agricola interessata dall’ampliamento in progetto, lato ovest (piazzale di manovra/movimentazione); successivamente, in sede di concertazione, è stata valutata ed accolta favorevolmente un’osservazione in merito all’applicazione del contesto figurativo all’area stessa per cui, ad oggi, il P.A.T.I. vigente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 287 del 23/10/2012 (pubblicata sul B.U.R. del Veneto n. 101 del 07/12/2012), non prevede (più) il contesto figurativo per l’intera area di progetto.

Va peraltro osservato che, a prescindere dalle considerazioni fin qui esposte in ordine alla pianificazione territoriale, l’ampliamento del piazzale sul lato ovest non può produrre oggettivamente alcuna alterazione della visuale percepibile nel sito, dato che trattasi unicamente della pavimentazione di un’area da sfruttare esclusivamente per la movimentazione dei vettori (senza previsione di alcuna struttura in elevazione), adiacente all’impianto esistente e già schermata rispetto all’aperta campagna, che si estende ad ovest, da un filare alberato che si prevede di rafforzare con la realizzazione degli interventi in progetto.

In ultima analisi quindi, l’intervento di ampliamento proposto non ricade in ambiti oggetto di pianificazione provinciale e in definitiva non risulta in contrasto con quanto previsto/prescritto dal P.T.C.P..

## 5.7 Piano (regionale) di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), elaborato dalla Regione Veneto secondo quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/09 e definitivamente modificato con la D.G.R.V. n. 842 del 15/05/12, contiene norme, direttive e prescrizioni per la tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico (e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.) che devono essere considerate tanto nell'elaborazione del progetto di un nuovo impianto di recupero rifiuti quanto nell'ampliamento di uno esistente, in quanto rientrante fra le tipologie di "insediamenti" elencati nell'allegato F (al punto 6) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.. In particolare, le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.A. della Regione Veneto contengono definizioni e prescrizioni riguardanti lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle *meteoriche di dilavamento* nel suolo, nel sottosuolo, in fognatura e in corpi idrici superficiali.

Considerato che l'attività dell'impianto:

- non da luogo a scarichi di acque reflue di processo e/o di raffreddamento in quanto non è prevista l'effettuazione di operazioni e/o trattamenti che producano scarichi idrici da lavorazione;
- prevede la messa in riserva e il recupero dei rifiuti all'interno di fabbricati, su superfici coperte, dotate di pavimentazione impermeabile e resistente, presidiate, ove necessario (aree destinate alla messa in riserva di rifiuti potenzialmente gocciolanti quali i trucioli metallici), da idonei sistemi di captazione e raccolta (in pozzetto a tenuta) degli eventuali colaticci, da asportare e conferire (come rifiuti) ad impianti di trattamento autorizzati;

e che le acque di lavaggio vettori (effettuato in apposita piazzola – esistente) vengono raccolte, trattate (con idoneo impianto di depurazione – esistente) e infine scaricate in pubblica fognatura (acque nere) a norma di autorizzazione, rimane da analizzare unicamente l'aspetto "acque meteoriche", in relazione a quanto previsto e disciplinato dall'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. Veneto. A questo proposito va peraltro evidenziato che la superficie scoperta (impermeabilizzata) dell'impianto, nella configurazione definitiva, risulterà suddivisa in due porzioni:

- quella esistente, utilizzata per la movimentazione dei vettori, per il deposito di materie prime seconde/"non rifiuti" e per il parcheggio di container scarrabili, dotati di copertura, utilizzati per il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività di recupero;
- quella di futura realizzazione (in progetto), da utilizzare principalmente per la movimentazione dei vettori, che solo marginalmente sarà interessata dal deposito di materie prime seconde / "non rifiuti".

L'area pavimentata esistente è presidiata da un impianto di captazione e controllo di tutte le acque meteoriche insistenti, che vengono trattate con processi di decantazione, disoleazione e filtrazione prima di essere scaricate nel collettore acque

bianche della pubblica fognatura, secondo la configurazione autorizzata dalla Provincia di Vicenza con provvedimento N° Registro 77/2012, che non è interessata/modificata dagli interventi in progetto e che non prefigura alcuna incongruenza/incompatibilità con le N.T.A. del P.T.A.. In altre parole l'impianto esistente risulta essere (già) adeguato alle disposizioni delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Veneto.

In merito alla nuova area impermeabilizzata scoperta, considerato che sulla stessa:

- si effettua, se non unicamente, prevalentemente la movimentazione dei vettori, essendo solo marginalmente interessata dal deposito di M.P.S./"non rifiuti", effettuato entro container metallici dotati di copertura fatta eccezione per l'acciaio inox (che non può produrre, per dilavamento, il rilascio di alcuna sostanza) depositato in area scoperta delimitata;
- non vi sono depositi di rifiuti;
- non si effettuano lavorazioni;

appare non esservi alcuna circostanza che possa comportare il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.

Ritenendo peraltro che l'area in questione (a prescindere dalla sua estensione) sia riconducibile al caso disciplinato dal comma 3 dell'art. 39 e/o quantomeno in via prudenziale, vengono previsti la raccolta ed il trattamento della 1<sup>a</sup> pioggia e anche di parte della 2<sup>a</sup> pioggia (per un volume complessivo corrispondente ad una altezza di precipitazione di 14 mm uniformemente distribuita sull'area) e il recapito delle acque trattate in pubblica fognatura (collettore acque nere).

Il restante volume di acque di seconda pioggia e quelle dei pluviali della copertura del nuovo corpo di fabbrica vengono invece recapitate, previa laminazione, nel condotta di esaurimento delle acque bianche della Zona Artigianale Industriale, afferente alla rete idrica superficiale.

Per quanto riguarda la compatibilità idraulica delle opere in progetto si rinvia allo specifico elaborato (*elaborato 1G*) del Progetto Definitivo.

## **5.8 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Bressanvido**

---

Come già detto, gli interventi di ampliamento in progetto attengono:

- la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, a nord, in aderenza al capannone esistente;
- l'ampliamento del capannone esistente, con una ulteriore campata sul lato ovest dello stesso;
- l'ampliamento della superficie impermeabilizzata mediante pavimentazione, con massetto di calcestruzzo armato, di una porzione dell'area esterna a ovest dell'attuale di impianto e dell'area scoperta a nord del nuovo corpo di fabbrica, in modo da costituire un unico piazzale esterno pavimentato destinato principalmente alla circolazione dei vettori.



Il nuovo corpo di fabbrica verrà realizzato parte (334 mq) su un'area già di pertinenza dell'attuale impianto di recupero e parte restante (530 mq) sul lotto di terreno che Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. ha recentemente acquistato dal Comune di Bressanvido; l'area di pertinenza dell'attuale impianto è censita al foglio 3 - mappale n. 471 del Comune di Bressanvido ed è classificata come Z.T.O. "D1" industriale e artigianale dal vigente P.R.G. comunale mentre il lotto recentemente acquistato comprende l'intero mappale n. 528 e porzioni dei mappali nn. 506, 526 e 509; tutto il lotto di cui sopra ricade in area classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido (come da variante parziale approvata con D.C.C. n. 23/2011, n. 30/2011 e n. 49/2011) come Z.T.O. "D1" industriale e artigianale. La rimanente porzione del lotto, non occupata dal nuovo corpo di fabbrica (713 mq), sarà pavimentata con massetto in calcestruzzo armato.

L'ampliamento, sul lato ovest, del capannone esistente sarà realizzato sulla porzione occidentale del mappale n. 471 (già di pertinenza dell'impianto esistente), classificata Z.T.O. "D1" industriale e artigianale dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido.

L'ampliamento, sul lato ovest, dell'area impermeabilizzata riguarderà una porzione dei mappali nn. 508 e 523; l'area in parola è classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido come Z.T.O. "E" agricola - sottozona E1.

Eccettuata la pavimentazione dell'area ad ovest dell'impianto, che si chiede di legittimare in variante a quanto previsto dallo strumento urbanistico Comunale, le altre opere in progetto sono tutte pienamente conformi a quanto previsto dallo strumento urbanistico e segnatamente:

- l'edificazione in aderenza ai fabbricati esistenti è ammessa dalle N.T.A. del P.R.G.;
- le superfici e le altezze delle infrastrutture in progetto (nuovo fabbricato e ampliamento del capannone esistente) sono conformi alle N.T.A. del P.R.G.;
- il perimetro esterno delle nuove infrastrutture dista non meno di 5 m dai confini di proprietà e non meno di 10 m dal ciglio delle strade circostanti;
- lungo il perimetro esterno dell'area - lato ovest - sarà posta in opera una rete metallica di recinzione che si raccorderà alla recinzione esistente, per cui tutta l'area d'impianto sarà adeguatamente recintata;
- il progetto prevede il mantenimento (e il rafforzamento) di una fascia verde alberata che delimiterà il lato ovest dell'area da pavimentare, con funzione di protezione e schermo visivo rispetto l'aperta campagna;
- il nuovo corpo di fabbrica e la pavimentazione risulteranno esterni alla fascia verde di rispetto della Roggia Girardina, che si estende oltre il limite nord del lotto industriale recentemente acquistato e al cui margine è presente un fitto filare alberato.

In merito alla pavimentazione dell'area agricola ad ovest dell'impianto, ricordando che trattasi di un'area di proprietà immediatamente all'esterno del limite della zona industriale (San Benedetto), che è previsto di utilizzare esclusivamente come area logistica/di movimentazione, senza alcuna struttura edilizia in elevazione, si evidenzia che:

- lo Studio di Impatto Ambientale possa ampiamente dimostrare la compatibilità ambientale dell'intervento in progetto,

e dato che:

- le norme settoriali (prevalenti) che disciplinano la gestione di rifiuti (il D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e la L.R. N. 03/2000) espressamente prevedono la possibilità di approvazione di un progetto (anche) in variante agli strumenti urbanistici,

la Conferenza dei Servizi, previo riconoscimento della compatibilità ambientale, possa approvare il progetto in variante a quanto previsto dello strumento urbanistico.

Essenzialmente per questo motivo il progetto viene assoggettato all'iter autorizzativo di cui all'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. (e anche agli artt. 23 e seguenti della L.R. N. 03/00), con una procedura che espressamente prevede l'approvazione in Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia. Così operando il progetto viene sottoposto ad una valutazione tecnica specifica con una modalità che, in caso di approvazione (del progetto), produce gli effetti di una variante dello strumento urbanistico comunale per la realizzazione dello specifico progetto.

Poichè, per la propria programmazione urbanistica, il Comune di Bressanvido ha elaborato, assieme al limitrofo Comune di Pozzoleone, il "Piano di Assetto del Territorio Intercomunale" (P.A.T.I.), approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 287 del 23/10/2012, nel paragrafo successivo se ne riportano gli aspetti significativi in relazione al progetto proposto.

## **5.9 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)**

---

Come già anticipato, la nuova Legge Regionale in materia Urbanistica (L.R. 11/2004) ha ridisegnato il sistema di pianificazione del territorio rispetto all'originaria L.R. 61/1985; dove la L.R. 61/1985 prevedeva l'obbligo per ogni Comune di dotarsi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) per pianificare il governo del territorio, la L.R. 11/2004 ha confermato un modello di pianificazione urbanistica comunale fondato sul Piano Regolatore Comunale da articolare in:

- disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Comunale (P.A.T.) oppure Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.),
- disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).

Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, e gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.

Il P.A.T.I. è uno strumento di pianificazione che ha i medesimi contenuti e finalità del P.A.T. ma che è orientato al coordinamento di più Comuni; in particolare, ai sensi della L.R. 11/04, il P.A.T.I.:

- a) coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche vocazioni territoriali;
- b) dispone una disciplina urbanistica o edilizia unitaria per ambiti intercomunali omogenei;
- c) definisce un'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i Comuni interessati mediante convenzione.

Il P.A.T.I. può disciplinare tutto o parte del territorio dei Comuni interessati oppure affrontare singoli tematismi; vista la compartecipazione di più realtà territoriali rispetto al P.A.T., la necessità del coordinamento può essere stabilita dai comuni interessati e dal PTCP o dal PTRC a seconda che l'intercomunalità riguardi una o più province; il coordinamento ha per oggetto:

- a) ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche;
- b) previsioni la cui incidenza territoriale sia da riferire ad un ambito più esteso di quello comunale.

Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del P.A.T. o del P.A.T.I., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Di rilevante importanza per la carica innovativa rispetto alla precedente normativa regionale sono i principi della partecipazione e della concertazione introdotti nell'art. 5 della L.R. 11/04 dove si dispone che: *“I Comuni, le Province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione”*.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 29/11/2006, l'Amministrazione Comunale di Bressanvido ha scelto, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/04, di attivare la procedura di pianificazione concertata con la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza e il Comune di Pozzoleone per la redazione del P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) di Bressanvido e Pozzoleone; i due Comuni, con nota n. 9101 del 15/12/2005, hanno quindi chiesto di attivare la procedura concertata per la elaborazione del P.A.T.I.

Il Comune di Bressanvido ha quindi curato la redazione del documento preliminare del P.A.T.I. e, con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 13/12/2006, ha approvato il medesimo (documento preliminare), unitamente ad uno schema di accordo di pianificazione con la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza e il Comune di Pozzoleone. Col medesimo provvedimento venivano avviati i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), concernente la valutazione degli effetti del Piano di Assetto Territoriale sull'ambiente, e il procedimento di concertazione previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 11/2004. Con note prot. n. 72427/06 e n. 731969/57.09/2006 la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto, rispettivamente, hanno ricevuto il Documento Preliminare del P.A.T.I..

Il documento preliminare del P.A.T.I. e il primo rapporto sullo stato dell'ambiente sono stati quindi sottoposti alla Valutazione Ambientale Strategica; questa valutazione si è conclusa con il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale V.A.S. con nota n. 2 del 11/12/2006; in data 20/12/2006 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione fra Comuni, Provincia e Regione per la redazione, in forma concertata, del P.A.T.I..

Banditi gli avvisi di gara per l'affidamento dei vari incarichi (di redazione del P.A.T., della V.A.S., della V.I.nc.A., delle indagini geologiche e agronomiche, della valutazione di compatibilità idraulica, ...), il Comune di Bressanvido ha quindi partecipato alla Redazione del P.A.T.I. ed ha attivato la fase di concertazione e partecipazione con gli altri Enti pubblici territoriali ed Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi pubblici e diffusi sul territorio e con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico; terminata questa fase è stata redatta ed approvata, con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 29/05/2008, la "Relazione Conclusiva degli Esiti della Concertazione", nella quale si dichiarava che il Documento Preliminare del P.A.T.I. non veniva modificato a seguito delle osservazioni pervenute in sede di concertazione.

La documentazione progettuale e gli elaborati di analisi del P.A.T.I. sono stati quindi sottoscritti, in data 08/04/09, dai Sindaci dei comuni di Bressanvido e Pozzoleone e dai rappresentanti della Provincia di Vicenza e della Regione Veneto; con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 15/10/2009, il Comune di Bressanvido ha adottato il P.A.T.I., che è stato successivamente aggiornato, tanto alla luce delle osservazioni pervenute dopo la sua pubblicazione, quanto a seguito delle modifiche apportate ai piani territoriali sovraordinati (P.T.R.C. e P.T.C.P.); oggi il P.A.T.I. vigente in Comune di Bressanvido è quello approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 287 del 23/10/2012 (pubblicata sul B.U.R. del Veneto n. 101 del 07/12/2012).

Il P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone è quindi lo strumento di pianificazione urbanistica che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il "governo del territorio" al fine di perseguire la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché dell'identità culturale e paesaggistica dello stesso, in conformità e coerenza con gli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato. Per la definizione delle strategie e degli obiettivi generali, e delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il PATI identifica innanzitutto i principali sistemi che strutturano e caratterizzano il territorio nei suoi diversi aspetti; questi sistemi possono essere sintetizzati in:

- *Sistema dei vincoli e della pianificazione territoriale (Titolo III, Capo I)*
- *Sistema ambientale e del paesaggio (Titolo III, Capo II)*
- *Sistema insediativo e storico-testimoniale (Titolo III, Capo III)*
- *Sistema delle fragilità (Titolo III, Capo IV).*

In funzione di questi sistemi, il P.A.T.I. individua i seguenti elementi:

- *Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore;*
- *Invarianti;*
- *Fragilità;*
- *Azioni di tutela;*
- *Azioni strategiche.*

Per ciascuno degli elementi suddetti il P.A.T.I. definisce:

- a) **VINCOLI** derivanti dall'applicazione di specifiche norme;
- b) **DIRETTIVE** consistenti in disposizioni di indirizzo, indicazioni di obiettivi e definizioni di strategie da rispettare nella predisposizione della parte gestionale/operativa;
- c) **PRESCRIZIONI** di carattere direttamente precettivo ed operativo da rispettare nella predisposizione della parte gestionale/operativa;

con efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al P.A.T.I. e, per alcuni particolari aspetti, anche in deroga a quanto stabilito dagli strumenti di livello superiore.

Costituiscono parte integrante del P.A.T.I.: la relazione tecnica, la relazione di progetto e quella sintetica, le norme tecniche di attuazione, la banca dati alfanumerica e vettoriale, il Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale, la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), la Valutazione di Compatibilità Idraulica e gli elaborati grafici in seguito elencati:

- tav. 1 – Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale;
- tav. 2 – Carta delle Invarianti;
- tav. 3 – Carta delle Fragilità;
- tav. 4 – Carta delle Trasformabilità.

In particolare:

- la tav. 1 riporta i vincoli e gli elementi di conservazione, tutela e prevenzione individuati nella pianificazione territoriale superiore, ossia quegli elementi la cui trasformabilità, già definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinata al PATI, può essere eventualmente specificata con maggior dettaglio dal PATI stesso;

- la tav. 2 indica le invarianti, ossia quegli elementi la cui presenza, attuale o in prospettiva, è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi del P.A.T.I.; costituiscono invarianti le permanenze e/o le identità storiche non trasformabili nel periodo di validità del PATI e gli elementi di rilevante carattere strategico;
- la tav. 3 specifica le fragilità, ossia quegli elementi caratterizzati da una certa soglia di rischio, rispetto agli insediamenti e all'ambiente; questi elementi sono trasformabili nei limiti stabiliti dal P.A.T.I. e verranno meglio precisati dal P.I.;
- la tav. 4 individua le azioni strategiche e di tutela, ossia le modifiche strutturali e le misure di salvaguardia che possono essere applicate ai sistemi, parti di sistema o elementi, le cui condizioni di trasformazione/attuazione sono definite dal PATI e dal PI e che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di piano.

Relativamente al sito di progetto si rilevano i seguenti vincoli, invarianti e caratteristiche previsti dal P.A.T.I. (vedasi raccolte cartografiche riportate nell'*elaborato 2C4* dello S.I.A.):

- nella Tavola 1 - "**Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale**": l'area rientra, come peraltro tutto il territorio comunale, fra le aree classificate come "zona sismica 3" ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3274/2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica" e delle Deliberazioni del Consiglio Regionale del Veneto n. 67 del 03/12/2003 e della Giunta Regionale del Veneto n. 71 del 22/01/2008;
- nella Tavola 2 - "**Carta delle invarianti**": l'area non è soggetta ad alcun vincolo;
- nella Tavola 3 - "**Carta delle fragilità**":
  - l'area rientra in parte fra le "Aree di ricarica della falda" ed in parte fra le "aree di risorgiva";
  - l'area rientra, ai fini edificatori, in parte fra le "aree idonee a condizione per media vulnerabilità e scarsa soggiacenza della falda" ed in parte fra le "aree idonee a condizione per alta vulnerabilità idrogeologica e scarsa soggiacenza della falda";
- nella Tavola 4 - "**Carta della trasformabilità**": l'area rientra in parte fra le "Aree di urbanizzazione consolidata prevalente produttive" ed all'interno del perimetro dell'ATO n. 1 ed in parte in area non soggetta a nessun vincolo.

Le aree classificate in "zona sismica 3" (l'intero territorio comunale), sono soggette all'art. 7.5 delle Norme Tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.A.T.I., che prevede il rispetto delle prescrizioni riportate nell'O.P.C.M. n. 3247/2003 e nella Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 67 del 03/12/2003 oltrechè far salvo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 71 del 22/01/2008, che a sua volta prende atto dei nuovi criteri di classificazione sismica stabiliti dalla O.P.C.M. n. 3519/2006 e introduce disposizioni sulla modalità di calcolo di progetti.

Per quanto riguarda le aree di ricarica della falda e le aree di risorgiva, dalla carta della fragilità del P.A.T.I. risulta che il sito Marostica Giuseppe Rottami ricade parte nell'una e parte nell'altra area. Nella porzione compresa nelle aree di ricarica della falda si trovano:

- quasi tutto il capannone esistente, con l'esclusione di una porzione d'angolo a sud-ovest dello stesso;
- la porzione nord del sito in cui è prevista la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica ed una parte (quella a nord) dell'area pavimentata in progetto;
- la porzione est ed in parte quella a sud del sito, non interessate dal progetto;
- una marginale porzione ovest del sito, in parte interessata dall'ampliamento del capannone (esistente) e in parte dalla nuova area pavimentata.

Per le aree di ricarica della falda, l'art. 17.2 delle N.T.A. del P.A.T.I. prevede l'applicazione delle seguenti direttive:

- *in tali aree dovrà essere evitata la localizzazione di nuovi siti e/o ampliamenti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi; è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti inerti di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del D.M. 27.09.2010. Queste aree non sono compatibili con la concessione di nuove deroghe ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27.09.2010. Deve essere evitata la localizzazione di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi degli artt. 6 e/o 8 DLGS 334/99 e s.m.i.) per la presenza di sostanze pericolose per l'ambiente. Nel Piano degli Interventi è possibile integrare tale norma;*
- *gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari, dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario, e mantenuti nel miglior stato di efficienza. I sistemi di sfioro dovranno essere adeguati alla normativa regionale vigente;*
- *la trasformazione del territorio urbano o rurale in queste zone è condizionata alla salvaguardia della capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.*

*Si ritiene che ogni insediamento civile, agricolo e produttivo che ricade in questa area venga valutata, con firma da tecnico geologo abilitato, la possibilità di alterare/ridurre la capacità di ricarica degli acquiferi e la sua potenzialità per il territorio.*

Non si ravvisano esiziali elementi di contrasto fra il progetto proposto e le direttive previste di cui all'art. 17.2 delle N.T.A. del P.A.T.I. dato che il progetto stesso non si riferisce ad un impianto di discarica e nemmeno ad un'industria a rischio di incidente rilevante; non vi sono aree esterne di deposito rifiuti e le aree interne (all'involucro edilizio) sono presidiate da sistemi di raccolta a tenuta di eventuali colatici; le aree esterne sono presidiate da adeguati sistemi trattamento e laminazione delle acque meteoriche nel rispetto dei criteri di compatibilità idraulica (vedasi **elaborato IG** del **Progetto Definitivo**).

In merito al mantenimento della maggior proporzione possibile di aree permeabili e alla valutazione sulla possibilità di alterare la capacità di ricarica degli acquiferi, si fa presente che la porzione del sito compresa nell'area di ricarica degli acquiferi (e quindi soggetta alle direttive sopra citate) è classificata come "industriale" e rientra fra le "aree di urbanizzazione consolidata prevalente produttive"; si ritiene che un'area con questa destinazione, dove si possono legittimamente insediare (come sono di fatto insediate) attività industriali e/o artigianali, debba essere dotata di sistemi di raccolta e controllo delle acque meteoriche, con la condizione necessaria di essere impermeabilizzata; l'impermeabilizzazione dell'area e la conseguente perdita della capacità di infiltrazione del terreno sono in altre parole una misura di tutela primaria che, in accordo con quanto stabilito dal P.T.A. della Regione Veneto, risulta inevitabile proprio al fine di tutelare e proteggere la falda da eventuali contaminazioni. Si ritiene in definitiva che il progetto proposto esuli dalla direttiva finalizzata alla salvaguardia della capacità di infiltrazione efficace del suolo e della capacità di ricarica degli acquiferi in relazione al fatto che il progetto stesso può a ragione rientrare fra gli interventi *di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed ampliamento, degli edifici esistenti, nel rispetto delle norme relative ai beni culturali e ambientali, nonché gli interventi che si rendono necessari per:*

- .....

- *razionalizzazione delle infrastrutture e il miglioramento dei servizi esistenti;*

- .....

consentiti dall'art. 4 delle N.T.A. del P.A.T.I..

Nella porzione compresa fra le aree di risorgiva si trovano:

- una porzione sud del sito, non interessata dal progetto;
- una marginale porzione d'angolo a sud-ovest del capannone esistente;
- la porzione ovest del sito, comprendente una parte della superficie interessata dall'ampliamento del capannone (esistente) e una parte dell'area pavimentata in progetto.

Per le aree di risorgiva, l'art. 17.3 delle N.T.A. del P.A.T.I. prevede l'applicazione delle seguenti direttive:

- *in dette aree è ammessa l'attività ricreativa, didattica e di studio naturalistico;*
- *all'interno di queste zone sono ammessi esclusivamente interventi, da effettuare con l'utilizzo di tecniche ecocompatibili e di ingegneria naturalistica, di recupero ambientale e quelli finalizzati a garantire la sicurezza delle persone e la fruizione pubblica;*
- *è fatto salvo quanto previsto dagli artt. 12.4 e 14.3 delle presenti norme.*

Anche per questo aspetto possono ripetersi le considerazioni già esposte al riguardo dell'art. 17.2, in ordine alla destinazione urbanistica prevalente (industriale) e alla marginalità dell'interessamento della porzione agricola, ritenendo che gli interventi in progetto non possono, obiettivamente, prefigurare alterazioni del regime idraulico delle risorgive e ribadendo che gli interventi stessi possono rientrare fra quelli consentiti dall'art. 4 delle N.T.A. del P.A.T.I..

Gli artt. 12.4 e 14.3 prevedono invece prescrizioni per le risorgive, le sorgenti e le relative fasce di protezione primarie e secondarie entro cui non rientra il sito di intervento, non prefigurandosi quindi alcun elemento di contrasto fra le N.T.A. del P.A.T.I. ed il progetto proposto.

Per le aree che, ai fini edificatori, sono classificate come “*idonee a condizione*”, sia “*per media vulnerabilità e scarsa soggiacenza della falda*” che “*per alta vulnerabilità idrogeologica e scarsa soggiacenza della falda*”, l’art. 16.1 delle N.T.A. del P.A.T.I. prescrive che: *le opere che prevedono lo stoccaggio o la circolazione di fluidi inquinanti, come serbatoi, fognature e scarichi, vengano realizzate senza pregiudizio per la falda stessa prevedendo opportuni sistemi di impermeabilizzazione e prevenzione delle perdite.*

*Nei casi in cui siano previsti edifici con piani interrati, considerata la scarsa soggiacenza della falda, dovranno essere adottati idonei accorgimenti a tutela delle abitazioni, quali adeguati sistemi di drenaggio delle acque meteoriche intorno agli edifici, sistemi di impermeabilizzazione dei sotterranei, ecc*

*Quindi sarà necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata verifica:*

- *redazione di una valutazione geologico-idraulica per la realizzazione della rete delle acque bianche e smaltimento mediante trincee drenanti o bacini di dispersione;*
- *eventuale riporto di terreni sciolti con uno spessore di circa 1 metro di buona permeabilità;*
- *realizzazione previa verifica firmata da tecnico abilitato della soggiacenza della falda e progettazione con idonei sistemi per l’impermeabilizzazione dell’edificio;*
- *redazione della Compatibilità idraulica che indichi i sistemi il contenimento delle piene, come ad esempio: le superfici pavimentate dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettano il drenaggio dell’acqua e l’inerbimento, la realizzazione di invasi, ecc;*
- *redazione di una relazione idrogeologica che valuti il rispetto delle previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. 29 dicembre 2004, n° 4453 con indicazioni delle misure di tutela, salvaguardia e mitigazione.*

*Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificando che ogni nuovo intervento edilizio o di ristrutturazione che comporti un ampliamento dei fabbricati o una modifica della destinazione d’uso, venga supportato da un adeguato approfondimento delle conoscenze delle condizioni idrogeologiche dell’area, con conseguente individuazione del grado di vulnerabilità delle falde sotterranee ed eventuale progettazione di un sistema per il trattamento degli scarichi reflui (per quelli convogliati nel suolo e sottosuolo), e di possibili azioni di mitigazione per ridurre i rischi di impatto per gli acquiferi sotterranei.*



*Atteso che tutto il territorio del PATI ricade nella zona di transizione tra l'alta e la media pianura, a cavallo della fascia delle risorgive è vietato realizzare opere interrato nelle aree localizzate in Area a condizione "A" (aree idonee a condizione per media vulnerabilità e scarsa soggiacenza della falda) riportate sull'elaborato 3 "Carta delle Fragilità", con falda posta in prossimità del piano campagna, fatto salvo eventuali, puntuali e diverse valutazioni ed approfondimenti.*

Non si ravvisano esiziali elementi di contrasto fra il progetto proposto e le prescrizioni dell'art. 16.1 delle N.T.A. del P.A.T.I.; il progetto non prevede la realizzazione di piani interrati e le opere interrate sono unicamente i sottoservizi: i collettori di convogliamento delle acque meteoriche, le vasche di raccolta/trattamento/laminazione delle acque stesse e la riserva idrica dell'impianto antincendio, tutti manufatti a tenuta, prefabbricati, posti in opera in modo da non recare alcun pregiudizio per la falda sotterranea. Per quanto riguarda le caratteristiche del suolo-sottosuolo e idrogeologiche nonché per quanto attiene la compatibilità idraulica delle opere in progetto si rinvia agli **elaborati 1E, 1F ed 1G** del *Progetto Definitivo*; per quanto riguarda invece il rispetto delle previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.) si rinvia al *par. 5.7* ed alle precedenti considerazioni in merito alle direttive per le aree di ricarica della falda e per le aree di risorgiva.

In ultima analisi si reputa che il progetto proposto non prefiguri sostanziali elementi di incompatibilità con le norme tecniche, le prescrizioni ed i vincoli del P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone, ritenendosi peraltro che, per le sovraesposte considerazioni, il progetto proposto non possa determinare in concreto significativi effetti negativi, anche in relazione alla situazione di fatto delle aree interessate. Sotto il profilo amministrativo, assodata l'assenza di concreti fattori negativi, la procedura di V.I.A., che considera lo specifico progetto, può concludersi con l'approvazione del progetto stesso (in Conferenza dei Servizi), anche in variante alle N.T.A. dello strumento urbanistico, come previsto dall'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. (e anche degli artt. 23 e seguenti della L.R. N. 03/00). In altre parole, il progetto viene sottoposto ad una valutazione tecnica specifica con una modalità che, in caso di approvazione (del progetto), produce gli effetti di una variante dello strumento urbanistico comunale per la realizzazione dello specifico intervento.

## **6. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

Per l'intervento di che trattasi, il Proponente si avvale della "semplificazione" prevista dall'art.23 della L.R. 26/03/99, N.10 (ancora applicabile) ovvero dell'opportunità di presentare contestualmente allo S.I.A. il progetto dell'intervento nella forma definitiva. In questa logica lo S.I.A. e il progetto sono fra loro coerenti nel senso che il progetto già incorpora tutte le soluzioni utili a minimizzare l'impatto complessivo dell'intervento. Per la descrizione del progetto si fa riferimento ai contenuti del capitolo 4, mentre di seguito si espongono le dovute considerazioni in ordine "all'*inquadramento nel territorio* (inteso come sito e come area vasta interessati)", in relazione alle "*caratteristiche dell'opera progettata*".

### **1) *Inquadramento nel territorio dell'opera in progetto***

Nell'inserimento di un'opera in un territorio, è necessario perseguire, oltre agli obiettivi economici, anche quelli ambientali e sociali, in accordo con lo sviluppo sostenibile. Nello studio di impatto ambientale deve pertanto essere compresa una valutazione di idoneità del sito sia da un punto di vista normativo (legislazione vigente, pianificazione del territorio), sia da un punto di vista ambientale e sociale privilegiando quei siti che forniscono il massimo beneficio al minimo costo, tenendo conto di tutti gli aspetti citati. Si tratta in altre parole di effettuare un'analisi costi-benefici allargata agli aspetti ambientali e sociali, con particolare riferimento alle modifiche significative che la realizzazione dell'opera comporta.

Questa valutazione, per Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. (in precedenza M.G. di Marostica Giuseppe & C s.n.c.), si è posta al momento della progettazione dell'impianto esistente e la scelta non può quindi che essere ora confermata, considerato che l'intervento di cui si discute riguarda l'ampliamento di un'attività di recupero legittimata, nell'ambito di un sito produttivo, che appare, oltretutto una proposta legittima in una logica di sviluppo economico, anche sostenibile sotto il profilo ambientale per i seguenti motivi:

- la realizzazione delle opere in progetto non comporta un significativo intervento aggiuntivo sul territorio; viene infatti soltanto previsto l'ampliamento delle strutture edili e dell'area pavimentata esterna di un impianto esistente, legittimamente in esercizio, nel contesto di una Zona Artigianale Industriale (la Z.A.I. "San Benedetto", in Comune di Bressanvido) già caratterizzato da strutture e infrastrutture della medesima tipologia;
- gli interventi in progetto, finalizzati al potenziamento dell'attività e all'ottimizzazione della logistica interna dell'impianto, si inseriscono perfettamente nel rapporto domanda (dell'utenza) – offerta (della Marostica Giuseppe Rottami S.p.A.) qualificando ulteriormente un servizio già reso dall'azienda nei confronti di un bacino di utenza ben consolidato;
- il sito ha dimensioni e dispone di servizi a rete adatti a strutturare l'impianto in funzione della potenzialità prevista, con tutte le pertinenze;

- le dimensioni di ingombro dell'impianto, nella sua configurazione definitiva, sono compatibili con il contesto locale, con gli elementi di mitigazione previsti (in particolare il mantenimento e il rafforzamento dell'esistente fascia verde alberata sul lato ovest, a confine con l'aperta campagna);
- gli interventi in progetto non prevedono l'introduzione di nuove sorgenti acustiche né l'effettuazione di operazioni che possano produrre emissioni in atmosfera e/o scarichi di acque industriali; all'interno delle nuove strutture edilizie vengono infatti previste unicamente operazioni di messa in riserva e selezione manuale, di rifiuti solidi compatti, mentre la nuova area pavimentata scoperta sarà destinata prevalentemente alla movimentazione dei mezzi ed in misura residuale al deposito di M.P.S. "non rifiuti"; l'area esterna sarà comunque presidiata da adeguati sistemi di captazione delle acque meteoriche, con trattamento della prima pioggia e parte della seconda pioggia.

È da ritenersi ovviamente inopportuna la valutazione delle alternative previste dalla norma, quali l'ipotesi "zero" (di non realizzare l'opera) e l'ipotesi di realizzare il progetto in altro sito (alternativa di localizzazione); concretamente infatti queste alternative sono entrambe non praticabili; la prima contrasta con la legittima scelta di crescita aziendale (trattandosi in buona sostanza del consolidamento di un'attività in esercizio) in un sito ed in un contesto localizzativo idoneo, senza peraltro introdurre impatti ambientali significativi, aggiuntivi rispetto alla situazione in essere, mentre la seconda stride con il senso stesso del progetto che, essendo finalizzato all'ampliamento e al miglioramento della logistica di un impianto esistente, non può altro che essere realizzato in aree adiacenti (limitrofe) all'impianto stesso.

Da un punto di vista strettamente ambientale, la localizzazione del sito è in ogni caso buona perché nel contesto di una zona "industriale-artigianale" defilata dai centri urbani e ben raccordata alla rete viabilistica primaria.

Per quanto concerne l'ambito territoriale, l'iniziativa in discussione risulta ben contestualizzata, dato che:

- prevede il potenziamento di un'attività di recupero esistente in un ambito locale caratterizzato da un'elevata produzione di rifiuti;
- propone un utile servizio a dei settori (produttivo, di servizio ed assimilati) di importanza strategica per il territorio, garantendo il recupero di rifiuti che vengono in questo modo reimmessi nel sistema produttivo.

## **2) *Caratteristiche dell'opera progettata con particolare riferimento a:***

- a) natura dei beni e/o dei servizi offerti;
- b) grado di copertura della domanda;
- c) prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda/offerta;
- d) articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;

- e) criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto;
- f) caratteristiche tecniche e fisiche del progetto ed aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
- g) insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto;
- h) motivazioni tecniche della scelta progettuale tra le possibili alternative prese in esame;
- i) eventuali misure anche di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio;
- j) interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente e quelli tesi a riequilibrare eventuali scompensi.

#### ***a) Natura dei beni e dei servizi offerti***

Come già detto, il progetto in discussione si riferisce all'ampliamento di un impianto di recupero rifiuti esistente/autorizzato di cui è titolare Marostica Giuseppe Rottami S.p.A.; il progetto è finalizzato a garantire appieno lo sfruttamento della massima potenzialità giornaliera già prevista nel progetto originario del 2005 (approvato con D.G.P. della Provincia di Vicenza N. 61/07) ed allo stato attuale non concretizzabile anche perché l'azienda ha a suo tempo rinunciato alla realizzazione di alcuni degli interventi allora previsti; sotto il profilo della natura dei beni e dei servizi offerti, il progetto non prefigura peraltro alcuna modifica rispetto a quanto in essere, dato che, nella configurazione definitiva (di progetto) dell'impianto, verranno gestite le stesse "tipologie" di rifiuti attualmente trattate da Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. per produrre:

- materie prime secondarie (M.P.S. – "non rifiuti") / metalli selezionati per l'industria siderurgica / metallurgica,
- rifiuti metallici (pretrattati) ed altri rifiuti preselezionati da avviare a successive specifiche operazioni di recupero presso altri impianti autorizzati.

Il recupero dei rifiuti conferiti avverrà mediante operazioni di messa in riserva (R13) con selezione (R12) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi; trattasi, in buona sostanza, di operazioni già autorizzate per l'impianto in essere e consistenti nella cernita preliminare, nella selezione manuale e con caricatore a polipo (al fine di rimuovere eventuali materiali e sostanze indesiderati) e nelle eventuali operazioni di smontaggio e tranciatura manuali, operazioni di pressatura/cesoatura e di riduzione volumetrica (macinazione) con selezione (separazione magnetica e cernita manuale) di metalli. Per un approfondimento su questi aspetti si rinvia al par. 4.5.2 della presente relazione.

Nel suo asset definitivo, a seguito della realizzazione del progetto, l'impianto risulterà:

- strutturalmente dimensionato e dotato impiantisticamente in funzione della potenzialità prevista;
- dotato di tutti gli apprestamenti e le attrezzature necessari a garantire il conseguimento delle specifiche richieste per le M.P.S./"non rifiuti" finali e per prevenire la formazione di scarichi idrici, inquinamento di suolo, sottosuolo e acque superficiali, scarichi incontrollati di rifiuti, emissioni inquinanti in atmosfera ed emissioni acustiche oltre i limiti consentiti.

Per l'impianto di recupero, nella sua configurazione definitiva (di progetto), si prevede una capacità complessiva massima di stoccaggio pari a **1'800 t**, di cui **1'600 t** di rifiuti in ingresso/selezionati e **200 t** di rifiuti (non metallici) prodotti, destinati ad altri impianti di recupero autorizzati. Con gli apprestamenti in progetto si prevede di sfruttare la potenzialità massima giornaliera già prevista nel progetto di ampliamento presentato nel 2005, indicata in **90 t/giorno** (quella massima autorizzata con la D.G.P. N. 61 del 28/02/07). Sulla base di 250 giorni lavorativi/anno, si avrà pertanto un quantitativo annuo di rifiuti gestiti (rifiuti in ingresso) pari a **22'500 t/anno**.

#### ***b) Grado di copertura della domanda e suoi livelli di soddisfacimento***

Come per una qualsiasi attività di recupero rifiuti, l'analisi dello specifico "grado di copertura" della domanda, con particolare riferimento alle tipologie (codici C.E.R.) che è previsto di trattare, consente di stabilire il fabbisogno da soddisfare; le caratteristiche ed i quantitativi di rifiuti prodotti su scala locale, le destinazioni cui sono inviati i rifiuti, i costi sostenuti e l'analisi del rapporto costi/ricavi consentono di definire il potenziale bacino di utenza (in termini di potenzialità) di un nuovo impianto.

Il progetto proposto prevede l'ampliamento di un impianto di recupero rifiuti esistente/autorizzato, senza significative modifiche delle operazioni di recupero in essere (vengono trattate le stesse tipologie di rifiuti e con le stesse modalità); come si è già avuto modo di dire, gli interventi di ampliamento sono previsti al fine di adeguare la potenzialità giornaliera dell'impianto a quella massima già prevista nel progetto originario del 2005 (approvato con D.G.P. della Provincia di Vicenza N. 61/07). La Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. aveva quindi già valutato, nel 2005, il grado di copertura della domanda e i suoi livelli di soddisfacimento, reputando opportuno dimensionare l'impianto per una potenzialità massima di 90 t/giorno; ad oggi, forte anche dell'esperienza maturata negli ultimi anni di gestione (dell'impianto), l'azienda ha rivalutato il proprio bacino di utenza e fatto previsioni sull'andamento futuro della domanda in prospettiva di una ripresa del mercato, soprattutto per i settori produttivi del comparto metalmeccanico; in funzione di queste valutazioni e in una logica aspettativa di crescita, è stata confermata la potenzialità massima originariamente prevista e sono stati progettati gli interventi di ampliamento al fine di poterla garantire in via continuativa; ne risulta che l'impianto potrà soddisfare una richiesta di conferimento pari a 22'500 t/anno (di rifiuti in ingresso) che si ottiene moltiplicando la potenzialità giornaliera (90 t/giorno) per 250 giorni lavorativi / anno, essendo questa la potenzialità rispondente, con un congruo margine, alla richiesta del mercato locale.

### ***c) Evoluzione del rapporto domanda/offerta***

Allo stato attuale risulta difficile prevedere l'evoluzione quantitativa della domanda, stante la particolare congiuntura economica negativa che interessa praticamente tutti i settori produttivi. Per quanto riguarda i rifiuti metallici, la domanda di recupero è comunque ancora relativamente sostenuta, soprattutto per i rifiuti "industriali" che residuano da un comparto produttivo particolarmente sviluppato in tutto l'alto vicentino qual'è l'industria metalmeccanica, così come per altre tipologie di rifiuti (rifiuti di imballaggi, rifiuti di apparecchiature, rifiuti misti, rifiuti di plastica e di legno) il cui mercato sta lentamente riprendendosi; per altro verso, grazie ad una accresciuta sensibilità ambientale, negli ultimi tempi si avverte l'esigenza di una crescita qualitativa dell'offerta in considerazione del fatto che le attività di recupero dei rifiuti, troppo spesso fittizie, devono invece garantire con affidabilità l'ottenimento di materiali e/o materie prime seconde (M.P.S.)/"non rifiuti" con le caratteristiche prescritte, utilizzabili senza successivi problemi. Su quest'ultimo necessario presupposto si sono, in buona misura, fondate le scelte di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. fin dall'avvio della propria attività di recupero (allora M.G. di Marostica Giuseppe & C s.n.c.), attività che è stata fino ad oggi svolta in modo ineccepibile. Queste scelte non possono quindi che essere confermate e rafforzate nella nuova configurazione dell'impianto, in spazi adeguati e secondo i più moderni criteri tecnici. In definitiva, con l'ampliamento dell'impianto, non si prevede alcuna significativa modifica dell'attuale tipologia dell'utenza, salvo considerare un incremento dei quantitativi di rifiuti trattati, quanto meno nelle legittime aspettative, comunque limitato all'attuale "bacino" di riferimento dell'azienda.

### ***d) Articolazione delle attività di realizzazione e di esercizio***

Le attività di "costruzione" edilizia riguarderanno gli ampliamenti delle strutture edilizie (realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica sul lato nord e ampliamento del capannone esistente sul lato ovest) e delle annesse infrastrutture logistiche e di servizio (ampliamento dell'area pavimentata scoperta, realizzazione dei sistemi di captazione-collettamento e di raccolta-trattamento-laminazione della acque meteoriche, adeguamento dell'impianto antincendio) nonché alcuni modesti interventi di allestimento interni ai fabbricati (aree di stoccaggio rifiuti, sistemi di captazione e contenimento dei colaticci, ...). Il progetto non prevede l'installazione di nuovi macchinari-apparecchiature di trattamento; tutte le operazioni di recupero verranno quindi effettuate con le dotazioni tecnologiche attualmente in essere presso l'impianto (che non verranno minimamente modificate).

Per quanto concerne la "fase di esercizio" si evidenzia che, salvo l'operazione R3 (riciclo e recupero delle sostanze organiche ...), cui l'azienda intende espressamente rinunciare, tutte le operazioni previste dal progetto sono le stesse già effettuate nell'impianto esistente (e quindi già autorizzate e collaudate); trattasi di operazioni, relativamente semplici, di messa in riserva, cernita preliminare, selezione manuale e con caricatore a polipo, eventuali operazioni di smontaggio e tranciatura manuali, di pressatura/cesoiatura e di riduzione volumetrica (macinazione) con selezione (separazione magnetica e cernita manuale) di metalli; queste operazioni non producono alcun impatto significativo in quanto:

- vengono effettuate esclusivamente all'interno dell'involucro edilizio dell'impianto e quindi in aree compartimentate, protette dall'azione degli agenti atmosferici e dotate di pavimentazione impermeabile e resistente;
- non danno luogo a rilasci incontrollati di liquidi; le aree di stoccaggio dei trucioli metallici (ferrosi e non ferrosi), potenzialmente in grado di percolare colaticci (oleosi), sono presidiate da canalette grigliate confluenti in pozzetti di raccolta a tenuta in c.a.v., da cui gli eventuali colaticci possono essere facilmente asportati per conferirli ad impianti di trattamento autorizzati;
- non danno luogo ad alcuno scarico diretto o indiretto di "acque industriali" quali reflui di processo, lavaggio, raffreddamento e nemmeno di acque di dilavamento meteorico in quanto non vengono effettuate in area scoperta; cionondimeno i piazzali esterni sono pavimentati e presidiati da una rete di captazione delle acque meteoriche, collegata ad un impianto di trattamento della prima pioggia e anche di parte della seconda pioggia con recapito nel collettore acque nere della fognatura pubblica;
- non possono dar luogo ad alcuna emissione fuggitiva (incontrollata) in quanto le uniche operazioni in grado di produrre emissioni sono quelle effettuate con la linea esistente di macinazione e selezione, che è presidiata da apposito impianto di aspirazione e abbattimento delle frazioni leggere e delle polveri con emissione convogliata (del flusso d'aria depolverato) attraverso l'unico camino n.1; la linea di recupero e l'impianto di aspirazione/abbattimento (impianti autorizzati) non verranno minimamente interessati dagli interventi in progetto;
- non danno luogo ad emissioni acustiche oltre i limiti consentiti; in particolare il progetto proposto non prevede l'introduzione di alcuna nuova sorgente acustica e le emissioni delle sorgenti acustiche in essere (che non verranno modificate) risultano entro i limiti consentiti dalla specifica normativa di settore applicabile.

Considerato infine il modesto flusso di vettori determinato dall'esercizio dell'impianto nella sua configurazione (potenzialità) definitiva e dato che il progetto prevede il mantenimento del filare alberato presente sul lato ovest dell'area d'impianto, a confine con l'aperta campagna, è possibile sostenere che l'attività comporterà effetti nel complesso ampiamente sostenibili (senza particolari problemi) e che l'ambiente circostante non può risentire in concreto dell'attività di recupero svolta; in ogni caso non sono ipotizzabili significativi fattori di impatto aggiuntivo conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto.

***e) Criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali***

I criteri guida del processo decisionale sono quelli della conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. (ancorchè in regime ordinario) col massimo allineamento possibile con quanto disposto dai vari strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Per quanto concerne le possibili trasformazioni territoriali conseguenti alla localizzazione dell'impianto in progetto, non si ritiene che l'attività stessa possa avere, ne nel breve, ne nel lungo periodo, significativi effetti, salvo considerarne il suo consolidamento.

### **f) Caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio**

Per le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto si rimanda al *capitolo 4* ed agli elaborati tecnici-grafici di progetto.

Si richiama qui unicamente il fatto che le aree occupate durante le fasi di realizzazione dell'intervento di ampliamento e di esercizio dell'impianto coincidono esclusivamente con l'area di proprietà di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A..

### **g) Condizionamento e vincoli di cui si è dovuto tener conto**

Il progetto dell'impianto rispetta gli obblighi imposti dal D.Lgs. N. 152/06 e dalla Legge Regionale N. 03/2000. Si richiama in particolare il comma 2 dell'art. 178 del D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.: *"I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;*
- b) senza causare inconvenienti da rumori ed odori;*
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente."*

Queste condizioni sono tutte verificate.

Per quanto concerne la localizzazione, la Legge Regionale N. 03/2000 sancisce che: *"i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti sono ubicati di norma nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici"* (art. 21 - comma 2).

Il sito di progetto ricade nel contesto della Zona Artigianale Industriale di S. Benedetto, in Comune di Bressanvido; con la sola esclusione dell'ampliamento sul lato ovest del piazzale pavimentato, previsto in area agricola "E", che verrà utilizzato esclusivamente come area "logistica" (e che si chiede di legittimare in variante allo strumento urbanistico Comunale), tutti gli altri interventi in progetto (riguardanti aree operative dell'impianto) verranno realizzati in area classificata come "D1" - industriale e artigianale dal vigente P.R.G. comunale.

### **h) Motivazione delle scelte progettuali tra le possibili alternative**

In ordine alle "possibili alternative", si ribadisce che il "progetto" in discussione scaturisce dalla necessità, per Marostica Giuseppe Rottami S.p.A., di ampliare la propria "infrastruttura" (edilizia e logistica) al fine di razionalizzare al meglio e quindi consolidare la propria attività. Qualsiasi "alternativa" possibile non può prescindere da questa prospettiva, stante il legittimo diritto di migliorare e dare continuità all'attività esistente sfruttando peraltro, a tal fine, dei terreni di proprietà. In quest'ottica è evidente che, essendo l'impianto collocato in un'area produttiva ed avendo acquistato un ulteriore lotto industriale (lotto "A") proprio per ampliare la propria attività, questa prospettiva è già stata valutata come ottimale e lo è sicuramente perché interessa un'area adiacente all'impianto in essere (da ampliare) ricadente nel contesto di una Z.A.I. consolidata e ben raccordata alla viabilità ed ai servizi a rete.

Nell'area produttiva viene prevista la maggior parte degli interventi in progetto ed in particolare l'ampliamento del capannone esistente, la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica e l'ampliamento, sul lato nord, del piazzale pavimentato; per quanto riguarda questi interventi, quindi, non si rende necessaria alcuna valutazione in merito alle possibili alternative localizzative, essendo quanto argomentato più che sufficiente ad escludere qualsiasi altra opzione di progetto. Il progetto non può peraltro essere realizzato senza prevedere l'ampliamento del piazzale sul lato ovest, necessario per garantire una adeguata circolazione dei vettori; in altre parole, questa infrastruttura "di servizio" non può essere scorporata dalle altre opere in progetto, rendendo quindi superflua qualsiasi analisi in merito ad una sua alternativa. Va inoltre osservato che questo intervento (di ampliamento del piazzale - lato ovest) insiste su un'area (di proprietà) in qualche modo compromessa dall'impianto esistente e di fatto inutilizzata ai fini agricoli; valutate le sue dimensioni e considerate le attuali condizioni al contorno, si reputa in ogni caso che quest'area sia difficilmente sfruttabile, almeno nel medio periodo, come area agricola; sotto il profilo tecnico, quindi, l'intervento si configura come ottimale dato che consente di sfruttare un'area di proprietà allo stato inutilizzata per destinarla (unicamente) al miglioramento della logistica dell'impianto e, in definitiva, a tutto vantaggio della sicurezza dell'attività in essere; per quest'area, gli apprestamenti previsti dal progetto (la semplice pavimentazione con massetto cementizio), che tra l'altro ne garantiscono la protezione, sono tali da non precludere una eventuale riconversione per futuri diversi utilizzi, compreso quello agricolo. Anche per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, l'intervento previsto non comporta alcuna significativa modifica della visualità, dato che sull'area in questione non è prevista la realizzazione di strutture in elevazione e viene mantenuto e rafforzato l'esistente filare alberato di mitigazione visiva nei confronti della campagna contermina.

In merito alle scelte progettuali nel loro complesso, le stesse sono tutte improntate all'ottimizzazione dell'attività, sia per quanto riguarda gli apprestamenti (finalizzati a massimizzarne l'efficienza con ampie cautele rispetto alle prescrizioni ed ai vincoli dettati dalla normativa vigente) che per quanto riguarda le modalità gestionali (al fine di garantire elevati standard di qualità delle M.P.S./"non rifiuti" ottenuti nonché di sicurezza ambientale).

### ***i) Misure che si intendono adottare per mitigare gli impatti***

Gli impatti in *fase di costruzione* sono quelli determinati dalla realizzazione delle strutture edilizie (ampliamento del capannone e nuovo corpo di fabbrica) e delle opere di sistemazione (pavimentazione) esterna; questi impatti, del tutto confrontabili con quelli determinati da una qualsiasi altra costruzione industriale simile per dimensioni e dotazioni infrastrutturali (necessarie per l'esercizio dell'attività), sono senz'altro irrilevanti sia per durata che per entità, dato che le attività di costruzione, nello specifico, non prevedono scavi e/o rilevati significativi; in particolare, queste attività non sono certamente tali da alterare la struttura litologica del sottosuolo né tantomeno da compromettere la circolazione delle acque sotterranee; gli scavi più profondi, infatti, saranno quelli necessari alla realizzazione delle opere fondazionali necessarie per l'ampliamento del fabbricato e quelli per la posa dei manufatti prefabbricati di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, che si spingeranno ad una profondità massima di circa 3 m dal piano campagna, ovvero ad una profondità tale da non interferire significativamente con la falda sotterranea.

L'attività di costruzione delle strutture in progetto non determina, in definitiva, alcun impatto significativo e non richiede pertanto alcuna misura di mitigazione, fatte salve quelle correntemente adottate in un qualsivoglia altro cantiere edilizio, ovviamente limitatamente alla durata delle diverse fasi di realizzazione. Per quanto concerne l'opera compiuta, essa sarà conforme ai parametri del Regolamento Edilizio e sarà collocata in un contesto del tutto idoneo al tipo di costruzione, che è quello di una zona industriale che già ospita vari altri insediamenti produttivi.

La necessità di misure di mitigazione degli impatti in *fase di esercizio* è conseguente ai risultati della loro valutazione, argomento del successivo capitolo 7. In questo contesto (del quadro di riferimento progettuale) ci si riferisce a quanto argomentato al punto d), ritenendo che le "misure tecniche di mitigazione" coincidano, in primo luogo con gli apprestamenti finalizzati a prevenire interferenze negative sulle diverse componenti ambientali: atmosfera, suolo, sottosuolo-acque sotterranee, sicurezza e clima acustico; sotto questo profilo è quindi sufficiente richiamarsi ai contenuti del progetto e, in particolare, alle caratteristiche intrinseche delle operazioni effettuate nelle nuove aree dell'impianto, a seguito degli interventi di ampliamento in progetto (assenza di emissioni aeriformi, di acque reflue industriali, assenza di operazioni di trattamento all'esterno delle strutture edilizie) e alle misure di prevenzione previste (impermeabilizzazione di tutte le aree, trattamento delle acque meteoriche,...), per escludere la necessità di (ulteriori) misure di mitigazione.

**j) *interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente e quelli tesi a riequilibrare eventuali scompensi***

Per quanto concerne "le scelte progettuali dirette ad ottimizzare l'inserimento dell'impianto nel territorio e nell'ambiente circostante, anche riequilibrando eventuali scompensi" e quindi, in ultima analisi, sotto il profilo dell'"impatto visivo", deve considerarsi che il progetto prevede l'ampliamento di un impianto esistente nel contesto di una Z.A.I. consolidata; gli ampliamenti dell'involucro edilizio (esistente) saranno realizzati in aree classificate come artigianali-industriali ed avranno ingombri conformi a quanto previsto dalle N.T.A. del Piano di lottizzazione e del P.R.G. vigenti; gli ampliamenti delle infrastrutture di servizio, sostanzialmente riconducibili all'estensione delle superfici pavimentate scoperte, non prefigurano alcuna alterazione del contesto visivo in essere. Considerato che il sito di intervento ricade nell'ambito di una "zona produttiva" e valutata, sotto il profilo paesaggistico, la "percepibilità" degli interventi previsti (l'ampliamento della struttura edilizia è oggettivamente modesto se osservato da ovest, unico lato che, affacciandosi sull'aperta campagna, può prefigurare un'alterazione della visualità percepibile nel sito), non vi può essere alcun significativo impatto visivo determinato dalla realizzazione delle opere in progetto, quantomeno apprezzabilmente maggiore di quello determinato dalla struttura in essere, a sua volta del tutto analogo a quello determinato da qualsivoglia altra struttura industriale, di dimensioni confrontabili, realizzabile nello stesso contesto locale. Il mantenimento dei filari alberati esistenti, sul lato ovest dell'area di proprietà (che si prevede di rafforzare) e sul lato nord esterno al sito d'impianto, consentirà in ogni caso di attenuare il residuo impatto visivo, soprattutto per quanto riguarda il lato ovest, prospiciente l'aperta campagna.

## **7. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

Il quadro di riferimento ambientale è cruciale nella redazione dello SIA e consta nell'analisi dei comparti ambientali soggetti ad impatto importante e delle relative modificazioni indotte. Si tratta infatti di individuare, classificare e valutare gli impatti ambientali attribuibili all'intervento in progetto, confrontando la situazione prima dell'intervento con quella prevedibile dopo la realizzazione e durante l'esercizio del medesimo.

I principali risultati delle analisi raccolte in questo quadro consistono nella valutazione previsionale degli impatti prodotti dall'intervento in progetto sulle componenti ambientali più significative (preliminarmente selezionate) che fungono da "indicatori ambientali" ai fini dello SIA.

L'obiettivo finale è quello di verificare che gli indicatori di qualità di tali componenti non superino, nelle condizioni ambientali del sito a seguito dell'intervento progettato, le rispettive soglie di accettabilità. Per le componenti ambientali di cui risulta difficile stabilire una soglia di accettabilità si farà riferimento a considerazioni dettate dal buon senso e da ragionevole ponderazione.

Il metodo di valutazione, successivamente descritto e applicato, si basa sull'attribuzione di valori numerici adimensionali ad ogni impatto considerato, ricorrendo a "scale di valori" all'uopo costruite. Questo metodo permette di esprimere in maniera sintetica ed omogenea, attraverso un valore numerico ponderato, gli impatti stimati tenendo conto di tutti i parametri considerati.

Va ribadito che lo SIA costituisce un processo interattivo con il progetto e, in particolare, grazie al quadro di riferimento ambientale, è possibile intervenire direttamente sulle cause di interferenza per introdurre eventuali misure di mitigazione atte a ridurre gli impatti a livelli compatibili con gli standard di accettabilità relativi alle diverse componenti ambientali.

### **7.1 Descrizione dell'Ambiente**

La prima parte del "quadro" si occupa della descrizione dei comparti ambientali potenzialmente interessati dal progetto in discussione. Si tratta di individuare, analizzare e valutare i dati scientifici e tecnici di importanza strategica atti a definire il quadro ambientale, cioè lo stato delle componenti e dei fattori della struttura dello specifico sistema ambientale naturale e antropico, nonché dei processi che ne caratterizzano il funzionamento.

Gli obiettivi principali da perseguire in questa fase sono l'inquadramento generale dell'intervento nel territorio e la caratterizzazione dell'ambiente interessato, per l'attribuzione dei livelli di qualità.

Ogni sistema ambientale complesso è formato da diverse *componenti ambientali* che interagiscono tra loro stabilendo un equilibrio che garantisce la sopravvivenza del sistema stesso. Queste componenti fungono da indicatori che consentono di monitorare la qualità presente in relazione alle modificazioni apportate al territorio. Per ciascuna delle componenti ambientali occorre stabilire dei parametri entro i quali sia sostenibile la realizzazione dell'intervento, riguardante nel caso specifico l'ampliamento dell'attività di recupero in essere.

Successivamente, mediante appropriate analisi o valutazioni, saranno stimati gli impatti previsti i cui valori verranno confrontati con i parametri assunti per verificare il superamento o meno degli standard stabiliti. All'occorrenza si potrà intervenire con misure compensative (di mitigazione) per limitare gli impatti e rientrare nei limiti previsti.

Per la valutazione degli impatti si deve porre attenzione ai possibili bersagli ovvero le componenti ambientali interessate (ad esempio sistema viario, clima acustico, ecc..) che fungeranno da indicatori di qualità. Ovviamente, tra tutte le componenti ambientali, devono essere selezionate ("screening") quelle "significative" ossia suscettibili di potenziali modificazioni a seguito della realizzazione del progetto.

Alla luce di quanto sopraesposto, appare opportuno considerare le componenti ambientali ovvero i sistemi ambientali complessi rappresentativi della situazione di fatto, di seguito discussi.

### **7.1.1 Il Sistema Insediativo**

---

Il sito interessato dal progetto è l'area censita in Comune di Bressanvido al foglio n. 3, mappali nn. 471, 506, 508, 509, 523, 528 e 526; l'area di impianto può essere suddivisa nelle seguenti porzioni:

- una porzione comprendente l'intero mappale n. 471, sedime dell'esistente impianto di recupero di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A., classificata come Z.T.O. "D1" industriale e artigianale dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido; in quest'area viene previsto il prolungamento, sul lato ovest, del capannone esistente;
- una porzione comprendente l'intero mappale n. 528 e parti dei mappali nn. 506, 526 e 509, raggruppati in un unico lotto (lotto A) classificato dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido come Z.T.O. "D1" industriale e artigianale; in questa porzione, che si sviluppa sul lato nord dell'impianto esistente, viene prevista la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica e la pavimentazione di una zona da destinare a movimentazione vettori e deposito M.P.S./"non rifiuti" (in container dotati di copertura ed in un'area delimitata dalle murature dei fabbricati);
- una porzione comprendente parti dei mappali nn. 508 e 523, classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido come Z.T.O. "E" agricola - sottozona E1; in quest'area, a ovest dell'impianto, viene previsto l'ampliamento della superficie pavimentata da destinare esclusivamente alla movimentazione dei vettori (area logistica).

Tutta l'area di intervento è di proprietà e confina:

- a sud con l'impianto di autodemolizione di MG Marostica Autodemolizione s.r.l.;
- a nord con il terminale della strada di lottizzazione, da cui si accede al sito di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. e di M.G. Marostica Autodemolizione, e con la fascia di rispetto della Roggia Girardina;
- ad ovest con aree agricole;
- ad est con un'altra attività industriale.

La porzione ovest dell'area di proprietà è delimitata da un filare alberato oltre il quale si estende l'aperta campagna; sul limite nord il Comune ha mantenuto a verde la fascia di rispetto della Roggia Girardina, al cui margine è presente un fitto filare alberato; a sud e ad est si estende la Zona Artigianale Industriale "S. Benedetto" del Comune di Bressanvido.

L'intera Z.A.I. è viabilisticamente servita da Via dell'Artigianato, che si stacca dalla S.P. N. 51 (del Vicerè).

Sull'area non insistono particolari vincoli urbanistici e/o ambientali; eccettuata la porzione ovest, classificata come agricola, tutta l'area di intervento è classificata come "D1" industriale e artigianale dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido; tutti gli ampliamenti edilizi in progetto sono conformi a quanto disposto dalle N.T.A. del P.R.G. vigente (distanze dai confini, superfici, altezze e volumi edificabili); valutati la tipologia dell'intervento e l'utilizzo previsto per la porzione ovest dell'impianto (che si prevede di pavimentare per destinarla unicamente alla movimentazione dei mezzi), anche in considerazione dei presidi ambientali in progetto (captazione, raccolta e trattamento delle acque meteoriche), si reputa oggettivamente possibile il superamento della previsione urbanistica, previa approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi in variante allo Strumento Urbanistico.

L' "area vasta" è intesa come la zona più ampia interessata dagli effetti determinati dalla realizzazione del progetto (presenza ed esercizio dell'impianto). Il contesto insediativo è quello tipico delle zone industriali di periferia, con presenza di fabbricati e stabilimenti produttivi che si inseriscono in una matrice prevalentemente agricola; importante è l'eventuale prossimità di nuclei abitativi, in ragione soprattutto della maggior sensibilità che la presenza di insediamenti residenziali comporta. Nelle vicinanze del sito di progetto non sono presenti nuclei abitativi; l'abitazione più prossima è situata a circa 320 m in linea d'aria dal perimetro esterno del sito di progetto.

### **7.1.2 Il Sistema Viario**

Un sistema ambientale complesso è un ambiente reale risultante dall'insieme di relazioni reciproche tra diversi fattori ambientali, sia naturali che antropici; pertanto può essere considerato un sistema ambientale anche la viabilità della zona in quanto tra la strada e l'ambiente circostante vi è una interazione che permette la coesistenza di entrambi.

L'analisi della rete stradale esistente consente di valutare l'equilibrio che si stabilisce tra l'ambiente e la quantità di mezzi circolanti, individuando i percorsi e valutando eventuali alternative per mitigare gli impatti.

La viabilità di avvicinamento principale al sito è costituita:

- per le direzioni da sud: dalla S.P.51 (del "Vicerè") e dalla diramazione denominata "Soella" della S.P.53 ("Postumia"), che si incrociano in corrispondenza del cosiddetto "crocicon" di Pozzoleone a est della zona artigianale "S. Benedetto" in cui si trova il sito;
- per le direzioni da nord: da Via Bassanese Inferiore – Via Scaldasferro.



Le strade suddette consentono tutte l'immissione su Via S. Benedetto (S.P. n. 51 del Vicerè), da una laterale della quale, Via dell'Artigianato, è possibile accedere alla Z.A.I. "San Benedetto" ed al sito di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A.. Queste strade sono e saranno percorse dalla totalità dei vettori in avvicinamento ed in allontanamento dall'impianto di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A..

La viabilità interna della Z.A.I., costituita principalmente da Via dell'Artigianato, è stata realizzata per poter sopportare il traffico veicolare pesante determinato dall'esercizio delle attività presenti nella Z.A.I. stessa ed è oggettivamente poco trafficata essendo interessata dal passaggio di un centinaio di mezzi pesanti al giorno; si stima che Via dell'Artigianato abbia caratteristiche (tracciato e sezione) tali da poter sopportare, senza particolari problemi, un traffico di 50 passaggi/ora che corrisponde ad almeno 500 passaggi/giorno in periodo diurno, valore che viene pertanto assunto come "soglia critica del traffico".

Per la caratterizzazione e la quantificazione del volume di traffico insistente su Via San Benedetto – S.P. n. 51 "del Vicerè", in mancanza di rilievi ufficiali nel tratto prossimo alla Z.A.I., si fa riferimento ai flussi veicolari equivalenti riportati nell'Allegato F – Rapporto Ambientale – del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza (matrici stimate all'anno 2006) ed ai dati relativi ai monitoraggi effettuati nell'ambito del progetto regionale SIRSE (Sistema Informativo per la Rete Stradale Extraurbana – anni 2000 ÷ 2007), che consentono di desumere, nel tratto di interesse della strada in esame, i seguenti parametri caratteristici:

- flusso veicolare diurno compreso fra i 4'000 e gli 8'000 passaggi nel periodo compreso fra le 07:00 del mattino e le 19:00 della sera; si stima quindi un flusso medio pari a 6'000 passaggi nell'arco temporale suddetto (12 ore);
- percentuale di saturazione  $\leq 25$  %;
- composizione veicolare:
  - veicoli di lunghezza inferiore ai 5 m (autovetture): 81 %
  - veicoli di lunghezza compresa fra 5,00 e 7,50 m (veicoli commerciali leggeri generalmente con massa a pieno carico inferiore a 35 q.li): 11 %
  - veicoli di lunghezza superiore a 7,50 m (veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 35 q.li): 8 %

Questi dati trovano parziale conferma nel Rapporto Ambientale della V.A.S. allegato al P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone dove si riportano essere stati rilevati "martedì 23.12.2008, sulla strada del Vicerè all'altezza delle Latterie Vicentine, 5'707 veicoli totali ed un picco massimo di 471 alle ore 17.00".

Con questi dati si può stimare che, per Via Benedetto (S.P. n. 51 "del Vicerè"):

- l'attuale flusso orario diurno (dalle 07:00 alle 19:00) di mezzi pesanti corrisponda a circa  $6'000 \times 8\% = 480$  passaggi/giorno e quindi, mediamente, a circa 40 passaggi/ora ( $480 \text{ passaggi/giorno} / 12 \text{ h di riferimento}$ );
- il flusso critico, ipotizzato come pari all'80% del livello di saturazione, sia pari a circa 1'500 passaggi di mezzi pesanti/giorno [ $(480 / 25\%) \times 80\%$ ] ovvero ad una media di circa 125 passaggi/ora ( $1'500/12$ ).

Il flusso medio giornaliero di vettori in ingresso ed in uscita dall'attuale impianto può essere determinato sulla scorta dell'attuale potenzialità giornaliera media autorizzata, pari a 58 t/giorno, ipotizzando prudenzialmente che:

- i vettori utilizzati abbiano una capacità massima di carico di 25 t;
- soltanto 1 vettore al giorno possa essere utilizzato per effettuare operazioni di conferimento (rifiuti) e anche di allontanamento (M.P.S.) (vettore che entra ed esce carico).

Con queste ipotesi, in un giorno, mediamente si hanno:

- n° 3 vettori di conferimento rifiuti (ENTRANTI) in impianto, di cui n° 2 vettori escono vuoti mentre 1 viene utilizzato per l'allontanamento di M.P.S./"non rifiuti";
- ulteriori n° 2 vettori impiegati per l'allontanamento di M.P.S./"non rifiuti" che ritornano vuoti.

In totale, si ha quindi una media di 10 passaggi/giorno.

Nella (nuova) configurazione di progetto è prevista una potenzialità di 90 t/giorno, per cui (nelle stesse ipotesi di cui sopra) risulterebbero necessari:

- n° 4 vettori di conferimento rifiuti (ENTRANTI) in impianto, di cui n° 3 uscirebbero vuoti mentre 1 potrebbe essere utilizzato per l'allontanamento di M.P.S./"non rifiuti";
- ulteriori n° 3 vettori impiegati per l'allontanamento di M.P.S./"non rifiuti" che ritornerebbero vuoti.

In totale si ottiene quindi (nella configurazione di progetto) una media di 14 passaggi/giorno.

In definitiva, rispetto alla situazione attuale, gli effetti sulla viabilità determinati dalla realizzazione del progetto corrispondono ad un incremento del flusso veicolare pesante mediamente pari a *quattro passaggi/giorno*, più o meno uniformemente distribuiti nell'arco dell'orario di apertura dell'impianto.

Considerato l'esiguo contributo aggiuntivo determinato dalla realizzazione del progetto, corrispondente a meno del 1% del traffico veicolare pesante in essere su Via S. Benedetto, valutato anche lo stato della circolazione insistente sulla rete viaria di avvicinamento all'impianto, si ritiene che la rete stessa non possa realisticamente risentire minimamente degli effetti del progetto.

### **7.1.3 Atmosfera - Clima**

---


La qualità dell'aria interagisce con altre componenti ambientali, come la salute pubblica, le attività socio-economiche e la vegetazione in quanto l'atmosfera è sede e veicolo di fenomeni di trasporto di sostanze inquinanti.

Per quanto riguarda l'impianto esistente si evidenzia che la possibilità di produzione-diffusione di polveri e/o gas ad opera dei rifiuti trattati è da considerarsi concretamente trascurabile stanti le caratteristiche dei rifiuti trattati (rifiuti solidi), non polverosi, e le operazioni previste, effettuate all'interno dei fabbricati, che non danno luogo ad emissioni (stoccaggio, selezione manuale e/o con caricatore a polipo, smontaggio di componenti, pressatura e cesoiatura) ovvero sono presidiate (linea di macinazione e selezione) da appositi sistemi (esistenti) di captazione e trattamento delle arie prima del loro rilascio in atmosfera (con concentrazioni a camino ampiamente inferiori ai limiti prescritti in autorizzazione). La medesima conclusione vale anche per l'impianto nella configurazione di progetto, dato che l'attività concerne il recupero di rifiuti della stessa tipologia di quelli già trattati (rifiuti solidi, non polverosi) e che non vengono previste operazioni in grado di produrre ulteriori emissioni diffuse e nemmeno convogliate; in altre parole poiché l'intervento in progetto prevede unicamente l'effettuazione di ulteriori operazioni di stoccaggio e di selezione manuale e/o con caricatore a polipo (di rifiuti solidi) all'interno delle nuove strutture in progetto, queste operazioni non possono in nessun modo modificare la qualità dell'aria in essere nel sito e quindi non vi può essere alcun effetto del progetto sulla componente ambientale in questione.


Per quanto concerne i parametri meteorologici caratteristici dell'area vasta si fa riferimento ai dati di archivio dello Studio, registrati dalle vicine stazioni di telerilevamento A.R.P.A.V. di Thiene (per quanto riguarda le temperature), Vicenza (per le precipitazioni) e Quinto Vicentino (per quanto attiene le direzioni principali dei venti).

Nei grafici che seguono sono riportati i valori medi mensili delle temperature e delle precipitazioni registrati presso le stazioni A.R.P.A.V. di Thiene e Vicenza nel periodo dal 01/01/99 al 31/12/05 e la "rosa dei venti" costruita con le direzioni medie del vento registrate presso la più vicina stazione A.R.P.A.V. di Quinto Vicentino nel periodo dal 01/01/06 al 31/12/06.


**Temperature medie mensili per la stazione di Thiene (anni 1999 - 2005)**




### Precipitazioni medie mensili per la stazione di Vicenza (anni 1999 - 2005)



### Media mensile delle precipitazioni per la stazione di Vicenza (anni 1999 - 2005)



### Rosa dei venti prevalenti per la stazione di Quinto Vicentino (anno 2006)




I dati acquisiti consentono di formulare considerazioni sulla situazione meteorologica media dell'area.

Il clima che si riscontra in zona è del tipo temperato con temperature che mediamente vanno dai 4°C ai 6°C nel periodo più freddo fino a 25°C nel periodo estivo. Le precipitazioni sono distribuite in tutto l'arco dell'anno con picchi nella stagione primaverile e tardo estiva - autunnale. Nei mesi estivi, la radiazione solare abbinata alle precipitazioni (per lo più di carattere temporalesco) favoriscono la presenza di umidità diffusa (afa). Il vento proviene prevalentemente da Ovest, con prevalenza di situazioni di calma di vento e/o vento debole ( $< 1,8$  m/s).

Per quanto riguarda le precipitazioni medie-statistiche annuali, facendo riferimento ai dati storici, in particolare i dati raccolti dal Centro Meteorologico di Teolo fra il 1961 e il 1999, si evidenzia come le precipitazioni medie (nell'intero periodo) della zona siano dell'ordine di 1100 mm; nell'ultimo quinquennio del periodo di osservazione (fra il 1995 e il 1999), le precipitazioni medie della zona sono calate a 1000 mm. Quest'ultimo dato è in sostanziale accordo con il valore complessivo annuale delle precipitazioni medie registrate, nel quinquennio 1999-2005, dalla stazione di Vicenza (1056 mm).

## 7.1.4 Suolo - Sottosuolo

L'area in esame si colloca nella fascia di transizione fra l'Alta e la Media Pianura Veneta, che si sviluppa su un'ampia porzione di territorio, situata a sud dei rilievi prealpini, caratterizzata dalla presenza di numerosi corsi d'acqua ad andamento subparallelo, che la attraversano in direzione approssimativamente N-S. A questi corsi d'acqua, fra i quali il fiume Brenta ed il fiume Astico, che scorrono, rispettivamente, a distanze minime di circa 3 Km a nord-est e di circa 4 Km a sud-ovest, si deve la messa in posto di significative quantità di materiali sciolti di provenienza (quindi) fluvioglaciale, che hanno dato origine, a partire dal Quaternario, secondo la sequenza riportata, al materasso alluvionale costituente il sottosuolo dell'unità suddetta.



L'evoluzione paleogeografica del bacino dell'Alta Pianura Veneta, comprendente l'area in esame, prende origine alla fine del Cretaceo quando l'area, occupata da un mare poco profondo, veniva interessato dagli sforzi orogenetici che hanno portato alla formazione dei rilievi montuosi a settentrione (sollevando e piegando il substrato roccioso) e di un'ampia depressione a meridione; all'inizio del quaternario, periodo in cui le terre risultavano emerse, tutta la pianura veniva interessata da intensi fenomeni di deposito e di erosione ad opera dei ghiacciai e dei fiumi (periodi glaciali) modellando il territorio fino alle attuali condizioni morfologiche.

Durante i periodi glaciali (Mindel, Riss, Wurm) potenti depositi morenici venivano costruiti e successivamente demoliti nelle fasi interglaciali distribuendo il materiale in pianura, sopraelevandone il livello.



Il sito di progetto si colloca in prossimità del limite della fascia delle risorgive, in un'area a nord-est del centro del Comune di Bressanvido su cui non sussistono condizioni morfologiche a rischio per dissesti gravitativi, zone a persistente ristagno d'acqua o a rischio di esondazione; l'area è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali sabbiosi - ghiaiosi con intercalazioni limose - argillose appartenenti prevalentemente alla conoide fluvio-glaciale del fiume Brenta che, in tempi preistorici, privo di arginature e libero di divagare, depositava ingenti quantità di materiali.


Da un'analisi della "Carta Geologica del Veneto" (riportata a pagina seguente) si ricava che il sito di progetto si caratterizza per la presenza di depositi alluvionali costituiti da "alternanze di ghiaie e sabbie con limi ed argille" (4b) mentre dall'esame dell'elaborato C0501 "Carta Geololitologica" del P.A.T.I adottato dal Comune di Bressanvido (di cui si riporta un estratto a seguire) si evince che l'area in oggetto si trova nella fascia di transizione tra due situazioni litologiche prevalenti quali:

- *materiali alluvionali, fluvio-glaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente sabbiosa;*
- *materiali granulari più o meno addensati dei terrazzi fluvio-glaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa.*



### Estratto della Carta Geologica del Veneto





Estratto dell'Elab. C0501 "Carta Geolitologica"  
del P.A.T.I. del Comune di Bressanvido



### Legenda

- ⊗ sondaggio
- ⊗ trincea

### c0501011\_CartaLitologicaA

- ▨ materiali granulari più o meno addensati dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa
- ⬢ materiali sciolti di deposito recente ed attuale dell'alveo mobile e delle aree di esondazione recente
- ▨ materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa
- ⬢ materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente sabbiosa
- ⬢ a0102011\_ConfiniComunali

I sondaggi geognostici eseguiti nel sito hanno consentito di individuare la seguente successione stratigrafica:

- **Livello A: da  $\pm 0.00$  m – 0.983 m**  
*Dislivello tra il caposaldo (c.s.) di riferimento, posto sul piazzale pavimentato ad ovest del capannone esistente e il p.c.;*
- **Livello B: da p.c. a  $-(0.60 \div 1.60)$ m**  
*Terreno vegetale e terreno limoso sabbioso comunque interessato dalle condizioni meteo climatiche e/o riporti ghiaiosi sabbiosi ( tout venant di sottofondo).*
- **Livello C: da  $-(0.60 \div 1.60)$ m a  $-(2.40 \div 2.80)$ m**  
*Limi argillosi sabbiosi e sabbie limose*
- **Livello D: da  $-(2.40 \div 2.80)$ m a  $-(7.00 \div 9.00)$ m**  
*Ghiaie, ghiaie sabbiose con locali intercalazioni di sabbie, sabbie limose*

Con riferimento alle carte geolitologiche del Veneto e del P.A.T.I. ed alle risultanze delle indagini eseguite, la porzione superficiale del materasso alluvionale quaternario risulta pertanto caratterizzata dalla presenza di materiale prevalentemente sabbioso - ghiaioso; per maggiori dettagli e approfondimenti si rinvia all'*elaborato 1F* del *Progetto Definitivo*.

### **7.1.5 Idrogeologia - Acque Sotterranee**

La situazione idrogeologica del sottosuolo è strettamente legata alle sue caratteristiche granulometriche e strutturali. Lungo la fascia pedemontana della pianura veneta, dove il sottosuolo è caratterizzato dalla presenza del materasso alluvionale ad elevata permeabilità, è presente un'unica falda a carattere freatico (acquifero indifferenziato). Procedendo verso sud, la superficie freatica si avvicina progressivamente al piano campagna, fino ad emergere nei punti topograficamente più depressi (fascia delle risorgive); da qui il sottosuolo, strutturato in fitte alternanze di livelli ghiaiosi con lenti argilloso limose, dà luogo alla formazione di un complesso idrogeologico multifalde ad acquiferi sovrapposti.

Progredendo da Nord (limite dei rilievi) verso Sud la situazione geologica ed idrogeologica assume un aspetto sensibilmente diverso in destra ed in sinistra Brenta.

In destra Brenta, dall'altezza di Schiavon oltre la linea Nord delle risorgive, per una fascia compresa da 1 a 10 Km circa, all'interno del materasso alluvionale ghiaioso si rileva la presenza di un potente orizzonte argilloso, ad una profondità media di 35 m, che determina una situazione di "transizione" tra l'acquifero indifferenziato a Nord ed il sistema multifalde a Sud.

In sinistra Brenta questo orizzonte argilloso non è stato ritrovato ed il materasso alluvionale risulta pertanto indifferenziato e costituito da materiali granulari grossolani ghiaiosi fino a notevole profondità; solo lungo l'allineamento Fontaniva – Castelfranco il letto impermeabile dell'orizzonte ghiaioso comincia a differenziarsi; esso infatti è stato intercettato indicativamente ad una profondità di 50 m nella zona di Cittadella e a 90 m nell'area di Castelfranco dove raggiunge la potenza di circa 10 m.

La struttura stratigrafica in sinistra e destra Brenta risulta pertanto sostanzialmente diversificata e ciò determina in sinistra Brenta una flessione della zona di transizione con conseguente spostamento della linea delle risorgive verso Sud Est. In linea generale, tutti gli strati permeabili presentano un progressivo assottigliamento da Ovest verso Est e da Nord verso Sud mostrando così un aumento di strutture lenticolari ed una elevata diminuzione di granulometria.

A Sud della linea delle risorgive la presenza di orizzonti granulari sabbiosi e ghiaiosi alternati a livelli coesivi argillosi limosi determina una successione di acquiferi in pressione che si riducono in potenza rastremandosi a “becco di flauto”.

È utile precisare che il materasso alluvionale, a Nord delle risorgive, è sede, nella parte più settentrionale, di falda libera che regola dal punto di vista idraulico le variazioni delle riserve idriche più a valle; la fascia di transizione a cavallo della linea delle risorgive, caratterizzata da una alternanza di livelli ghiaiosi sabbiosi e di argilla, determina il passaggio graduale del sistema a falda unica indifferenziata al sistema multifalde in pressione mentre a Sud delle risorgive le falde in pressione costituiscono “l'acquifero complesso multifalde”. L'alimentazione delle acque di falda viene assicurata da apporti di diversa provenienza; tra questi assumono particolare rilevanza le precipitazioni meteoriche, le dispersioni in alveo dei corsi d'acqua e quelle dovute alle pratiche agricole.


Il maggiore contributo alla ricarica della falda è senz'altro apportato dalle dispersioni del Fiume Brenta nel tratto d'alveo posto nella conoide situata allo sbocco in pianura; la lunghezza del tratto disperdente risulta ragguardevole e si può considerare estesa fino alla fascia delle risorgive. Misure sperimentali eseguite in un tratto disperdente di circa 12-13 Km compreso tra Bassano del Grappa e Ponte della Friola hanno consentito di rilevare portate disperdenti pari a circa 6-7 m<sup>3</sup>/s. Questo tipo di alimentazione determina una stretta interdipendenza tra il regime del fiume e quello delle falde sottostanti; nelle zone a ridosso dei tratti d'alveo disperdenti tale interdipendenza si manifesta con oscillazioni rilevanti dei livelli freatici che si riducono allontanandosi dal corso d'acqua. In generale la falda alimentata dal Fiume Brenta risente in modo particolarmente rapido delle variazioni di portata del corso d'acqua stesso cosicché ad ogni fase di piena o di magra del fiume corrisponde un'analogia fase nel regime della falda. Le oscillazioni della superficie freatica avvengono con ritardi ed entità che dipendono dalla distanza del punto di osservazione considerato dalla sorgente di alimentazione (tratto disperdente del fiume) nonché dai parametri idrogeologici dell'acquifero stesso. In linea generale il regime di falda è caratterizzato da due fasi di piena e da due fasi di magra; la prima fase di piena, molto marcata, si verifica nella tarda primavera in corrispondenza dello scioglimento delle nevi e la seconda, più smorzata, in autunno.

Come già detto al precedente paragrafo, il sito in esame si colloca in destra del Fiume Brenta e rientra in quella fascia di transizione fra l'Alta e la Media Pianura veneta che, posta al limite settentrionale della fascia delle risorgive, è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali sabbiosi - ghiaiosi con intercalazioni limose - argillose generate dalle divagazioni del Fiume stesso; i terreni sono prevalentemente pianeggianti con quota media pari a circa 57.00 m s.l.m.m. e la natura del sottosuolo, caratterizzata da una alternanza di livelli ghiaiosi sabbiosi e di argilla, determina il passaggio graduale del sistema dalla falda unica indifferenziata al sistema multifalदे in pressione


Dalle indagini effettuate in sito è risultata la presenza di una falda superficiale freatica, contenuta nel livello sabbioso - ghiaioso, compresa fra 2.75 m e 3.60 m da p.c. (corrispondente a quota compresa fra -3.35 m e -3.68 m dalla quota del piazzale pavimentato esistente) e presumibilmente influenzata dalle dispersioni in alveo della Roggia Girardina che scorre, con direzione Ovest-Est, a Nord del sito; la direzione media di deflusso sotterraneo va da Nord-Nord Ovest verso Sud-Sud Est e il gradiente idraulico medio è risultato pari all' 1.3%; la permeabilità dei terreni sabbiosi - ghiaiosi saturi si stima mediamente compresa tra  $10^{-1}$  cm/s e  $10^{-2}$  cm/s, mentre per la coltre superficiale di terreni insaturi si stima variabile tra  $10^{-3}$  cm/s e  $10^{-4}$  cm/s; per gli eventuali approfondimenti si rinvia alla *Relazione Geologica ed Idrogeologica* riportata in **Elaborato 1F** del *Progetto Definitivo*.

Quanto rilevato in campo conferma i dati della "Carta Idrogeologica" (Elab. C0502) del P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone e della "Carta dei deflussi freatici dell'alta pianura veneta" di cui, a seguire, si riportano i relativi estratti.

**Estratto della Carta Idrogeologica (Elab. C0502) del P.A.T.I. del Comune di Bressanvido**



### Estratto della Carta dei deflussi freatici dell'Alta pianura veneta




Nelle vicinanze del sito di progetto non sono presenti pozzi di approvvigionamento idropotabile ad uso pubblico (pozzi acquedottistici); il pozzo più vicino, individuabile nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T.I., si trova a circa 500 m a est del sito mentre nella Carta della Fragilità del P.T.C.P. il pozzo acquedottistico più prossimo è collocato a 2,5 Km a sud-ovest; nelle pagine seguenti si riportano gli estratti delle Carte del P.A.T.I. e del P.T.C.P. anzidette, con individuati il sito di progetto, il pozzo acquedottistico più prossimo e la relativa distanza.

Al fine di garantire la massima tutela delle matrici suolo-sottosuolo ed acque sotterranee, tutte le attività dell'impianto (stoccaggi e operazioni di recupero) vengono previste in area coperta pavimentata (all'interno dell'involucro edilizio); tutti gli stoccaggi insistono su pavimentazione impermeabile e resistente (massetto di calcestruzzo armato) dove necessario opportunamente sagomata in modo da corrivare eventuali liquidi di percolazione entro appositi pozzetti di raccolta a tenuta per il successivo conferimento (degli eventuali colaticci trattenuti nei pozzetti) ad impianti autorizzati (di trattamento/smaltimento); le aree di manovra dei vettori esterne sono anch'esse pavimentate e dotate di sistemi di captazione, raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (scolanti dalle superfici impermeabilizzate) recapitate infine in pubblica fognatura.

## Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) Comune di Bressanvido - Comune di Pozzoleone



Estratto della tavola 5.1 - Carta dei Vincoli e Pianificazione Territoriale - scala 1:20.000



	Confini comunali	
	Confini del PATI	
<b>Vincoli</b>		
	Vincolo paesaggistico - Corsi d'acqua	Art. 7.1
	Vincolo paesaggistico - Territorio coperto da foreste e boschi	Art. 7.2
	Vincolo paesaggistico - Zone umide	Art. 7.3
	Vincolo monumentale D.L.gs. 42/2004	Art. 7.4
	Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 - Zona 3	Art. 7.5
<b>Altri elementi / fasce di rispetto</b>		
	Depuratori/Fasce di rispetto	Art. 10.2
	Cimiteri/Fasce di rispetto	Art. 10.4
	Allevamenti zootecnici intensivi	Art. 10.5
	Pozzi di prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo/Fasce di rispetto	Art. 10.6
	Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico/ Servitù o Fasce di rispetto	Art. 10.7
	Gasdotti/Fasce di rispetto	Art. 10.8
	Elettrodotti/Fasce di rispetto	Art. 10.9
	Oleodotto/Fasce di servitù	Art. 10.10
	Viabilità/Fasce di rispetto	Art. 10.11
	Risorgive/Fasce di rispetto	Art. 14.3

## Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza P.T.C.P. - adottato

Estratto degli elaborati 2.1.A. - 2.1.B - Carta della Fragilità - scala 1:50.000



## 7.1.6 Idrografia - Acque Superficiali


---

I caratteri idrografici salienti del territorio comunale di Bressanvido sono legati principalmente alla presenza dei fiumi Tesina, Lirosa e Boschetti ed alla presenza di alcune rogge, canali e fossati utilizzati sia a scopo irriguo che per lo smaltimento delle acque di pioggia. Molti canali hanno un uso promiscuo e, oltre a svolgere l'importante funzione di ricarica della falda sotterranea, alimentano anche altri corpi idrici a valle; nonostante l'origine prevalentemente artificiale, all'interno di questo reticolo idrografico si possono comunque trovare diverse specie ittiche ed anche alcune specie vegetali idrofite. I principali corsi d'acqua secondari che interessano il Comune di Bressanvido sono il Fosso Longhella, la Roggia Arcadia, la Roggia Castellaro, la Roggia Calderara, la Roggia Cumanella, la Roggia Girardina, la Roggia Rozzolo, la Roggia Tergoletta, la Roggia Turca, la Roggia Uselin-Brenta e il C. PZ. Mezzalira; un importante elemento caratterizzante è rappresentato dalle risorgive, fra cui le più importanti sono le Risorgive Fontanon, Cumana, Castellaro e Lirosa.

I corsi d'acqua più prossimi al sito di progetto sono la Roggia Girardina, che scorre con direzione Ovest-Est immediatamente a Nord del sito di progetto, e la Roggia Viera che scorre anch'essa con direzione Ovest-Est e a circa 100 m a sud del sito curva per proseguire in direzione sud fino al limite meridionale della Z.A.I. di San Benedetto; a circa 600 m ad est, vi è il tracciato della Roggia Uselin-Brenta, che costeggia il limite orientale della Z.A.I.. Il sito di progetto si colloca inoltre a circa 1 Km a nord-est della risorgiva Lirosa.

Non sono presenti stazioni idrometriche e non sono reperibili, in letteratura, dati relativi ad eventuali campagne di monitoraggio delle portate lungo i tracciati delle Rogge prossime al sito di progetto; in ogni caso si ipotizza un regime di portata relativamente costante, con incrementi nelle stagioni primaverile ed autunnale.

In letteratura non si sono trovati esiti di puntuali campagne di monitoraggio sulla qualità delle acque dei corpi idrici (rogge) in questione. Per la valutazione della situazione inquinologica locale si fa pertanto riferimento alla "mappatura della qualità biologica dei corsi d'acqua superficiali della Provincia di Vicenza", elaborata dal Dipartimento Agricoltura, caccia e pesca (anni 1987/88) e dal Dipartimento Ecologia (anni 1990/91) della Amministrazione Provinciale di Vicenza. Dall'esame della "mappa di qualità" delle principali aste fluviali prossime al sito in esame, si può presumere che la qualità delle acque superficiali in prossimità del sito di progetto sia compresa nell'intervallo "non inquinato" - "poco inquinato" in considerazione del fatto che le principali aste fluviali da cui derivano o su cui immettono acqua le rogge prossime al sito di progetto, non risentono di alcuna alterazione della loro qualità, conservando il medesimo stato (compreso nell'intervallo "non inquinato" - "poco inquinato") a monte (dove si ha la derivazione) e a valle (dove avviene l'immissione) del sistema di rogge in questione.



LEGENDA		Qualità biologica delle acque (metodo IBE)	
	Confini provinciali		Non inquinato
	Corsi d'acqua		Poco inquinato
	Centri abitati		Inquinato
	Rilievi morfologici		Molto inquinato
	Rilievi ittologici		Fortemente inquinato
	Entrambi i rilievi		Intermedio

Analoghe considerazioni si ritrovano nel Rapporto Ambientale della V.A.S. allegata al P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone dove, analizzando la classe di qualità ambientale dei corpi idrici regionali significativi (di cui alla D.G.R.V. n. 1731 del 6 giugno 2003) e comparando i risultati del monitoraggio eseguito dal 2000 al 2004 sul Fiume Brenta con i dati ARPAV per i Fiumi Astico, Tesina e Ceresone, si arriva a concludere che, per quanto riguarda lo stato di qualità delle acque nei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone “*i dati esposti denotano un quadro di riferimento di buona qualità delle acque ed anzi in via di costante miglioramento in questi ultimi anni*”.

Il contributo all'inquinamento della rete idrografica secondaria da parte dell'impianto, nella sua configurazione attuale, è da considerarsi realisticamente poco significativo, essendo legato unicamente allo scarico di acque meteoriche captate da superfici impermeabilizzate su cui non insistono depositi scoperti e nemmeno aree di lavorazione dei rifiuti, che vengono comunque trattate con apposito impianto di depurazione prima di essere scaricate nel collettore acque bianche della pubblica fognatura afferente al sistema idrico superficiale. Analoghe considerazioni valgono anche per la configurazione di progetto dell'impianto, dato che gli unici scarichi aggiuntivi (rispetto alla situazione esistente) sono rappresentati da acque meteoriche scolanti dalle nuove aree impermeabilizzate, su cui non insisteranno aree di deposito e/o di lavorazione dei rifiuti; queste acque saranno convogliate ad un impianto di raccolta/trattamento della prima pioggia, che verrà successivamente scaricata nel collettore acque nere della pubblica fognatura, e di raccolta/laminazione della seconda pioggia, che verrà infine recapitata nel collettore acque bianche della pubblica fognatura; sono altresì concretamente improbabili anche fenomeni di interessamento indiretto delle acque superficiali in ragione delle seguenti considerazioni:

- tutte le attività svolte in impianto sono effettuate all'interno di un capannone, su superfici pavimentate;
- i rifiuti conferiti in impianto ed i materiali di recupero hanno caratteristiche tali da escludere percolamenti; in ogni caso, le aree di stoccaggio dei rifiuti potenzialmente in grado di percolare eventuali colaticci sono presidiate da sistemi di captazione e raccolta a tenuta;
- l'impianto di controllo (trattamento) delle acque meteoriche scolanti dalle superfici impermeabilizzate scoperte è in grado di garantire la raccolta, la decantazione e la disoleazione di tutte le acque meteoriche di prima pioggia (e anche di una frazione di seconda pioggia) che, dopo trattamento, vengono recapitate in pubblica fognatura.

### **7.1.7 Clima Acustico**

---

Il suono è dato da una vibrazione molecolare, cioè l'alternanza di compressioni e decompressioni, che si propaga sotto forma di un'onda sinusoidale carica di energia (onda sonora) in un mezzo elastico (come l'aria).

Logicamente il suono può essere fonte di piacere ma può anche recare disturbo e in questo caso si parla di rumore. Il rumore è la causa dell'inquinamento acustico.

Rispetto agli altri tipi di inquinamento, l'inquinamento acustico presenta caratteri particolari dei quali è necessario tenere conto. Innanzitutto, tale forma di inquinamento è temporalmente labile: in termini fisici esso non ha possibilità di accumulo e scompare non appena cessa di agire la causa che l'ha determinato (anche se, da un punto di vista psicofisico, le sue conseguenze possono cumularsi). Esso è inoltre spazialmente indeterminato in quanto si distribuisce nello spazio in funzione dei movimenti delle sorgenti che lo generano e delle caratteristiche del mezzo di propagazione (l'atmosfera). Mentre altre forme di inquinamento non sono direttamente percepite a livello soggettivo e devono

pertanto essere sottoposte ad un controllo specifico, l'inquinamento acustico appartiene alla classe dei fenomeni immediatamente percepiti da chi vi è sottoposto. Per questo motivo, il problema spesso acquista rilevanti implicazioni sociologiche in quanto la reattività collettiva al fenomeno non è mai completamente determinata a priori, perchè connessa ai più diversi stati di tensione e di conflitto in atto.

La normativa nazionale in materia di *inquinamento acustico ambientale* è successiva al 1990 (si ricorda al proposito che il primo dispositivo di legge è stato il D.P.C.M. 01/03/91) e si è particolarmente arricchita a partire dal 1995 con la Legge N°447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e con i successivi suoi decreti applicativi:

- a) D.P.C.M. 14/11/1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- b) D.P.C.M. 05/12/1997: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- c) Decreto 16 marzo 1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

A livello regionale i criteri di attuazione delle disposizioni statali sono stati stabiliti dalla Legge Regionale 10/05/99, n. 21 recante: "Norme in materia di inquinamento acustico".

La Legge quadro N°447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e definisce i seguenti limiti:

- *limiti di immissione* (rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno - valori limite assoluti e nell'ambiente abitativo - valori limite differenziali);
- *limiti di emissione* (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora).

L'impatto acustico determinato dall'attività è stato verificato a seguito della messa in esercizio della linea di riduzione volumetrica (macinazione) e selezione metalli; la verifica (vadasi **elaborato 2B** per gli opportuni approfondimenti) ha evidenziato come i livelli di rumore risultino compatibili con i limiti di immissione fissati dal D.P.C.M. 01/03/91 per il sito e per le aree esterne (al sito) nelle quali si possono propagare le emissioni acustiche, in quanto il Comune di Bressanvido non ha ancora elaborato il Piano di Zonizzazione Acustica del proprio territorio.

Poiché il progetto in discussione non prevede l'impiego di nuovi macchinari e/o apparecchiature, né fisse né mobili, oltre a quelle già in dotazione all'impianto stesso, non si avranno nuove sorgenti acustiche rispetto a quelle attive durante la verifica di impatto acustico effettuata per l'impianto esistente, alla quale pertanto si rimanda anche per la configurazione di progetto.

## **7.1.8 Vegetazione, Flora e Fauna**

---

L'ambito territoriale in cui si localizza l'impianto in progetto è caratterizzato dalla tipica struttura alluvionale di fondo valle in parte agricolo e in parte produttivo.

Un tempo gran parte della pianura veneta era coperta da foreste di latifoglie, tra le più maestose e produttive dell'intero continente europeo. Oggi, invece, nella pianura veneta il bosco è stato completamente distrutto per far posto alle colture agricole ed agli insediamenti umani. In tutta la pianura veneta, su oltre 1.200.000 ettari di superficie, restano oggi meno di 50 ettari di boschi.

In epoca preromana i boschi coprivano quasi tutta la pianura ma durante l'Impero Romano, in seguito alle opere di centuriazione e bonifica, queste superfici vennero progressivamente ridotte. Tra la fine dell'Impero e il IX sec. d.C. le foreste della pianura videro un'alternanza di fasi di espansione e regresso, in conseguenza dei diversi regimi. Dal IX sec. d.C. le estensioni boschive andarono continuamente diminuendo, fino ad arrivare ai minimi dei giorni nostri.

La conquista del benessere economico ha comportato grandi sacrifici in termini di paesaggio e di ambiente, specie nel Veneto, dove lo sviluppo economico è avvenuto in maniera rapida e imperiosa.

Attualmente i boschi si presentano come piccole isole all'interno delle monocolture cerealicole, in particolare di mais. Si calcola che un bosco, per consentire il manifestarsi delle dinamiche naturali, dovrebbe avere una estensione minima di circa 200 ettari. In queste condizioni si garantirebbe la creazione di habitat idonei a specie esigenti e la presenza di tutte le fasi cronologiche che caratterizzano la vita del bosco.

Le specie arboree più diffuse nella pianura Veneta sono: salici bianchi, pioppi neri, querce, carpini bianchi, farnie, olmi e tigli. In particolare si può osservare che i salici e i pioppi sono dislocati lungo i fiumi o in grandi canali della pianura, mentre gli altri prediligono le aree a falda raramente superficiale.

Spesso i boschi sono stati eliminati per far posto a coltivi o prati stabili, mentre i seminativi, dopo l'apice raggiunto ad inizio secolo, si sono sensibilmente ridotti; sono ancora molto diffusi i prati.

Tutto il vicentino è espressione di quello che è definito come il "modello veneto" dell'economia. Lo sviluppo economico è stato infatti caratterizzato da una crescita senza evidenti lacerazioni sociali e il paesaggio ne è la conseguente espressione.

Gli agricoltori hanno lasciato i campi gradatamente per diventare artigiani o operai, spesso dividendosi inizialmente tra le due occupazioni.

Il settore di pianura è sicuramente molto alterato, tanto che della vegetazione originaria non rimangono che sparuti frammenti scarsamente riconoscibili: la maggior parte della superficie è, infatti, edificata o coltivata e l'originario bosco padano è andato praticamente distrutto; pochi e comunque alterati resti permangono nelle siepi e nelle alberature campestri; il sistema dei fossi e dei canali è andato progressivamente impoverendosi sotto l'aspetto floristico sia a causa della continua manutenzione idraulica che dell'attività antropica.

Prima dell'insediamento umano il territorio della fascia delle risorgive era occupato da ambienti palustri e prati umidi circondati da boschi igrofilo; oggi degli antichi equilibri della vegetazione primordiale rimangono solo isolati testimoni; le siepi campestri sufficientemente conservate si trovano ormai solo lungo le rogge di risorgiva e le principali rogge di derivazione delle acque del Brenta; in queste siepi riparali, che bordano i fontanili e le rogge del Comune di Bressanvido, è possibile trovare uno strato arboreo dove dominano ancora specie igrofile a ceduo basso e alto, che costituiscono usualmente una capitozza per produrre legna da ardere.

Le rive del sistema idrografico secondario offrono condizioni ecologiche adeguate alla crescita della vegetazione igrofila, la cui tipologia varia in funzione della vicinanza all'acqua, della composizione, della fertilità e umidità del terreno, della maggiore o minore insolazione (presenza di chiome relative a cedui, capitozze, fustaie), del succedersi degli sfalci e delle colture agricole prossime alla riva, più o meno intensamente coltivate. Il reticolo idrografico svolge un'importante funzione ecologica, sia perché offre un habitat adeguato alla permanenza di specie talvolta pregiate e/o protette (aree SIC/ZPS), sia perché si caratterizza come un importante corridoio ecologico secondario.

Il sito di progetto, di proprietà della Marostica Giuseppe Rottami S.p.A., si colloca al limite nord-occidentale di una Zona Artigianale Industriale e confina: a nord con la fascia verde di rispetto della Roggia Girardina, lungo il cui tracciato è presente un fitto filare alberato; ad ovest con un'area agricola; a sud e ad est con la rete viaria e le altre attività artigianali-industriali insediate nella Z.A.I.. Non si rilevano Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) entro un raggio di 1 Km di distanza dal sito per cui, come si evince dalla "Attestazione della non necessità di effettuare la V.Inc.A." argomento dell'*elaborato IH del Progetto Definitivo*, in considerazione della distanza e, soprattutto, della tipologia dell'impianto e degli interventi previsti dal progetto, è da ritenersi esclusa qualsiasi situazione di rischio riconducibile alla componente biotica presente nelle aree protette (ZPS/SIC).

L'analisi del sistema ambientale complesso evidenzia che "in sito":

- non sono presenti biotipi pregiati o di particolare interesse naturalistico,
- non sono presenti specie particolarmente protette da leggi nazionali o regionali o da convenzioni internazionali,

come del resto del tutto attendibile trattandosi di un'area connotata dalla presenza di insediamenti produttivi.

La presenza di specie pregiate o protette avrebbe reso necessario uno studio dettagliato con una campagna di misure e rilevamenti sul posto per stabilire in maniera esatta il grado di inquinamento presente e calcolare i limiti sostenibili. Data la mancanza di specie pregiate, non sussiste questa necessità, ritenendosi quindi assolto ogni scopo del presente aspetto del quadro di riferimento ambientale ovvero ritenendo superflua ogni ulteriore specifica valutazione riguardo la vegetazione, la fauna, la flora e gli ecosistemi, sui quali l'intervento in progetto non può produrre alcun effetto significativo.

## 7.1.9 Paesaggio

Il paesaggio è il territorio colto nella sua accezione più vasta e dinamica di ecosistema globale che comprende l'uomo, le sue azioni modificatrici e le origini culturali di tali modificazioni; in altre parole esso rappresenta tutto ciò che è percepibile visivamente del mondo fisico, arricchito dai valori che su di esso proiettano i vari soggetti percipienti. Ma così come l'intervento dell'uomo plasma e trasforma il paesaggio, è altrettanto vero che il paesaggio naturale condiziona lo sviluppo della civiltà; la pianura vicentina ha conosciuto dal dopoguerra un rapido ed imperioso sviluppo, basato sul modello della piccola-media industria, grazie proprio alla sua localizzazione e alla disponibilità territoriale e di corsi d'acqua.

Il territorio del Comune di Bressanvido è quello tipico della pianura vicentina, caratterizzato da un paesaggio di tipo vallivo con corsi d'acqua a regime prevalentemente torrentizio nei quali gli interventi idraulici hanno portato alla realizzazione di frequenti opere di captazione dell'acqua dai corpi principali ed il suo trasporto attraverso canali irrigui. Progressivamente nel tempo, si è assistito allo sviluppo di aree industriali ed artigianali che hanno surrogato le aree agricole di non particolare pregio. Come già detto, gli impianti arborei, i filari isolati e le alberature interpoderali, anche a lato di scoline e capezzagne, sono finiti per diventare elementi paesaggistici minori, seppure prima connotativi dell'articolazione e dell'animazione del paesaggio agricolo. Non fa eccezione il territorio del Comune di Bressanvido, che si caratterizza per la presenza di un paesaggio di fondo tipicamente agricolo, con ampie superfici agrarie suddivise in fondi di medio/piccola dimensione e presenza di prati, corsi d'acqua e canali irrigui, in cui si inseriscono zone urbanizzate (prevalentemente individuabili nel centro del capoluogo, nella frazione Poianella e nelle relative cerchie urbane di più recente espansione), zone industriali e/o agro-industriali (quali principalmente la Z.A.I. di San Benedetto e l'area della Latteria Vicentine) ed aree rurali (costituite da case sparse e piccoli agglomerati sviluppati, soprattutto, lungo le principali vie di collegamento).

Come già detto, il progetto prevede l'ampliamento del capannone esistente e la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica addossato al lato nord dello stesso, in area classificata come Z.T.O. "D1" industriale e artigianale dal vigente P.R.G. del Comune di Bressanvido, e l'ampliamento dell'area pavimentata, parte (lato nord) su un'area classificata come Z.T.O. "D1" industriale e artigianale e parte (lato ovest) su un'area di proprietà dell'azienda classificata come Z.T.O. "E" agricola - sottozona E1.

L'attuale "paesaggio" percepibile nel sito, significativamente connotato dalla presenza dei fabbricati dell'esistente Z.A.I., immediatamente a ridosso dei confini sud ed est del sito, non subirà alcuna significativa modifica a seguito della realizzazione del progetto proposto; l'ampliamento delle strutture edilizie produrrà infatti, come effetto finale, la percezione di un unico blocco, del tutto analogo a quelli (delle altre attività insediate nella Z.A.I.) già presenti sui lati sud ed est del sito; sul lato nord, il fabbricato risulterà schermato, rispetto alla Roggia Girardina, da un fitto filare alberato; infine, sul lato ovest, il mantenimento e il rafforzamento di una fascia verde alberata entro il limite dell'area di proprietà consentirà di mitigare l'impatto dall'aperta campagna, fungendo da barriera di protezione e schermo visivo.

Per quanto concerne la presenza di siti culturalmente e storicamente rilevanti si segnala la presenza di due ville venete di interesse provinciale: la “Villa Pigafetta, Chiericati, Milan”, censita nel catalogo I.R.V.V. (Istituto Regionale Ville Venete) con codice VI 452, situata a circa 850 m a nord-ovest del sito di progetto in Comune di Sandrigo (frazione Ancignano), e la “Villa Mezzalira-Milan” (detta Palazzo del Vicerè), censita nel catalogo I.R.V.V. con codice VI 144 situata a circa 600 m a sud-ovest del sito di progetto in Comune di Bressanvido.

Come già detto al par. 5.5., il P.T.C.P. adottato dalla Provincia di Vicenza (con D.C.P. n. 40 del 20/05/2010) aveva incluso la porzione (agricola) ad ovest dell'impianto di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. (su cui è previsto l'ampliamento dell'area pavimentata) nel “contesto figurativo” della Villa Mezzalira-Milan. Conseguentemente, anche la versione originaria del P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone (adottato con D.C.C. n. 47 del 15/10/2009) includeva l'area in parola nel contesto figurativo della Villa Mezzalira-Milan, prescrivendo, come il P.T.C.P., direttive e vincoli finalizzati a tutelare gli elementi architettonici, naturalistici e di interesse storico nonché il paesaggio e la visibilità percepibili all'interno del “contesto” stesso. Successivamente, nell'iter di approvazione del P.T.C.P., con D.G.R.V. n. 708 del 02/05/2012, la Regione ha tra l'altro previsto che i P.A.T./P.A.T.I. potessero “meglio precisare i perimetri e derogare alle prescrizioni relative ai contesti figurativi...”; per altro verso, in sede di concertazione del P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone, è stata presentata un'osservazione in merito all'applicazione del contesto figurativo per la porzione, in territorio di Bressanvido, immediatamente a ridosso del margine occidentale della Z.A.I. di S. Benedetto (entro cui rientra anche l'area agricola di cui si discute, di proprietà di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A.); questa osservazione è stata valutata ed accolta positivamente provvedendo alla riduzione del contesto figurativo e di fatto escludendo (nella versione del P.A.T.I. definitivamente approvata) il contesto figurativo per tutta l'area interessata dal progetto proposto.

In ogni caso, a prescindere dalla disapplicazione del contesto figurativo, si ritiene che l'intervento proposto non possa produrre alcun effetto negativo sugli elementi architettonici / di interesse storico tutelati ovvero non possa produrre alcuna significativa interferenza con il contesto paesaggistico locale dato che:

- sull'area agricola in discussione il progetto prevede unicamente la pavimentazione, senza alcuna struttura in elevazione, intervento che non determina quindi modificazione alcuna della visibilità percepibile nel sito;
- sull'area industriale a nord e immediatamente ad ovest del capannone esistente viene prevista la realizzazione di strutture edilizie conformi a quanto previsto dallo strumento urbanistico e dal Regolamento edilizio vigenti, del tutto analoghe a quelle già presenti, tanto nel sito (capannone esistente) quanto nelle sue adiacenze, non prefigurando quindi alcuna discontinuità spaziale rispetto al paesaggio di contorno;
- tutti gli interventi in progetto sono previsti in un'area già schermata visivamente sul lato nord dal fitto filare alberato che delimita la Roggia Girardina e sul lato ovest dalla fascia verde alberata che già maschera l'impianto esistente e che è previsto di irrobustire per mitigare ulteriormente il residuo impatto visivo, peraltro irrilevante (vedasi studio della visibilità argomento dell'*elaborato 2E*).

Data l'assenza di importanti aspetti paesaggistici, l'analisi sulla componente paesaggio non può che limitarsi a valutare gli effetti visivi della struttura edilizia che non potranno nella sostanza modificare l'aspetto di un'area già connotata dalla presenza di insediamenti produttivi.

### **7.1.10 Salute Pubblica**

---

Lo studio degli impatti su questa componente ambientale prende in considerazione il rischio a cui sono esposti gli individui che potenzialmente possono interagire, direttamente o indirettamente, con l'impianto in discussione. È quindi importante identificare le cause di rischio per la salute umana connesse all'esercizio dell'impianto con particolare riferimento ai seguenti aspetti generali:

- presenza di sostanze tossiche e radioattive;
- presenza di agenti patogeni biologici;
- emissioni aeriformi;
- emissioni di rumore e vibrazioni.

L'analisi di questi fattori consente di valutare da un punto di vista concettuale il coefficiente di rischio per la salute pubblica, utilizzando le valutazioni fatte per le altre componenti ambientali, in particolare per l'atmosfera e per il clima acustico.

### **7.1.11 Traffico, trasporti**

---

La rete viaria è un sistema ambientale complesso di fondamentale importanza perché interagisce con altre componenti ambientali quali: il clima acustico, l'atmosfera, la salute pubblica e le attività socio-produttive. Pertanto, la valutazione dell'impatto sul traffico è importante perché si ripercuote su tutta una serie di componenti e un eventuale impatto negativo potrebbe determinare sinergie considerevoli.

La rete viaria esistente, come già detto in precedenza, sopporta una mole di traffico attualmente ben lungi dalla saturazione; in particolare per Via S. Benedetto (S.P. n. 51 "del Vicerè") la soglia di criticità può essere fissata a 1'500 passaggi/giorno di mezzi pesanti nell'arco temporale delle giornate feriali compreso fra le 07:00 e le 19:00, quindi con una media di circa 125 passaggi all'ora.

L'esercizio dell'impianto di recupero di Marostica Giuseppe Rottami, nella sua configurazione di progetto e a pieno regime, comporterà un incremento massimo del "traffico" veicolare pesante pari a *quattro passaggi/giorno* distribuiti nell'arco della giornata lavorativa; questo incremento, che corrisponde a meno del 1 % dell'attuale flusso veicolare pesante insistente su Via S. Benedetto, non può obiettivamente avere alcun significativo effetto sulle componenti ambientali interagenti con il traffico.

La restante rete viabilistica di avvicinamento è costituita da strade strutturate per servire una zona industriale (Via dell'Artigianato) e da strade provinciali che presentano carreggiate e caratteristiche analoghe a quelle di Via S. Benedetto; quindi il flusso veicolare determinato dall'esercizio dell'impianto nella configurazione di progetto non può produrre alcun impatto significativo su queste arterie stradali.

### **7.1.12 Attività Socio-Produttive**

---

La realizzazione del progetto non deve interferire con le attività correnti della popolazione locale e non deve creare i presupposti o le condizioni per le quali la popolazione venga indotta a cambiare le proprie abitudini/attività.

Nella zona, solo una minoranza della popolazione è dedita all'agricoltura (che rappresenta spesso una seconda attività) mentre la maggior parte dei residenti adulti è occupata nelle attività produttive e commerciali del Comune di Bressanvido e dei Comuni limitrofi.

Per non interferire con le attività socio-produttive, l'attività dell'impianto di cui si discute NON deve:

- essere fonte di rischio per la salute pubblica e quindi per la popolazione occupata;
- essere di intralcio con il normale esercizio delle attività (trasporti);
- dar luogo ad oneri per la popolazione.

In buona sostanza la realizzazione del progetto in discussione, che di fatto si concretizza nell'ampliamento di un impianto di recupero rifiuti in esercizio, non potrà avere alcuna incidenza, se non positiva, sulla popolazione locale e sulle attività socio-produttive, garantendo il proseguimento, il consolidamento ed il miglioramento di un'attività di recupero a favore di aziende del territorio, senza essere fonte di rischio per la popolazione e per l'ambiente (non vi sono emissioni in atmosfera aggiuntive rispetto a quelle esistenti, che rientrano comunque ampiamente nei limiti autorizzativi prescritti, e nemmeno scarichi di acque industriali) e con interventi (sul territorio) compatibili con il contesto locale.

Il limite di criticità di questa componente coincide con i limiti fissati per le componenti ambientali interagenti quali: la salute pubblica ed i trasporti. Il mantenimento delle attuali condizioni per le attività circostanti e l'accrescimento del benessere socio-economico sono standard di qualità che devono essere perseguiti per questa componente ambientale.

## **7.2 Metodo di valutazione degli impatti**

---

Alla descrizione dell'ambiente potenzialmente coinvolto segue, con i metodi di seguito descritti, la stima delle variazioni dello stato dei sistemi ambientali potenzialmente indotte dalla realizzazione del progetto proposto.

In questa fase, facendo riferimento al comma 3 dell'art.5 del D.P.C.M. 27/12/88, in relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato nonché ai livelli di approfondimento pertinenti la tipologia di intervento in esame, il quadro di riferimento ambientale:

- stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti determinati dall'intervento sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
- descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;

- descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
- descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti;
- definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
- illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di "emergenza particolare".

In tale fase di previsione vengono confrontati, utilizzando adeguate scale di giudizio, il livello qualitativo in assenza ("ante intervento") e il livello qualitativo in presenza ("post intervento") dell'impianto in discussione. A tal fine le modificazioni ambientali sono confrontate con "scale di importanza" che permettono una valutazione oggettiva ed omogenea degli impatti prodotti.

Per la valutazione degli impatti, si devono considerare tutte le "fasi di vita" dell'impianto che sono (nel caso più generale):

- 1. FASE DI COSTRUZIONE (Azioni di progetto)**
- 2. FASE DI GESTIONE (Azioni di esercizio)**
- 3. FASE DI DECOMMISSING (Azioni di post-esercizio)**

Nel caso specifico, trattandosi di un intervento che prevede l'ampliamento di quello che può essere considerato, almeno per quanto concerne la struttura edilizia, un capannone industriale dotato delle relative infrastrutture di servizio (mobilità interna), le "fasi di vita" da considerare (e in effetti considerate) sono la prima e la seconda in quanto l'ultima (che di fatto coinciderebbe sostanzialmente con lo smantellamento dell'infrastruttura) può essere ragionevolmente trascurata per le seguenti evidenti ragioni:

- l'ampliamento del capannone esistente porterà alla formazione di un unico blocco edilizio, ricadente interamente in area artigianale-industriale, realizzato in conformità al regolamento edilizio vigente ed avente caratteristiche tecnico-dimensionali tali da poter sopravvivere all'attività di recupero rifiuti in discussione essendo facilmente riconvertibile ad altri usi produttivi;
- anche l'area esterna pavimentata ha caratteristiche tecnico-dimensionali per "sopravvivere" all'attività in discussione, in quanto asservita alla struttura edilizia riconvertibile ad altri usi produttivi,

con ciò venendo meno la necessità (e la convenienza) di uno smantellamento delle strutture. Non sono nemmeno da prevedere, in un'eventuale fase di post-esercizio, degli interventi di bonifica del sito essendo stato lo stesso, fin dall'inizio, adeguatamente protetto con idonea pavimentazione impermeabile e resistente presidiata, ove necessario, da sistemi di captazione interni (di eventuali colaticci) ed esterni (delle acque meteoriche).

Come argomentato nel *Piano di Ripristino Ambientale (Elaborato II del Progetto Definitivo)*, a cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti, in caso di dismissione dell'impianto, gli unici interventi di demolizione da considerare riguardano la pavimentazione e i sottoservizi previsti (in progetto) sul lato ovest dell'impianto, in area agricola; infatti, per il ripristino della situazione ante-operam (area agricola), sono da prevedere: la demolizione e l'asportazione del massetto in c.a. e del sottofondo dell'area pavimentata, la pulizia, lo svuotamento e la rimozione delle infrastrutture (vasche, pozzetti, tubazioni, caditoie, ...etc) dell'impianto di trattamento e raccolta acque meteoriche, la rimozione dell'impianto antincendio e il riporto di terreno naturale per i rinterrati e per il ripristino alla quota originaria del terreno. Considerati l'utilizzo ed i presidi ambientali previsti per l'area (dedicata unicamente alla movimentazione dei vettori, presidiata da un impianto di raccolta delle acque meteoriche e trattamento della prima pioggia), la tipologia degli interventi richiesti (demolizione ed alienazione di una parte della pavimentazione e dei sottoservizi) e, soprattutto, l'entità degli stessi (limitata ad una modesta porzione della superficie dell'impianto), si ritiene di poter ragionevolmente trascurare la fase di decommissioning (post-esercizio) dato che gli interventi di ripristino in parola non possono produrre alcun impatto ambientale.

In definitiva, l'impatto viene valutato considerando le **azioni di progetto** e quelle **di esercizio**, sia per ogni singola componente ambientale sia complessivamente per ciascuna fase considerata.

La valutazione si effettua assegnando un valore numerico adimensionale ad ogni impatto considerato, valore che viene determinato in base ad apposita "scala di riferimento".

Per ottenere infine un'indicazione dell'impatto complessivo che il progetto determina sull'ambiente interessato si devono sommare gli impatti "singoli" per ottenere un impatto "globale" da confrontare con un'ulteriore apposita "scala di riferimento". Questo metodo permette di esprimere in maniera sintetica ed omogenea, attraverso un valore numerico, gli impatti stimati tenendo conto di tutti i parametri considerati.

Naturalmente, in tutte le fasi di valutazione, vengono adeguatamente considerati gli interventi di prevenzione e di mitigazione degli impatti previsti in progetto, in modo da fornire un quadro quanto più possibile rappresentativo della situazione reale.

Nel caso in cui, per determinate componenti ambientali, l'impatto dovesse risultare maggiore dell'accettabile o tale da provocare il superamento degli standard di qualità prestabiliti, nel progetto verranno implementati ulteriori interventi, tali da ridurre l'impatto stesso.

### **7.3 Valutazione dell'Impatto Ambientale - FASE DI COSTRUZIONE**

Riprendendo sinteticamente quanto già argomentato al capitolo 4, sotto il profilo costruttivo, il progetto prevede l'ampliamento delle strutture edilizie e delle annesse infrastrutture logistiche/di servizio dell'impianto di recupero rifiuti di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A..

L'ampliamento delle strutture edilizie riguarderà il prolungamento, sul lato ovest, del capannone esistente per un'ulteriore campata avente luce di 10 m e superficie coperta pari a 440 mq e la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, di altezza utile pari a 12 m e superficie coperta pari a 864 mq, in aderenza al lato nord del capannone esistente.

Gli interventi di ampliamento delle infrastrutture logistiche/di servizio prevedono la pavimentazione, con massetto di calcestruzzo armato, di una porzione di 713 mq dell'area scoperta a nord dell'impianto e di una porzione di 2'412 mq di quella ad ovest, in modo da costituire un unico piazzale, da utilizzare principalmente, se non esclusivamente, per la circolazione dei vettori (area logistica); la nuova area pavimentata sarà necessariamente dotata di sistemi di captazione/collettamento e raccolta/trattamento/laminazione delle acque meteoriche; vengono infine previsti l'adeguamento dell'impianto antincendio ed alcuni modesti interventi di sistemazione interna (predisposizione delle aree di stoccaggio rifiuti, realizzazione di sistemi di captazione e contenimento dei colaticci,..).

Le "azioni di progetto" suscettibili di produrre impatti sulle diverse componenti ambientali sono quelle proprie di un qualsiasi altro intervento di ampliamento di un fabbricato industriale e, nel dettaglio, le seguenti:

- gli scavi di sbancamento, per i sottoservizi e per le fondazioni;
- la realizzazione dei sottoservizi (in particolare la rete di captazione e collettamento acque meteoriche) e la posa delle vasche per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di laminazione della seconda pioggia e dei pluviali delle coperture;
- la realizzazione dell'impianto antincendio (riserva idrica e anello antincendio);
- la realizzazione delle fondazioni;
- i rinterri;
- la stabilizzazione con materiale arido idoneo e la pavimentazione dell'area esterna;
- il montaggio delle strutture prefabbricate;
- la realizzazione del muro in c.a. di tamponamento perimetrale del nuovo corpo di fabbrica, alto 6,00 m;
- la pavimentazione interna, comprese le opere di captazione e raccolta dei colaticci;
- la realizzazione delle opere interne (compartimentazioni) e di finitura.

I più significativi fattori di impatto (sulle relative componenti ambientali) determinati da queste “azioni” sono i seguenti:

- produzione e diffusione di polveri (atmosfera, salute pubblica);
- emissione di rumori e vibrazioni (clima acustico, salute pubblica).

Ovviamente, poiché i fattori di impatto non interesseranno tutte le componenti ambientali ma solo alcune, la valutazione previsionale viene effettuata soltanto per le componenti interessate da possibili impatti che sono:

- atmosfera,
- clima acustico,
- salute pubblica,

potendosi trascurare le altre componenti ambientali quali:

- paesaggio,
- suolo,
- sottosuolo - acque sotterranee,
- acque superficiali,
- vegetazione, flora e fauna,
- viabilità,
- attività socio-produttive,

perché obiettivamente non interessate dalle azioni di progetto.

La scala di riferimento scelta per valutare l’impatto va da 1 a 4.

<b>IMPATTO</b>	<b>Valore</b>
lieve	1
moderato	2
marcato	3
grave	4

L’impatto **lieve**, relativo alla componente ambientale considerata, si riferisce ad un valore di entità tale da non produrre significative modificazioni della componente ambientale stessa.

L’impatto **moderato** si riferisce ad un valore, inferiore al limite di criticità stabilito, che produce un impatto percettibile ma non significativo.

L’impatto **marcato** corrisponde o è prossimo al valore di criticità stabilito; il raggiungimento di tale soglia produce un impatto significativo in relazione al quale potrebbero aversi effetti negativi ovvero danni.

L’impatto **grave** corrisponde ad un valore superiore al limite di criticità ed è quindi suscettibile di produrre alterazioni gravi della componente ambientale considerata.

Il verificarsi di impatti con valori compresi nelle ultime due fasce (impatti marcato e grave) comporterà inevitabilmente la necessità di prevedere appropriate misure di mitigazione.

### 7.3.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate - FASE DI COSTRUZIONE

Per le componenti ambientali interessate dalla “fase di costruzione” vengono considerate scale di riferimento con i valori indicati al paragrafo precedente.

Per l'**atmosfera** la scala di riferimento nella fase di costruzione sarà basata sul numero di mezzi presenti contemporaneamente in cantiere, utilizzati prevalentemente per la movimentazione e il trasporto di materiali (escavatori, pale, camion, ecc..) in quanto tali mezzi sono responsabili della produzione di gas di scarico e, per la movimentazione di materiali litoidi, di polveri aerodisperse.

A tale riguardo, è opportuno precisare che, per mantenere idonei standards di qualità dell'aria all'interno del cantiere, durante i “movimenti di terra” (in conformità ai piani operativi di sicurezza) devono essere adottate adeguate misure preventive (come la bagnatura delle superfici) atte a minimizzare la produzione di polveri aerodisperse e quindi anche a mitigare l'impatto ambientale all'esterno del cantiere.

La scala di riferimento viene in definitiva riferita al numero di mezzi presenti in cantiere come segue:

Numero di mezzi	Condizione	Valore
0 - 5	A	1
6 - 10	B	2
11 - 15	C	3
> 15	D	4

Nella fase di costruzione, gli impatti sulla componente ambientale **flora e fauna** sono in buona sostanza dovuti alla sottrazione (occupazione) di porzioni di suolo agricolo e alla possibile interferenza dell'esecuzione delle opere con specie animali e vegetali presenti in sito. Dato che, per la realizzazione delle opere in progetto, non è richiesta l'occupazione di aree esterne a quella di proprietà di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. e che quindi verrà impegnata unicamente l'area di intervento, allo stato inutilizzata (sia quella industriale che quella agricola) e che sulla stessa non sono presenti specie animali e/o vegetali di particolare interesse e/o pregio naturalistico (trattansi infatti di un'area ai margini di una Z.A.I. pertinenziale di un impianto in esercizio), si ritiene di poter escludere qualsiasi interferenza delle azioni di progetto sulla componente ambientale in questione e quindi la necessità di effettuare la valutazione dell'impatto specifico.

Particolare attenzione viene riservata al **clima acustico** in quanto ogni sua alterazione, determinata da rumori e vibrazioni, come già spiegato in precedenza, si ripercuote su diversi sistemi ambientali complessi e, conseguentemente, anche sulla salute pubblica.

La scala di riferimento dell'impatto acustico nella fase di realizzazione può essere stabilita sulla base della pressione acustica (o della potenza sonora) delle macchine di cantiere. Fermo restando che il livello di rumorosità del cantiere deve essere compreso entro determinati limiti di sicurezza, appare opportuno stabilire una scala di riferimento basata sul livello equivalente di rumore ambientale al perimetro del cantiere, come segue:

<b>Livello equivalente (dBA)</b>	<b>Condizione</b>	<b>Valore</b>
< 70	A	1
70 ÷ 75	B	2
75 ÷ 80	C	3
> 80	D	4

Nel caso in cui, per necessità inderogabili di cantiere, si dovesse ricorrere all'impiego di macchine e/o apparecchiature particolarmente rumorose, l'Appaltatore dei lavori ha facoltà di richiedere la deroga dai limiti con istanza al Comune competente. Nella valutazione dell'impatto sul clima acustico non sarà considerata questa eventualità, in quanto ragionevolmente riferibile a trascurabili intervalli temporali.

Date la tipologia del cantiere, che non richiede particolari lavorazioni e/o uso di sostanze che possano produrre emissioni diverse da quelle che si hanno in qualsiasi altro cantiere, durante la fase di costruzione, la qualità della componente **salute pubblica** è correlabile a fattori di impatto già considerati per le componenti atmosfera (emissioni di gas di scarico e polveri) e clima acustico (rumore e vibrazioni).

La scala proposta fa quindi riferimento alla somma dei valori già considerati distintamente per le componenti ambientali che comunque si riflettono sulla salute pubblica:

<b>Salute Pubblica</b> Somma Atmosfera + Clima Acustico	<b>Valore</b>
2 - 3	1
4 - 5	2
6 - 7	3
8	4

Per la componente **viabilità** è già stato assunto un limite di criticità corrispondente a:

- 500 passaggi/giorno di mezzi pesanti per Via dell'Artigianato (strada di immissione e di circolazione interna della Z.A.I. in cui verranno realizzate le opere in progetto);
- 1'500 passaggi/giorno di mezzi pesanti per Via S. Benedetto (S.P. 51 del Vicerè).



Ad oggi, il flusso veicolare pesante insistente su Via dell'Artigianato corrisponde a circa un centinaio di passaggi/giorno mentre Via S. Benedetto (S.P. 51 del Vicerè) è interessata da meno di 500 passaggi/giorno di mezzi pesanti.

Il traffico veicolare (pesante) determinato dai conferimenti di materiali o dall'allontanamento di terre da scavo dall'area di progetto, varia in generale in funzione della disponibilità di superfici sgombre da adibire a deposito del materiale ovvero della tempistica richiesta per la regolare esecuzione delle opere. Nel caso specifico, non disponendo di un'ampia area da destinare a deposito, la tempistica necessaria all'esecuzione delle opere (realizzazione delle fondazioni e posa in opera delle strutture nonché realizzazione delle strutture in elevazione e delle pavimentazioni) richiede che il conferimento e l'allontanamento dei materiali dall'area sia il più possibile costante e regolarmente distribuito nell'arco della giornata lavorativa, cosicché sono previsti flussi orari pressoché uniformi, corrispondenti a 1÷2 passaggi/ora per l'intera durata del cantiere ovvero ad una decina di passaggi/giorno. Ovviamente, in concomitanza alle attività che richiedono una intensificazione delle movimentazioni (allontanamento del terreno asportato durante gli scavi, trasporto di calcestruzzo per le strutture in opera e per le pavimentazioni e/o di stabilizzato, conferimento in cantiere delle strutture prefabbricate, ecc..), si potranno avere valori massimi (di picco) anche superiori, che in ogni caso non potranno superare i 20 passaggi/giorno ed avranno comunque una durata temporale limitata, data la breve persistenza di queste attività rispetto alla durata complessiva del cantiere.

A fronte di questo incremento medio del traffico veicolare pesante (una decina di passaggi/giorno), comunque limitato al perdurare del cantiere, anche considerando i picchi di flusso veicolare suddetti, si reputa che la viabilità interessata non possa risentire in alcun modo di effetti negativi dovuti alla realizzazione delle opere in progetto; il modesto incremento del flusso veicolare pesante rimarrà infatti ben al di sotto dei valori di soglia di criticità stabiliti, ritenendo in definitiva di poter escludere qualsiasi interferenza delle azioni di progetto sulla componente ambientale in questione e quindi la necessità di effettuare la valutazione del relativo impatto specifico.

L'impatto sul **paesaggio** è sostanzialmente correlabile alla presenza di ostacoli/strutture in elevazione in grado di modificare la visualità. Durante la fase di costruzione, eventuali strutture interferenti col "paesaggio" sono utilizzate per brevi intervalli temporali, limitati alla fase di realizzazione di opere specifiche (ad esempio la gru per il montaggio delle strutture). Questa particolarità rende superflua una valutazione specifica, necessaria invece per la successiva fase di esercizio in cui le strutture in elevazione sono definitive/permanenti.

Non essendo prevista l'esecuzione di scavi, per la realizzazione di strutture e/o per la posa in opera di manufatti, a profondità superiori ai 3 m dal piano campagna (quindi non in grado di interferire significativamente con la circolazione delle acque sotterranee) e nemmeno il riporto o il rimaneggiamento di materiali in grado di provocare un peggioramento qualitativo delle caratteristiche del **suolo**, del **sottosuolo** o delle **acque sotterranee**, per queste componenti, si ritiene esclusa qualsiasi interferenza, risultando pertanto non necessaria la valutazione dei relativi impatti.

Ogni azione di progetto in fase di costruzione inciderà sulle diverse componenti ambientali e gli effetti (ancorchè temporanei) di ogni azione andranno a sommarsi producendo un impatto complessivo relativo a tutta la fase (di costruzione) considerata.

In altre parole, oltre a valutare singolarmente le modificazioni determinate su ciascuna componente ambientale, si andrà a considerare anche complessivamente, per tutta la fase di costruzione, l'impatto (potenziale) prodotto. Ciò consente di effettuare dapprima un'analisi specifica in cui si correlano azioni di progetto (cause) e impatti (effetti) e successivamente una stima globale dell'impatto prodotto.

### **7.3.2 Stima degli impatti - FASE DI COSTRUZIONE**

---

Per quantificare l'impatto globale prodotto è necessario innanzitutto identificare le azioni "di progetto" che hanno impatti significativi sulle componenti ambientali considerate stabilendo l'entità dei fattori di impatto, cui segue la stima degli impatti sulle relative componenti ambientali utilizzando le scale di riferimento adottate, per sommare infine i contributi di ciascun fattore di impatto.

L'impatto globale viene quindi valutato mediante un'altra scala di riferimento (o meglio di comparazione) che permette di formulare un giudizio sulla sua entità complessiva (impatto lieve, moderato, marcato e grave).

#### **Atmosfera**

Coerentemente con i criteri di valutazione degli impatti di cui al paragrafo precedente per la componente atmosfera, le azioni di progetto che possono comportare significative quantità di mezzi pesanti presenti contemporaneamente in cantiere e quindi in grado di produrre impatto sulla componente in questione (in quanto responsabili della produzione di gas di scarico e, per la movimentazione di materiali litoidi, di polveri aerodisperse) sono:

- gli scavi di sbancamento e per la realizzazione dei sottoservizi e delle fondazioni;
- i rinterri e la stabilizzazione del fondo con materiale litoide arido;
- la pavimentazione dell'area esterna;
- la realizzazione delle opere in c.a.;
- il montaggio delle strutture prefabbricate.

Viene stimato mediamente l'impiego contemporaneo di 4 mezzi pesanti (2 camion e 2 macchine operatrici) presenti simultaneamente in cantiere che può arrivare ad un massimo di 5 (3 camion e 2 escavatori) in occasione delle operazioni di scavo, che comunque avranno una persistenza molto limitata nel tempo.

Il valore di impatto sulla componente atmosfera risulta quindi pari al valore 1, essendo soddisfatta la condizione A di cui al paragrafo precedente per la specifica componente ambientale in esame, per tutta la durata della realizzazione delle opere previste in progetto.

## Clima acustico

Premesso che ogni attività di costruzione è caratterizzata dalla presenza di sorgenti di rumore prevalentemente identificate nei macchinari, nelle attrezzature e nei mezzi di cantiere oltreché nel passaggio di automezzi pesanti per il trasporto di materiali occorrenti alla realizzazione delle opere, si prevede che la maggior parte del rumore prodotto nell'area sia dissipato nell'ambito della stessa e in definitiva che il livello di pressione acustica al perimetro del cantiere risulti mediamente inferiore ai 70 dB(A) pur potendo raggiungere, temporaneamente, livelli di rumorosità superiori in occasione del passaggio di automezzi e durante le fasi di carico/scarico dei materiali.

Considerato che soltanto alcune delle “azioni di progetto” comportano un flusso veicolare intenso ma comunque limitato a brevi intervalli temporali (determinato in buona sostanza dal conferimento in cantiere dei materiali e dei manufatti), viene assegnato un valore di impatto sulla componente ambientale clima acustico pari ad 1, essendo mediamente soddisfatta la condizione A di cui al paragrafo precedente.

## Salute pubblica

Come già detto al paragrafo precedente, il valore di impatto sulla “salute pubblica” viene determinato rispetto ai valori riferiti al clima acustico (valore pari a 1) ed alla componente “atmosfera” (valore pari a 1). Nella scala di riferimento costruita per la “salute pubblica” si ricava pertanto un valore di impatto pari a 1.

Gli impatti sulle componenti ambientali interessate possono essere sommati per ottenere un valore che, rapportato nella solita scala di riferimento (da 1 a 4) utilizzando la tabella di comparazione sotto riportata, ci permette di esprimere un giudizio sull'entità dell'impatto complessivo.

<b>Impatto</b>	<b>Somma impatti singoli</b>	<b>Valore</b>
Lieve	3 – 4	1
Moderato	5 – 7	2
Marcato	8 -10	3
Grave	11 -12	4

I valori di impatto (singolo) già identificati sono riassunti nella tabella che segue.

<b>Componenti Ambientali</b>	<b>Impatto Singolo</b>
Atmosfera	1
Clima acustico	1
Salute pubblica	1

La somma dei contributi su ciascuna componente ambientale risulta pertanto pari a 3, valore in base al quale si può concludere che **l'impatto ambientale determinato dalla fase di costruzione e quindi dalle relative azioni di progetto risulta lieve**, ovvero trascurabile sulla base delle considerazioni esposte.

#### **7.4 Valutazione dell'Impatto Ambientale - FASE DI ESERCIZIO**

In generale, per la valutazione degli impatti nella “**fase di esercizio**” di un nuovo impianto, devono essere considerati, per ogni singola componente ambientale, gli effetti determinati dalla presenza e dall'esercizio dell'impianto (stato post operam) rispetto a delle originarie condizioni ambientali (stato ante operam) che non risentono della presenza di alcun impianto nel sito; la valutazione viene usualmente effettuata per l'impianto in esercizio alla massima potenzialità prevista a regime (essendo questa la più gravosa condizione di esercizio) e per le operazioni previste (**azioni di esercizio**).

Per quanto riguarda lo specifico progetto proposto, invece, trattandosi dell'ampliamento di un impianto di recupero esistente, la valutazione degli impatti nella “**fase di esercizio**” dovrà considerare, per le singole componenti ambientali, gli effetti prodotti dall'esercizio dell'impianto nella sua configurazione finale di progetto (stato post operam), rispetto alla condizione iniziale (stato ante operam) dell'impianto (in esercizio) nel suo attuale asset impiantistico. In altre parole si tratta di valutare, per ogni singola componente ambientale, l'effetto prodotto dalle opere in progetto ovvero l'impatto determinato dalla presenza di nuove strutture e/o infrastrutture, dall'esecuzione di nuove attività ovvero dal potenziamento di quelle in essere.

In merito agli effetti prodotti da eventuali nuove attività, si ricorda che il progetto prevede un ampliamento delle strutture/infrastrutture a servizio dell'impianto esistente, senza però prevedere nuovi macchinari e/o apparecchiature e neppure (nuove) operazioni diverse da quelle già svolte; il progetto, infatti, non ha praticamente nessun effetto sull'organizzazione dell'impianto essendo confermate le stesse operazioni già autorizzate ed effettuate, ossia nello specifico:

- a) procedure di accettazione del carico (ispezione, controllo radiometrico, pesatura,...), conferimento, scarico;
- b) messa in riserva (R13) dei rifiuti accettati;

- c) operazioni di selezione/separazione e recupero (R12/R4):
- cernita con caricatore a polipo/selezione manuale “negativa” (per separare le frazioni estranee e le componenti indesiderate);
  - differenziazione materiali/separazione metalli (manuale e/o con caricatore a polipo);
  - operazioni manuali di smontaggio, eliminazione di rivestimenti (da cavi), tranciatura, ecc..;
  - triturazione, macinazione, separazione magnetica dei metalli ferrosi e cernita manuale dei non ferrosi nell'apposita linea di riduzione volumetrica e selezione (per determinate tipologie di rifiuti);
- d) eventuale pressatura e cesoiatura (con pressa-cesoia);
- e) deposito dei materiali (M.P.S./"non rifiuti") ottenuti dalle operazioni di selezione/recupero e dei rifiuti prodotti dalle operazioni stesse;
- f) caricamento vettori, ispezione dei carichi in uscita (pesatura, controllo materiali,...) ed avvio agli impianti di riutilizzo delle M.P.S./"non rifiuti" ottenuti (conformi alle specifiche richieste) e/o ad ulteriori impianti di recupero dei rifiuti ceduti come tali (soltanto messi in riserva) e di quelli selezionati (R12).

In definitiva, trattandosi di operazioni già effettuate, peraltro con le stesse apparecchiature e gli stessi macchinari presenti in impianto, non vi possono essere impatti aggiuntivi determinati da ulteriori nuove attività che non sono previste in progetto.

Rispetto alle attuali condizioni ambientali, i principali fattori di impatto prodotti dall'ampliamento dell'impianto in progetto sono, in definitiva, correlabili alle seguenti azioni:

- pavimentazione di un'area permeabile (sottosuolo – acque sotterranee),
- scarichi idrici (acque superficiali),
- interferenza visiva (paesaggio),

ragion per cui le componenti ambientali concretamente interessate da possibili impatti sono le seguenti:

- sottosuolo – acque sotterranee,
- acque superficiali,
- paesaggio,

mentre le altre componenti ambientali che sono:

- atmosfera,
- suolo,
- clima acustico,

- salute pubblica,
- viabilità,
- vegetazione, flora e fauna,
- attività socio-produttive,

per le ragioni già esposte al *par. 7.1*, non risentiranno di alcun impatto o comunque di alcuna modifica peggiorativa del loro attuale stato di qualità a seguito dell'intervento in progetto.

La scala di riferimento scelta per valutare l'impatto va da 1 a 4.

<b>IMPATTO</b>	<b>Valore</b>
lieve	1
moderato	2
marcato	3
grave	4

L'impatto **lieve**, relativo alla componente ambientale considerata, si riferisce ad un valore di entità tale da non produrre significative modificazioni della componente ambientale stessa.

L'impatto **moderato** si riferisce ad un valore, inferiore al limite di criticità stabilito, che produce un impatto percettibile ma non significativo.

L'impatto **marcato** corrisponde o è prossimo al valore di criticità stabilito; il raggiungimento di tale soglia produce un impatto significativo in relazione al quale potrebbero aversi effetti negativi ovvero danni.

L'impatto **grave** corrisponde ad un valore superiore al limite di criticità ed è quindi suscettibile di produrre alterazioni gravi della componente ambientale considerata.

Il verificarsi di impatti con valori compresi nelle ultime due fasce (impatti marcato e grave) comporterà inevitabilmente la necessità di prevedere appropriate misure di mitigazione.

Diversamente, nel caso (auspicato) in cui gli impatti risultino lievi o moderati, si ha conferma dell'idoneità delle misure previste al fine del mantenimento dei valori al di sotto della soglia di criticità.

#### **7.4.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate - FASE DI ESERCIZIO**

---

Per la valutazione dell'impatto sulla componente **sottosuolo - acque sotterranee** devono essere considerati gli effetti diretti ed indiretti prodotti dalle impermeabilizzazioni in progetto; per quanto riguarda gli effetti diretti, il "valore di impatto" potrebbe essere correlato alla riduzione della capacità di infiltrazione delle acque meteoriche che ricaricano la falda, mentre, per quanto riguarda gli effetti indiretti, il "valore di impatto" non può che essere riferito alle misure di tutela (della falda) previste in progetto e quindi alla impermeabilizzazione dell'area (per impedire percolamenti), in particolare quella che è previsto di ampliare, nonché alla tipologia e consistenza degli eventuali scarichi idrici.

I due aspetti sono, per un certo verso contrastanti, nel senso che impermeabilizzando si rinuncia inevitabilmente alla funzione di ricarica della falda determinata dall'infiltrazione (delle acque meteoriche) ma al tempo stesso si scongiura la possibilità di compromissione della falda stessa; in altre parole se l'intervento viene considerato compatibile nel contesto territoriale, si deve scontare la rinuncia alla capacità di ricarica a favore della massima protezione del corpo idrico sotterraneo. Il problema si pone in ogni caso soltanto per la porzione agricola dato che, nell'area industriale, un limite all'impermeabilizzazione contrasterebbe con la legittima iniziativa, a prescindere dal progetto proposto, ovviamente nel rispetto dei criteri di compatibilità idraulica. Peraltro, per la porzione di area agricola di che trattasi, va considerata la sua modesta estensione e la sua adiacenza alla campagna, condizioni che consentono di escludere ogni concreta possibilità di inficiare la locale capacità di ricarica della falda; sotto questo profilo appare anzi risultare vantaggioso (nel bilancio ambientale) sottrarre alla ricarica questa piccola porzione di area inutilizzata dato che questa scelta comporta maggiori garanzie dal punto di vista della prevenzione di possibili percolamenti in falda.

In questa ottica è inevitabile che, nella valutazione di possibili impatti, possano e debbano essere presi in considerazione unicamente gli effetti indiretti correlati alle misure di tutela della falda, in primo luogo l'impermeabilizzazione finalizzata ad impedire ogni percolamento (di sostanze inquinanti) attraverso il suolo, impermeabilizzazione che è stata prevista per ogni area interna ed esterna dell'impianto.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata ai sistemi di captazione, raccolta e trattamento delle acque meteoriche scolanti dalle nuove aree pavimentate scoperte (quantunque principalmente destinate alla movimentazione dei vettori) che rappresentano le uniche nuove emissioni liquide in progetto; per quanto riguarda, invece, l'impianto nel suo complesso, nella configurazione definitiva (impianto esistente ampliato con i nuovi interventi in progetto), vi è da osservare che l'unico scarico produttivo è quello delle acque reflue di lavaggio vettori (scarico esistente), che vengono trattate e successivamente scaricate, a norma di autorizzazione, in pubblica fognatura (collettore acque nere); oltre a questo scarico, infatti, si avranno unicamente scarichi di acque meteoriche e precisamente: lo scarico, in essere, delle acque meteoriche scolanti dal piazzale esistente, trattate e scaricate, a norma di autorizzazione, in pubblica fognatura

(collettore acque bianche) e lo scarico, in progetto, delle acque meteoriche scolanti dalle nuove aree pavimentate scoperte, che verranno convogliate ad un impianto di raccolta e trattamento della “prima pioggia” e di parte della “seconda pioggia” (complessivamente 14 mm di precipitazione insistente) con recapito finale nel collettore acque nere della pubblica fognatura; la restante seconda pioggia sarà convogliata ad un sistema di laminazione unitamente alle acque dei pluviali del nuovo corpo di fabbrica, con recapito finale, a portata controllata, nel collettore acque bianche della pubblica fognatura. L’impianto, nella sua configurazione finale, non darà luogo ad altre emissioni liquide dato che tutte le aree di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti sono predisposte e previste all’interno dell’involucro edilizio, dotato di pavimentazione impermeabile e resistente prudenzialmente presidiata, dove necessario da sistemi di raccolta (a tenuta) di eventuali colaticci che vengono quindi accumulati e conferiti (come rifiuti prodotti) ad altri impianti di trattamento autorizzati.

Per la definizione della scala di riferimento, si tiene conto del livello di “protezione” del sottosuolo (naturale o artificiale) contro possibili infiltrazioni, dell’assenza o della presenza (e in questo caso anche della qualità) di scarichi e, per le acque meteoriche, discriminando le *acque di dilavamento* in acque di *prima* e di *seconda pioggia* e considerando la presenza o meno di *sistemi di trattamento*. La scala di riferimento per la valutazione dell’impatto sulle componenti sottosuolo-acque sotterranee si basa in definitiva sul verificarsi delle seguenti condizioni:

- A-1: con adeguato livello di protezione naturale delle acque sotterranee: assenza di scarichi diretti nel suolo e nel sottosuolo di acque reflue “industriali”; eventuale presenza di scarichi nel suolo o nell’immediato sottosuolo di acque meteoriche di seconda pioggia incontaminate;
- A-2: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): protezione/impermeabilizzazione di tutte le aree; assenza di scarichi idrici di acque reflue “industriali” nel suolo-sottosuolo; captazione di tutte le acque meteoriche insistenti sulle aree scoperte (necessariamente impermeabilizzate) e loro convogliamento in recettori diversi dal suolo eventualmente a meno delle acque meteoriche di seconda pioggia incontaminate;
- B-1: con adeguato livello di protezione naturale delle acque sotterranee: presenza di scarichi nel suolo o nell’immediato sottosuolo di acque reflue “industriali”, comprese le acque meteoriche di dilavamento, trattate / controllate con sistemi atti a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;
- B-2: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): protezione/impermeabilizzazione di tutte le aree; presenza di scarichi nel suolo o nell’immediato sottosuolo di acque reflue “industriali”, comprese le acque meteoriche di dilavamento, trattate/controllate con sistemi atti a garantire concentrazioni residue di inquinanti di un ordine di grandezza inferiori ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;

- C: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): presenza di scarichi nel suolo o nell'immediato sottosuolo di acque reflue "industriali" (anche meteoriche di dilavamento) trattate/controllate in modo da garantire (soltanto) il conseguimento dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;
- D: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): presenza di scarichi nel suolo o nell'immediato sottosuolo di acque reflue "industriali" (anche meteoriche di dilavamento) **NON** trattate/controllate, contenenti anche sostanze pericolose.

I "valori di impatto", nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come indicato nella seguente tabella.

Condizioni	Valore
A-1 / A-2	1
B-1 / B-2	2
C	3
D	4

Per quanto concerne il "**Clima acustico**", ci si riferisce allo specifico documento (*elaborato 2B*) recante la "*Verifica di impatto acustico*", dato che il progetto non prevede l'introduzione di nuovi macchinari e/o apparecchiature rispetto a quanto attualmente in dotazione all'impianto e quindi nemmeno l'introduzione di nuove sorgenti fisse e/o mobili rispetto a quelle presenti ed attive già monitorate; si evidenzia al proposito la compatibilità delle emissioni acustiche dell'impianto con i limiti di emissione ed immissione stabiliti, dalla normativa vigente, per il sito e per le aree esterne (al sito) nelle quali si possono propagare le emissioni stesse nonché il rispetto dei limiti differenziali stabiliti, dal D.P.C.M. 14/11/97, per i recettori più prossimi all'impianto.

In altre parole il progetto non ha nessun effetto sulle emissioni acustiche prodotte dall'impianto che risulteranno, nella configurazione finale di progetto, identiche a quelle in essere, ritenendosi per questa ragione di poter trascurare la specifica valutazione dell'impatto per la componente **Clima acustico**.

Si ritiene di poter trascurare una specifica valutazione dell'impatto anche per la componente **atmosfera** in quanto il progetto in discussione non prevede l'introduzione di nuovi (ulteriori) trattamenti e/o operazioni caratterizzate da processi emissivi (processi chimici e/o chimico-fisici, processi biologici, processi termici, processi meccanici di frantumazione/macinazione,...) e non comporta alcuna modifica delle emissioni in atmosfera già prodotte dall'impianto esistente/autorizzato; in particolare, con riferimento alla situazione esistente, l'unica emissione convogliata in atmosfera (già autorizzata dalla Provincia di



Vicenza), deriva dall'aspirazione prudenzialmente prevista per presidiare la linea (esistente) di macinazione e selezione metalli, che viene trattata con un impianto di trattamento pluristadio ed espulsa all'atmosfera con caratteristiche qualitative inferiori, di un ordine di grandezza, ai limiti autorizzativi prescritti; la natura dei rifiuti (solidi compatti) e la tipologia delle altre operazioni di trattamento dei rifiuti (cernita, selezione/separazione manuale o con caricatore a polipo, pressatura/cesoiatura) sono tali da non comportare alcuna emissione diffusa ed in ogni caso vengono previste, come lo stoccaggio, esclusivamente all'interno dell'involucro edilizio dell'impianto (capannone esistente/ampiato e nuovo corpo di fabbrica).

Anche la valutazione per la componente **suolo** può essere trascurata in quanto ripetitiva di considerazioni già fatte per la componente sottosuolo-acque sotterranee in relazione al livello di protezione previsto; si ritiene inoltre di non dover considerare l'incidenza di eventuali deposizioni all'esterno del sito dato che il progetto non ha alcuna incidenza sulle emissioni aeriformi. In altre parole, l'invarianza delle emissioni in atmosfera e le cautele assunte quali l'impermeabilizzazione e la compartimentazione del sito nei confronti delle acque meteoriche si prefigurano come cautele atte a garantire il mantenimento di idonei standard di qualità per il suolo. Anche per quanto riguarda le caratteristiche idrauliche del suolo, non si possono prefigurare significative modificazioni ad opera dell'intervento in progetto e, in ogni caso, non si può ragionevolmente palesare alcuna variazione per quanto riguarda la stabilità e la sicurezza dei terreni circostanti.

Per quanto riguarda la “**Salute pubblica**”, date le caratteristiche dei rifiuti accettabili, si esclude la presenza di agenti patogeni e di radiazioni (ionizzanti e non) e, in particolare, di materiali radioattivi ai sensi del D. Lgs. 17/03/90, N. 230. La prevenzione degli incendi viene attuata con interventi di carattere generale ed interventi specifici sotto il controllo del competente Comando VV.FF. di Vicenza. Le misure di protezione previste sono tali da scongiurare, in caso di incendio, un interessamento dell'area vasta. Relativamente a questo specifico aspetto ovvero, più in generale, in merito ad incidenti i cui effetti potrebbero estendersi al perimetro esterno dell'impianto, si rimanda allo specifico “*piano di sicurezza*” (**elaborato 1C** del *Progetto Definitivo*) elaborato in conformità al disposto dell'art. 22 – punto 2 – lett. d) della L.R. 21/01/00, n.3.

Dato che tutti gli stoccaggi e tutte le operazioni effettuate sui rifiuti sono effettuati all'interno dell'involucro edilizio, valutata la natura dei rifiuti trattati, la tipologia di operazioni previste ed i presidi ambientali in essere e previsti e considerato che il progetto non ha alcuna incidenza sulle emissioni aeriformi (ampiamente nella norma), si può ragionevolmente escludere la dispersione nell'ambiente esterno di sostanze potenzialmente nocive. In definitiva, poiché il potenziale impatto sulla salute pubblica rimarrebbe quindi sostanzialmente correlabile alle *emissioni acustiche* che, come già detto, sono identiche a quelle in essere (conformi alla normativa vigente), l'impatto aggiuntivo del progetto sulla componente ambientale **salute pubblica** è nullo.

Per quanto riguarda la componente **Paesaggio**, sulla scorta di quanto già argomentato, la valutazione dell'impatto non può che riferirsi alla modificazione della "visualità" determinata dalla presenza delle nuove strutture edilizie in progetto. Con questa impostazione, la scala di riferimento per l'impatto sul paesaggio sarà correlata all'entità dell'interferenza visuale determinata dall'introduzione delle nuove strutture in elevazione; la scala dovrà inoltre considerare gli effetti positivi dati dalla presenza, dal potenziamento o dalla previsione di eventuali interventi di inserimento paesaggistico e/o mitigazione dell'interferenza (come ad esempio barriere arboree perimetrali).

In ogni caso, in base a quanto rilevato in sito, è possibile affermare con ragionevole certezza che la visuale non risente in modo apprezzabile della presenza di un ostacolo alto una quindicina di metri a partire da una distanza di un centinaio di metri. Naturalmente tale considerazione serve unicamente come riferimento per costruire una scala di valutazione dell'impatto visivo, fermo restando che la valutazione deve anche necessariamente tener conto del contesto territoriale, delle disposizioni e dei vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica nonché degli eventuali interventi di inserimento paesaggistico e/o mitigazione dell'interferenza visiva. La scala di riferimento per la valutazione dell'impatto sulla componente "paesaggio" può in definitiva essere basata sul verificarsi delle condizioni di seguito rappresentate.

- A: le opere previste dal progetto hanno un'altezza massima esterna non superiore a 15 metri, rispettano le prescrizioni e i vincoli dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio e di ogni altro strumento di pianificazione territoriale applicabile e risultano in continuità spaziale (presenza di strutture/ostacoli morfologicamente analoghi e comunque di dimensioni confrontabili) con l'esistente contesto infrastrutturale limitrofo; viene previsto il mantenimento ovvero l'implementazione di elementi mitigazione dell'interferenza visiva, in conformità a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale, per l'inserimento delle opere nel contesto paesaggistico locale.
- B: le opere previste dal progetto sono conformi ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale ma configurano discontinuità spaziali rispetto al paesaggio di contorno; gli elementi di mitigazione dell'interferenza visiva, pure (ove previsto) conformi alle disposizioni dettate dagli strumenti di pianificazione territoriale, riescono ad attenuare solo in parte l'impatto visivo determinato dall'opera compiuta nel contesto paesaggistico "a corto raggio".
- C: le opere previste dal progetto NON rispettano i vincoli e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, pur rispettando la destinazione urbanistica, e configurano significative discontinuità spaziali rispetto al paesaggio di contorno; gli interventi di mitigazione non riescono ad attenuare l'impatto visivo determinato dall'opera compiuta nel contesto paesaggistico "a corto raggio".
- D: le opere previste dal progetto configurano marcate discontinuità spaziali nel contesto territoriale e paesaggistico e determinano interferenze visive a lungo raggio (oltre i 500 metri).

I “valori di impatto”, nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come indicato nella tabella sottoriportata.

<b>Condizioni</b>	<b>Valore</b>
A	1
B	2
C	3
D	4

Si ritiene di poter trascurare una specifica valutazione dell'impatto sulla componente **Viabilità** per quanto già argomentato al *par. 7.1.2* ossia in quanto il contributo aggiuntivo al traffico veicolare nella configurazione di progetto, corrispondente a quattro passaggi/giorno di mezzi pesanti, più o meno uniformemente distribuiti nell'arco dell'orario di apertura dell'impianto, non può produrre alcun impatto sulla componente ambientale in questione, soprattutto se si considera che la viabilità di avvicinamento all'impianto, adeguata a supportare il traffico veicolare pesante, è ben lungi dal livello di saturazione (per gli eventuali approfondimenti si rinvia al *par. 7.1.2.*).

Non si possono nemmeno ipotizzare impatti di sorta su **ecosistemi, vegetazione, flora e fauna** per i seguenti motivi:

- 1) l'ampliamento dell'impianto in progetto non introduce nuovi macchinari o apparecchiature e nemmeno cicli produttivi o operazioni che non siano già presenti nell'attuale configurazione dell'impianto; l'ampliamento non introduce quindi fattori additivi di interferenza su un'area già connotata dalla presenza dell'impianto e rientrante in un ambito produttivo;
- 2) il progetto non prevede di sottrarre superfici interessate da ecosistemi, vegetazione, flora e fauna, insistendo su una porzione di terreno classificata dal P.R.G. comunale come Z.T.O. “D1” artigianale industriale e, in parte, su un'area a margine dell'impianto esistente, classificata come Z.T.O. “E” agricola – sottozona E1, inutilizzata, sulla quale non sono presenti specie vegetali e/o animali di interesse naturalistico;
- 3) le considerazioni già svolte al paragrafo 7.1 sono tali da escludere qualsivoglia azione negativa del progetto di che trattasi sulle componenti ambientali in questione.

In generale, l'impatto sulla componente **acque superficiali** è correlabile alla presenza ed alla consistenza di eventuali derivazioni di acqua nonché alla presenza, alla quantità ed alla qualità di eventuali immissioni liquide nei corpi d'acqua superficiali.

Nello specifico, stante l'assenza di derivazioni di acque superficiali, la scala di riferimento per la valutazione dell'impatto sulla componente acque superficiali è da riferire all'entità e alla qualità degli scarichi previsti; quando, come nel caso in esame, l'immissione nelle acque superficiali avviene indirettamente attraverso una condotta fognaria (delle acque bianche) afferente al sistema idrico superficiale, il riferimento non può che essere il corpo idrico superficiale recettore finale.

Qualora, come nel caso in discussione, lo scarico riguardi unicamente acque meteoriche, il problema della "quantità" viene ad essere automaticamente superato dal fatto che, per l'area scolante, deve essere garantita l'invarianza idraulica da documentare mediante apposito studio di compatibilità idraulica. Nel caso in discussione, poiché il progetto soddisfa i criteri della compatibilità idraulica (come documentato nell'apposita valutazione argomento dell'**elaborato IG del Progetto Definitivo**), la scala di riferimento sarà riferita unicamente alla qualità delle acque scaricate. In generale, per quanto concerne questo aspetto, viene fatta una distinzione fra acque industriali ed acque meteoriche di dilavamento, per queste ultime, distinguendo le acque di prima da quelle di seconda pioggia, e considerando la presenza o meno di sistemi di trattamento ed il rispetto dei limiti di immissione previsti dalla normativa vigente. La scala di riferimento per la valutazione dell'impatto sulla componente acque superficiali si basa in definitiva sul verificarsi delle seguenti condizioni:

- A: assenza di scarichi di acque reflue "industriali" in corpi idrici superficiali; eventuale presenza di scarichi di sole acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di acque meteoriche di seconda pioggia scolanti da aree scoperte impermeabilizzate, sulle quali non devono insistere depositi ne lavorazioni non protetti dagli agenti atmosferici;
- B: scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue "industriali" e/o di acque meteoriche di dilavamento non contenenti sostanze pericolose, trattate/controllate con sistemi atti a garantire concentrazioni residue di inquinanti con sicurezza inferiori ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;
- C: presenza di scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue "industriali" e/o di acque meteoriche di dilavamento, contenenti anche sostanze pericolose, trattate/controllate in modo da garantire (soltanto) il conseguimento dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;
- D: presenza di scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue "industriali" e/o di acque meteoriche di dilavamento NON trattate/controllate, contenenti anche sostanze pericolose.

I “valori di impatto”, nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come indicato nella seguente tabella.

<b>Condizioni</b>	<b>Valore</b>
A	1
B	2
C	3
D	4

L'esercizio dell'impianto, nella sua configurazione di progetto, non può in alcun modo interferire con il normale svolgimento delle attività della popolazione locale e/o delle imprese presenti e future nell'ambito della zona produttiva e non è sicuramente in grado di creare presupposti oppure condizioni tali da indurre modifiche di abitudini/ attività; il progetto prevede l'ampliamento di un impianto di recupero in esercizio, senza introdurre nuove apparecchiature e/o macchinari rispetto a quelli già in dotazione e senza prevedere nuove operazioni e/o cicli di lavorazione rispetto a quelli già autorizzati/effettuati nell'impianto; di conseguenza può essere trascurata la valutazione dell'impatto sulla componente **attività socio – produttive**.

Ogni azione di esercizio inciderà su diverse componenti ambientali e gli effetti di ogni azione andranno a sommarsi producendo un impatto complessivo relativo a tutta la fase (di gestione) considerata.

In altre parole, oltre a valutare singolarmente le modificazioni determinate su ciascuna componente ambientale, si andrà a considerare anche complessivamente, per la fase di esercizio dell'impianto, l'impatto potenzialmente prodotto. Ciò consente di effettuare dapprima un'analisi specifica in cui si correlano azioni (cause) e impatti (effetti) e successivamente una stima globale dell'impatto prodotto.

#### **7.4.2 Stima degli impatti - FASE DI ESERCIZIO**

Per quantificare l'impatto globale atteso, è necessario prima stimare gli impatti sulle componenti ambientali interessate, utilizzando le scale di riferimento di cui al paragrafo precedente, e sommare infine i contributi determinati da ciascun fattore di impatto.

L'impatto globale viene quindi valutato mediante un'altra scala di riferimento (o meglio di comparazione), opportunamente costruita, che permette di formulare un giudizio sulla sua entità (impatto lieve, moderato, marcato e grave), contraddistinta dai soliti valori numerici (da 1 a 4).

## **Sottosuolo - acque sotterranee**

L'impianto, nella sua configurazione di progetto, è un *sistema chiuso*, idraulicamente compartimentato rispetto all'ambiente esterno (ovvero rispetto a qualsiasi possibile recettore); le aree adibite allo stoccaggio ed alle altre operazioni effettuate sui rifiuti sono tutte pavimentate e interne all'involucro edilizio; dove necessario, il pavimento delle aree di stoccaggio è opportunamente sagomato in modo da corrivare eventuali liquidi insistenti entro canalette grigliate afferenti a pozzetti di raccolta a tenuta da cui eventuali colaticci possono essere facilmente aspirati e conferiti ad impianti di trattamento/smaltimento autorizzati. Le aree esterne risulteranno tutte pavimentate e dotate di sistemi di captazione, accumulo e trattamento delle acque meteoriche; in particolare, per il piazzale esterno esistente, tutte le acque meteoriche vengono raccolte, trattate e scaricate in pubblica fognatura (collettore acque bianche) mentre per le nuove superfici esterne pavimentate (in progetto), su cui non sono previsti depositi e/o aree di lavorazione di rifiuti, le acque meteoriche di prima pioggia e anche parte di quelle di seconda pioggia verranno accumulate, trattate e scaricate nel collettore acque nere della pubblica fognatura; la frazione eccedente di seconda pioggia sarà raccolta/laminata e recapitata nel collettore acque bianche della pubblica fognatura unitamente alle acque (meteoriche) della copertura del nuovo corpo di fabbrica (in progetto). Il processo di recupero non dà luogo alla formazione di alcuno scarico di acque industriali (di processo, lavaggio e raffreddamento) in qualsivoglia corpo idrico recettore, men che meno nella matrice suolo/sottosuolo.

Conformemente al criterio di valutazione di cui al paragrafo precedente, essendo soddisfatta la condizione "A2", il valore di impatto sulla componente ambientale "sottosuolo-acque sotterranee" risulta pari a 1 (impatto lieve).

## **Paesaggio**

Ricordando che:

- il progetto prevede, come nuove strutture in elevazione, il prolungamento di un capannone esistente e la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica che avranno altezza massima fuori terra (ingombro esterno) inferiore a 15 m,
- le strutture (in elevazione) saranno tutte realizzate all'interno di un'area classificata dal P.R.G. Comunale come Z.T.O. "D1" industriale ed artigianale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal P.R.G. e dal P.A.T.I. nonché dal Regolamento Edilizio, risultando in definitiva del tutto conformi alle disposizioni degli Strumenti di Pianificazione Territoriale;
- il progetto prevede il mantenimento e il rinforzamento della fascia verde alberata che delimita, sul lato ovest, l'area di proprietà e funge da barriera di protezione nei confronti dell'aperta campagna e schermo visivo per l'impianto esistente mentre sul lato nord le strutture risulteranno adeguatamente schermate dalla fascia verde presente a lato della Roggia Girardina, lungo il cui tracciato trovasi un fitto filare alberato;

non è ipotizzabile alcun impatto significativo sotto il profilo paesaggistico.

Inoltre, con la realizzazione delle nuove strutture (in progetto), entrambe addossate al fabbricato esistente, come effetto finale, si percepirà la presenza di un unico blocco dato da un involucro edilizio del tutto analogo a quelli delle altre attività insediate nella Z.A.I.; la presenza di strutture in elevazione, nel contesto di una Zona Artigianale Industriale, non può prefigurare significativi elementi di discontinuità spaziale/morfologica, dato che la zona al contorno è e sarà interessata dalla presenza di edifici di dimensioni confrontabili; la presenza delle fasce “verdi” alberate perimetrali consentirà peraltro di mitigare ogni residuo impatto visivo.

Conformemente al criterio di valutazione assunto, di cui al paragrafo precedente, risulta soddisfatta la condizione “A” e quindi il valore di impatto sulla componente ambientale “paesaggio” risulta pari a 1 (impatto lieve).

### **Acque superficiali**

Sotto il profilo delle emissioni liquide, l'unico contributo aggiuntivo determinato dal progetto è dato dallo scarico delle acque meteoriche scolanti dalle nuove aree impermeabilizzate, in particolare da quelle pavimentate, su cui in ogni caso non insistono depositi e/o aree di trattamento rifiuti; l'acqua di prima pioggia e un'aliquota della seconda pioggia vengono trattate e scaricate nel collettore acque nere della pubblica fognatura e soltanto la restante frazione della seconda pioggia, unitamente alle acque dei pluviali della copertura del nuovo corpo di fabbrica, viene laminata e scaricata nel collettore acque bianche della pubblica fognatura; poiché quest'ultimo collettore afferisce infine alla rete idrografica superficiale, l'unica emissione liquida (in progetto) che può avere un qualche effetto sulla componente “acque superficiali” è rappresentata dallo scarico delle acque di seconda pioggia e dei pluviali della copertura del nuovo corpo di fabbrica. Conformemente al criterio di valutazione assunto (di cui al paragrafo precedente), risultando soddisfatta la condizione “A”, il valore di impatto sulla componente “acque superficiali” risulta pari ad 1 (impatto lieve).

Gli impatti sulle componenti ambientali interessate possono infine essere sommati per ottenere un valore che, rapportato nella solita scala di riferimento (da 1 a 4) utilizzando la tabella di comparazione sotto riportata, ci permette di esprimere un giudizio sull'entità dell'impatto complessivo.

<b>Impatto</b>	<b>Somma impatti singoli</b>	<b>Valore</b>
Lieve	3 – 4	1
Moderato	5 – 7	2
Marcato	8 – 10	3
Grave	11 – 12	4



I valori di impatto (singolo) già ricavati, per le singole componenti ambientali in qualche modo interessate dal progetto, sono riassunti nella tabella che segue.

<b>Componenti Ambientali</b>	<b>Impatto Singolo</b>
Sottosuolo - acque sotterranee	1
Paesaggio	1
Acque superficiali	1

La somma degli impatti singoli (su ciascuna componente ambientale) risulta pari a 3, valore in base al quale si può concludere che **l'impatto ambientale complessivo previsto a seguito dell'intervento in progetto risulta lieve** e che pertanto le misure di prevenzione/mitigazione degli impatti previste in sede progettuale sono sufficienti a garantire la tutela dell'Ambiente e della Popolazione.

L'estensore